Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 17 del 22 gennaio 1998 - Serie generale

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 22 gennaio 1998** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 14/L

DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 1997, n. **490.**

Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali, a norma dell'articolo 1, comma 97, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

SOMMARIO

TABELLE:

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 1997, n. **490.**

Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali, a norma dell'articolo 1, comma 97, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662, ed in particolare l'articolo 1, commi 96 e 97, recante delega al Governo per riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 novembre 1997;

Sentite le rappresentanze del personale;

Acquisito il parere del Consiglio superiore delle Forze armate;

Considerato che in materia la legge di delega n. 662 del 1996 non ha previsto alcun termine per l'espressione del parere da parte delle competenti commissioni parlamentari permanenti e che, pertanto, deve applicarsi quanto previsto dai regolamenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Considerato che le competenti commissioni parlamentari permanenti non hanno espresso il proprio parere in merito nei termini previsti o indicati e che, pertanto, il Governo ha facoltà ugualmente di esercitare la delega conferita dalla legge n. 662 del 1996, la cui scadenza è prevista per il giorno 31 dicembre 1997;

Vista la deliberazione del Consiglio del Ministri adottata nella riunione del 23 dicembre 1997;

Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dei trasporti e della navigazione, dell'interno e per la funzione pubblica e gli affari regionali;

E M A N A

il seguente decreto legislativo:

TITOLO I
RUOLI E RECLUTAMENTO

CAPO I
RUOLI DEGLI UFFICIALI DELL'ESERCITO, DELLA MARINA E DELL'AERONAUTICA

Articolo 1
(Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano la riduzione delle dotazioni organiche e delle consistenze effettive complessive degli ufficiali in servizio permanente dell'Esercito, esclusa l'Arma dei carabinieri, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare.

2. Nell'ambito delle dotazioni organiche determinate dall'articolo 1, comma 96, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, vengono, conseguentemente, adeguate le previsioni normative attinenti al reclutamento, allo stato giuridico ed all'avanzamento degli ufficiali di cui al comma 1 in base ai criteri previsti dal comma 97 del medesimo articolo 1 della citata legge n. 662 del 1996.

3. Finché le consistenze effettive dei ruoli non siano contenute entro le dotazioni organiche fissate dal presente decreto, per realizzare le economie previste dall'articolo 1, comma 97, lettera h), della legge n. 662 del 1996, i moduli complessivi di alimentazione dei ruoli non devono superare la misura del 70% dei moduli complessivi previsti per ciascuna Forza Armata dalle norme vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. Con apposito decreto legislativo emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 97, della predetta legge n. 662 del 1996 viene data attuazione al transito nelle pubbliche amministrazioni degli ufficiali in esubero con venticinque anni di servizio effettivo.

5. Ai fini dell'applicazione del presente decreto, se non diversamente specificato, con i gradi degli ufficiali dell'Esercito si individuano anche i corrispondenti gradi della Marina e dell'Aeronautica secondo quanto riportato nella tabella "A" allegata al presente decreto.

Articolo 2
(Ruoli degli ufficiali delle Forze Armate con esclusione di quelli dell'Arma dei Carabinieri)

1. I ruoli nei quali sono iscritti gli ufficiali del servizio permanente dell'Esercito sono i seguenti:

a) ruolo normale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni;
b) ruolo normale dell'Arma dei trasporti e dei materiali;
c) ruolo normale del Corpo degli ingegneri dell'Esercito;
d) ruolo normale del Corpo sanitario dell'Esercito;
e) ruolo normale del Corpo di amministrazione e di commissariato dell'Esercito;
f) ruolo speciale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni;
g) ruolo speciale dell'Arma dei trasporti e dei materiali;
h) ruolo speciale del Corpo sanitario dell'Esercito;
i) ruolo speciale del Corpo di amministrazione e di commissariato dell'Esercito;

2. I ruoli nei quali sono iscritti gli ufficiali del servizio permanente della Marina sono i seguenti:

a) ruolo normale del Corpo di stato maggiore;
b) ruolo normale del Corpo del genio navale;
c) ruolo normale del Corpo delle armi navali;
d) ruolo normale del Corpo sanitario della Marina;
e) ruolo normale del Corpo di commissariato della Marina;
f) ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto;
g) ruolo speciale del Corpo di stato maggiore;
h) ruolo speciale del Corpo del genio navale;
i) ruolo speciale del Corpo delle armi navali;
j) ruolo speciale del Corpo sanitario della Marina;
k) ruolo speciale del Corpo di commissariato della Marina;
l) ruolo speciale del Corpo delle capitanerie di porto.

3. I ruoli nei quali sono iscritti gli ufficiali del servizio permanente dell'Aeronautica sono i seguenti:

   a) ruolo naviganti normale dell'Arma aeronautica;
   b) ruolo normale delle armi dell'Arma aeronautica;
   c) ruolo normale del Corpo del genio aeronautico;
   d) ruolo normale del Corpo di commissariato aeronautico;
   e) ruolo normale del Corpo sanitario aeronautico;
   f) ruolo naviganti speciale dell'Arma aeronautica;
   g) ruolo speciale delle armi dell'Arma aeronautica;
   h) ruolo speciale del Corpo del genio aeronautico;
   i) ruolo speciale del Corpo di commissariato aeronautico;
   j) ruolo speciale del Corpo sanitario aeronautico.

4. Gli ufficiali dell'ausiliaria, gli ufficiali di complemento, gli ufficiali della riserva nonché quelli della riserva di complemento sono rispettivamente iscritti in ruoli corrispondenti a quelli del servizio permanente.

5. Relativamente ai ruoli dell'Arma dei Carabinieri continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 24 marzo 1993, n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni.

CAPO II
RECLUTAMENTO DEGLI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE

Articolo 3
(Disposizioni comuni)

1. Per conseguire la nomina ad ufficiale in servizio permanente delle Forze Armate è necessario possedere i seguenti requisiti:

   a) essere cittadini italiani;
   b) aver compiuto il 18° anno di età e non aver superato l'età massima stabilita per ciascun ruolo dal presente decreto;
   c) essere in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado ovvero di diploma di laurea;
   d) essere riconosciuti in possesso della idoneità psicofisica e attitudinale al servizio incondizionato quale ufficiale in servizio permanente;
   e) essere in possesso del godimento dei diritti civili e politici;

f) non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione ovvero prosciolti, d'autorità o d'ufficio, da precedente arruolamento volontario in altra accademia o istituto di formazione militare;
g) essere in possesso di qualità morali e di condotta incensurabili.

2. Con distinti decreti del Ministro della Difesa, di concerto con il Ministro dei Trasporti e della Navigazione per i concorsi ad ufficiale del Corpo delle capitanerie di porto, sono indicati per ciascuna Forza Armata:

a) i titoli di studio di istruzione secondaria di secondo grado richiesti per l'ammissione ai singoli corsi delle accademie militari nonché quelli validi per i concorsi per la nomina ad ufficiale in servizio permanente ed eventuali ulteriori requisiti;
b) le tipologie e le modalità di svolgimento dei concorsi e delle prove di esame, prevedendo, ove necessario, programmi differenziati in relazione ai titoli di studio richiesti.

3. Nei concorsi per la nomina ad ufficiale in servizio permanente l'Amministrazione ha facoltà di colmare le vacanze organiche che si dovessero verificare entro la data di approvazione della graduatoria nel limite di un decimo dei posti messi a concorso. Nel caso in cui alcuni dei posti messi a concorso risultino scoperti per rinuncia o decadenza entro trenta giorni dalla data di inizio dei corsi, possono essere autorizzate altrettante ammissioni ai corsi stessi secondo l'ordine della graduatoria. Qualora la durata del corso sia inferiore ad 1 anno, detta facoltà può essere esercitata entro 1/12 della durata del corso stesso. Le riserve di posti previste da leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini non possono complessivamente superare un terzo dei posti messi a concorso.

4. Per la partecipazione ai concorsi finalizzati all'immissione nei ruoli degli ufficiali, non si applicano gli aumenti dei limiti di età eventualmente previsti per l'ammissione ai pubblici impieghi.

Articolo 4
(Ufficiali dei ruoli normali)

1. Gli ufficiali dei ruoli normali in servizio permanente sono tratti, con il grado di sottotenente, da coloro che hanno frequentato le Accademie Militari, e che

abbiano completato con esito favorevole il ciclo formativo previsto dagli ordinamenti di ciascuna Forza Armata.

2. Per specifiche esigenze di Forza Armata nei bandi di concorso per l'ammissione alle accademie militari possono essere previste, oltre alle riserve di posti stabilite da leggi speciali, anche riserve di posti a favore di particolari categorie di personale militare in servizio nella relativa Forza Armata.

3. L'età per la partecipazione ai concorsi per l'ammissione alle accademie militari non può essere inferiore a 17 anni e superiore a 22 anni alla data indicata nel bando di concorso. Fatta eccezione per il ruolo naviganti normale dell'Aeronautica, il limite massimo è elevato di un periodo pari all'effettivo servizio prestato, comunque non superiore a tre anni, a favore dei cittadini italiani che prestino o abbiano prestato servizio militare nelle Forze Armate.

4. Gli ufficiali in servizio permanente dei ruoli normali possono essere tratti con il grado di tenente, mediante concorso per titoli ed esami e superamento del corso applicativo, anche dai giovani in possesso di uno dei diplomi di laurea definiti per ciascun ruolo con i decreti di cui al comma 2 dell'articolo 3, che non abbiano superato il 32° anno di età alla data indicata nel bando di concorso.

5. Salvo quanto stabilito nel comma 4, gli ufficiali del ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto possono essere tratti, con il grado di guardiamarina, anche dai giovani in possesso del titolo di capitano di lungo corso o di capitano di macchina.

6. I concorsi di cui al comma 4 possono essere banditi nel caso in cui il prevedibile numero dei frequentatori delle accademie, che concluderanno nell'anno il ciclo formativo per essi previsto per un determinato ruolo, risulti inferiore a 11/10 del numero delle promozioni a scelta al grado di maggiore stabilito per il medesimo ruolo dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate al presente decreto.

7. I candidati utilmente collocati nelle graduatorie di merito dei concorsi di cui al comma 4 frequentano corsi applicativi di durata non superiore ad un anno accademico le cui modalità sono disciplinate dagli ordinamenti degli Istituti di formazione di ciascuna Forza Armata.

8. L'anzianità relativa degli ufficiali di cui ai commi 4 e 5 è rideterminata, a seguito del superamento degli esami di fine corso, dalla media del punteggio

della graduatoria del concorso e di quello conseguito al termine del corso stesso. Gli stessi sono iscritti in ruolo dopo i pari grado provenienti dai corsi regolari delle rispettive Accademie Militari che terminano il ciclo formativo nello stesso anno.

9. I candidati che non superino il corso applicativo sono collocati in congedo a meno che non debbano assolvere o completare gli obblighi di leva ovvero restituiti ai ruoli di provenienza. Il periodo di durata del corso è computato per intero ai fini dell'anzianità di servizio per i militari in servizio permanente e per il restante personale non è computabile ai fini dell'assolvimento degli obblighi di leva.

Articolo 5
(Ufficiali dei ruoli speciali)

1. Gli ufficiali dei ruoli speciali delle Forze Armate possono essere tratti, fatta eccezione per quanto previsto al comma 2:

   a) per concorso per titoli ed esami con il grado di sottotenente:
      1) prevalentemente, dal personale appartenente al ruolo dei marescialli, in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado, che non abbia superato il 34° anno di età e che all'atto dell'immissione nel ruolo degli ufficiali abbia almeno 5 anni di anzianità nel ruolo di provenienza se reclutato ai sensi dell'articolo 11, comma 1 lettera a), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, ovvero 3 anni di anzianità nel ruolo di provenienza se reclutato ai sensi dell'articolo 11, comma 1 lettera b), del predetto decreto legislativo;
      2) dagli ufficiali di complemento che all'atto di immissione nel ruolo speciale abbiano completato senza demerito la ferma biennale e non abbiano superato il 32° anno di età;
      3) dal personale giudicato idoneo e non vincitore dei concorsi per la nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo dei ruoli normali delle Forze Armate e che non abbia superato il 32° anno di età;
      4) dai frequentatori dei corsi normali delle Accademie Militari che non abbiano completato il secondo o il terzo anno del previsto ciclo formativo, purché idonei in attitudine militare;

   b) a domanda, mantenendo il grado, l'anzianità e la ferma precedentemente contratta, dagli ufficiali frequentatori dei corsi normali delle accademie militari che non abbiano completato il previsto ciclo formativo, previo pa-

rere favorevole della Commissione ordinaria di avanzamento che indica il ruolo di transito, valutati i titoli di studio, le attitudini evidenziate e la situazione organica dei ruoli.

2. Gli ufficiali del ruolo naviganti speciale dell'Aeronautica nonché gli ufficiali piloti dei ruoli speciali del Corpo di stato maggiore della Marina e del Corpo delle capitanerie di porto sono tratti, per concorso per titoli ed esami, con il grado di sottotenente:

   a) prevalentemente, dal personale appartenente al ruolo dei marescialli, reclutato ai sensi dell'articolo 11, comma 1 lettera a) del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, previo superamento del concorso e del successivo corso finalizzato al conseguimento del brevetto di pilota o navigatore militare, che non abbia superato il 26° anno di età;
   b) dagli ufficiali di complemento del ruolo naviganti, del corpo di stato maggiore della Marina e del corpo delle capitanerie di porto muniti di brevetto di pilota o di navigatore militare che non abbiano superato il 28° anno di età ed abbiano almeno 2 anni di servizio;
   c) d'autorità, previo parere della Commissione ordinaria di avanzamento, dai sottotenenti del ruolo naviganti normale che, non avendo completato gli studi dell'ultimo anno di corso, conseguono comunque il brevetto di pilota o di navigatore militare. Gli stessi mantengono la ferma precedentemente contratta.

3. I requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti, se non diversamente stabilito, alla data indicata nei rispettivi bandi di concorso.

4. Gli ufficiali di complemento ed il personale appartenente al ruolo dei marescialli possono partecipare ai concorsi di cui al comma 1 limitatamente a quelli concernenti il Corpo o il ruolo o la categoria o la specialità di appartenenza. Con decreto del Ministro della Difesa, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto vengono definite le corrispondenze occorrenti per la partecipazione ai predetti concorsi.

5. I candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito dei concorsi di cui al comma 1 frequentano un corso applicativo di durata non inferiore a tre mesi. L'anzianità relativa e assoluta sono determinate in base alla media del punteggio ottenuto nella graduatoria del concorso e di quello conseguito nella graduatoria di fine corso.

6. I frequentatori che non superino i corsi applicativi:

a) se provenienti dal ruolo dei marescialli, rientrano nella categoria di provenienza. Il periodo di durata del corso è in tali casi computato per intero ai fini dell'anzianità di servizio;
b) se provenienti dal complemento, completano la ferma eventualmente contratta ovvero vengono ricollocati in congedo;
c) se provenienti dai frequentatori dei corsi normali, completano la ferma eventualmente contratta ovvero, se ne erano stati prosciolti, vengono collocati in congedo;
d) se provenienti dalla vita civile, sono collocati in congedo a meno che non debbano assolvere o completare gli obblighi di leva.

Articolo 6
(Alimentazione dei ruoli)

1. Il numero degli ufficiali da immettere annualmente nei ruoli normali e speciali non può superare, per ciascun ruolo, le vacanze esistenti nell'organico complessivo degli ufficiali inferiori né eccedere, comunque, rispettivamente un decimo e un dodicesimo del predetto organico.

Articolo 7
(Obblighi di servizio)

1. Gli allievi delle Accademie militari hanno l'obbligo di contrarre all'atto dell'ammissione ai corsi una ferma di tre anni.

2. All'atto dell'ammissione al terzo anno di corso i frequentatori dei corsi normali dell'Accademia dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica hanno l'obbligo di contrarre una ferma di nove anni che assorbe quella da espletare.

3. La ferma di cui al comma 2 è elevata a:

a) dieci anni per gli iscritti a corsi di laurea di cinque anni di durata;
b) undici anni per gli iscritti a corsi di laurea di sei anni di durata;
c) quattordici anni per gli appartenenti al ruolo naviganti normale dell'Aeronautica.

4. I frequentatori dei corsi normali delle accademie, qualora fruiscano delle eventuali proroghe per il completamento del ciclo formativo, hanno l'obbligo di contrarre una ulteriore ferma di durata pari al periodo di proroga concesso.

5. Gli ufficiali reclutati ai sensi dell'articolo 4, commi 4 e 5, e dell'articolo 5, comma 1, al superamento del corso applicativo hanno l'obbligo di contrarre una ferma di cinque anni decorrente dall'inizio del corso ovvero dalla scadenza delle precedente ferma.

6. Gli ufficiali reclutati ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera a), hanno l'obbligo di contrarre una ferma di dodici anni dall'inizio del corso ivi previsto che assorbe la ferma precedentemente contratta.

7. Le ferme per dodici anni contratte dagli allievi o ufficiali piloti di complemento rimangono valide in caso di transito nei ruoli del servizio permanente effettivo.

8. In deroga a quanto previsto dall'articolo 14, comma 5, della legge 27 dicembre 1990, n. 404, la partecipazione ai corsi di qualificazione per il controllo del traffico aereo nonché a corsi di elevato livello professionale, da determinare per ciascuna Forza Armata con decreto ministeriale, è subordinata al vincolo di un'ulteriore ferma di anni cinque che decorre dalla scadenza della precedente ferma. L'ulteriore ferma contratta non rimane operante in caso di mancato superamento o di dimissioni dal corso.

TITOLO II
AVANZAMENTO

CAPO I
DELL'AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI DELL'ESERCITO, DELLA MARINA E DELL'AERONAUTICA

Sezione I
Norme fondamentali

Articolo 8
(Requisiti per l'avanzamento)

1. Per l'avanzamento al grado superiore l'ufficiale deve possedere i requisiti fisici, morali, di carattere, intellettuali, di cultura, professionali, necessari per bene adempiere le funzioni del nuovo grado. Aver disimpegnato bene le funzioni del proprio grado è condizione indispensabile, ma non sufficiente, per l'avanzamento al grado superiore.

2. Per l'avanzamento ai vari gradi di generale o di ammiraglio i requisiti di cui al comma 1 debbono essere posseduti in modo eminente, in relazione alle funzioni di alto comando o di alta direzione da esercitare nel nuovo grado.

Articolo 9
(Modalità di avanzamento)

1. L'avanzamento ha luogo:
   a) ad anzianità;
   b) a scelta;
   c) per meriti eccezionali.

2. L'avanzamento ad anzianità si effettua promuovendo gli ufficiali nell'ordine di iscrizione nel rispettivo ruolo.

3. L'avanzamento a scelta si effettua promuovendo gli ufficiali nell'ordine risultante dalla graduatoria di merito o nell'ordine di iscrizione in ruolo secondo le disposizioni del presente decreto.

4. L'avanzamento per meriti eccezionali si effettua promuovendo l'ufficiale con precedenza sui pari grado idonei all'avanzamento ad anzianità o a scelta.

5. I profili di carriera e le modalità di avanzamento nei vari gradi di ciascun ruolo di ogni Forza Armata sono indicati nelle tabelle 1, 2 e 3 allegate al presente decreto.

Sezione II
Autorità competenti ad esprimere giudizi sull'avanzamento e procedimento di valutazione

Articolo 10
(Commissioni di avanzamento. Generalità)

1. Esprimono giudizi sull'avanzamento ad anzianità e a scelta:
   a) le commissioni di vertice nei riguardi degli ufficiali aventi grado di Maggior Generale e gradi corrispondenti;
   b) le commissioni superiori di avanzamento nei riguardi degli ufficiali aventi grado da Tenente Colonnello a Brigadier Generale e gradi corrispondenti;
   c) le commissioni ordinarie di avanzamento nei riguardi degli ufficiali in servizio permanente aventi grado da Sottotenente a Maggiore e gradi corrispondenti;
   d) i superiori gerarchici per gli ufficiali di complemento.

2. I componenti delle Commissioni di avanzamento debbono appartenere ai ruoli del servizio permanente effettivo, tranne che ricoprano cariche le quali importino la partecipazione a tali Commissioni, e non essere temporaneamente a disposizione di altra amministrazione per incarichi non previsti dalle norme di ordinamento.

3. Non possono far parte delle Commissioni di avanzamento gli ufficiali che ricoprono una delle seguenti cariche:
   a) Ministro o Sottosegretario di Stato presso qualsiasi amministrazione;
   b) Capo di Gabinetto del Ministero della Difesa o presso qualsiasi altra amministrazione;
   c) Comandante Generale della Guardia di Finanza;
   d) Consigliere Militare del Presidente della Repubblica;
   e) Consigliere Militare del Presidente del Consiglio dei Ministri.

4. Non possono far parte delle predette commissioni gli ufficiali impiegati presso:

   a) i servizi per le informazioni e la sicurezza dello Stato di cui alla legge 24 ottobre 1977, n. 801;
   b) gli enti, comandi o unità internazionali che abbiano sede di servizio fuori dal territorio nazionale;
   c) il Dipartimento della Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

5. All'articolo 26 della legge 12 novembre 1955, n. 1137 sono apportate le seguenti modifiche:

   a) al comma 2°: dopo la lettera «*c)*» è aggiunta la seguente «*d)*»: "attitudine ad assumere incarichi nel grado superiore, con specifico riferimento ai settori di impiego di particolare interesse per l'Amministrazione.";

   b) al comma 3°: dopo le parole «alle lettere *a)*, *b)*, *c)* », è aggiunta la seguente «, *d)*»; le parole «per tre» sono sostituite dalle seguenti «per quattro»;

   c) al comma 4°: dopo le parole «nelle precedenti lettere *a)*, *b)*, *c)* », e aggiunta la seguente «, *d)*».

Articolo 11
(Norme procedurali)

1. Le commissioni di vertice e le commissioni superiori di avanzamento, costituite presso ciascuna Forza Armata, sono convocate dal Ministro della Difesa su proposta del Capo di Stato Maggiore della Difesa.

2. I componenti delle commissioni ordinarie di avanzamento sono annualmente designati e convocati dal Ministro della Difesa su proposta del Capo di Stato Maggiore di Forza Armata.

3. I componenti delle commissioni si pronunciano con votazione palese in ordine inverso di grado e di anzianità. Il presidente si pronuncia per ultimo.

4. Per la validità delle deliberazioni delle commissioni è necessaria la presenza di almeno due terzi dei componenti con diritto al voto.

Articolo 12
(Commissioni di Vertice. Commissioni superiori di avanzamento.)

1. Per la valutazione dei Maggior Generali e gradi corrispondenti è costituita presso ciascuna Forza Armata una Commissione di Vertice di cui fanno parte i medesimi membri della Commissione superiore d'avanzamento.

2. Il Capo di Stato Maggiore della Difesa assume la Presidenza di ciascuna Commissione di Vertice ed il Capo di Stato Maggiore di Forza Armata ne assume la funzione di vice presidente.

3. La commissione superiore di avanzamento dell'Esercito è composta:
   a) dal Capo di Stato Maggiore dell'Esercito;
   b) dai Tenenti Generali che ricoprano le cariche di Comandante delle Forze Operative Terrestri, Ispettore Logistico, Ispettore delle Scuole e Ispettore delle Armi;
   c) dai 3 Tenenti Generali più anziani in ruolo che abbiano espletato o stiano espletando le funzioni del grado, che non ricoprano le cariche di cui alla lettera b) o quella di Capo del Corpo degli ingegneri, nonché dal Sottocapo di Stato Maggiore dell'Esercito ove non compreso nei 3 suddetti Tenenti Generali;
   d) dall'Ufficiale Generale più elevato in grado e più anziano dei singoli Corpi quando si tratti di valutare ufficiali appartenenti ai rispettivi Corpi;
   e) dall'ufficiale più elevato in grado e più anziano dell'Arma dei trasporti e dei materiali, ove non ricopra l'incarico di Ispettore Logistico, qualora si tratti di valutare ufficiali appartenenti a tale Arma.

4. La commissione superiore di avanzamento della Marina è composta:
   a) dal Capo di Stato Maggiore della Marina;
   b) dall'Ammiraglio di Squadra più anziano in ruolo che non sia Capo di Stato Maggiore;
   c) dagli Ammiragli di Squadra che siano o siano stati preposti al comando in capo di forze navali o al comando in capo di dipartimento militare marittimo;
   d) dall'Ufficiale Ammiraglio più elevato in grado, o più anziano, del Corpo del genio navale, o delle armi navali, o sanitario, o di commissariato o delle capitanerie di porto, quando la valutazione riguardi ufficiali del rispettivo corpo.

5. La commissione superiore di avanzamento dell'Aeronautica è composta:

   a) dal Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica;
   b) dai 4 Generali di Squadra Aerea più anziani in ruolo che non ricoprano la carica di cui alla lettera a) e che siano o siano stati preposti al Comando operativo delle Forze Aeree o a Comandi di Grande Unità ovvero ad Alto Comando di Vertice nei settori operativo, tecnico logistico o addestrativo;
   c) dall'Ufficiale Generale più elevato in grado, o più anziano, dell'Arma aeronautica ruolo delle armi o del Corpo del genio aeronautico, o del Corpo di commissariato aeronautico, o del Corpo sanitario aeronautico, quando la valutazione riguardi gli ufficiali del rispettivo ruolo.

6. Il Segretario Generale del Ministero della Difesa, ovvero il Vice Segretario Generale militare nel caso in cui il Segretario Generale rivesta qualifica dirigenziale civile, partecipa, quale componente, alla Commissione di vertice della Forza Armata di appartenenza, sempre che non vi faccia già parte ai sensi dei commi 3, 4, 5. E' obbligatoriamente consultato dalle Commissioni di vertice allorché la valutazione riguardi ufficiali di Forza Armata diversa in servizio presso Uffici e Organi dipendenti.

7. Il Vice Segretario Generale militare del Ministero della Difesa, nonché il Sottocapo di Stato Maggiore della Difesa partecipano, quali componenti, alle Commissioni superiori di avanzamento della Forza Armata di appartenenza, sempre che non vi facciano già parte, ai sensi dei commi 3, 4, 5. Sono obbligatoriamente consultati dalle Commissioni superiori di avanzamento allorché la valutazione riguardi ufficiali di Forza Armata diversa in servizio presso Uffici o Organi dipendenti.

8. Assume la Presidenza della commissione superiore di avanzamento il Capo di Stato Maggiore di Forza Armata o, in caso di assenza o di impedimento, il Tenente Generale o grado corrispondente più anziano di grado e, a parità di anzianità di grado, più anziano di età tra i presenti.

9. Relativamente alla valutazione degli Ufficiali dell'Arma dei Carabinieri si applicano gli articoli 12 e 13 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni.

Articolo 13
(Commissioni ordinarie)

1. La Commissione ordinaria di avanzamento dell'Esercito è composta:

a) da un Tenente Generale, che la presiede;
b) da un Maggior Generale;
c) da 5 Colonnelli del ruolo normale delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni;
d) da un Colonnello dell'Arma dei trasporti e dei materiali o dei Corpi, quando la valutazione riguardi ufficiali della predetta Arma o dei Corpi;
e) da un Colonnello dei ruoli speciali delle Armi o dei Corpi quando la valutazione riguardi ufficiali dei predetti ruoli.

2. La commissione ordinaria di avanzamento della Marina è composta:

a) da un Ammiraglio di Squadra, che la presiede;
b) da quattro ufficiali ammiragli o Capitani di Vascello;
c) da un Ufficiale di grado non inferiore a Capitano di Vascello del Corpo del genio navale, o delle armi navali, o sanitario, o di commissariato o delle capitanerie di porto, quando la valutazione riguardi ufficiali del rispettivo Corpo.

3. La commissione ordinaria di avanzamento dell'Aeronautica è composta:

a) da un Generale di Squadra Aerea, che la presiede;
b) da quattro ufficiali Generali o Colonnelli del ruolo naviganti normale dell'Arma aeronautica;
c) da un Ufficiale di grado non inferiore a Colonnello del ruolo normale delle armi dell'Arma aeronautica, del Corpo del genio aeronautico, o di commissariato aeronautico o sanitario aeronautico, quando la valutazione riguardi ufficiali del rispettivo ruolo.

4. Alle Commissioni ordinarie partecipa il Direttore Generale della Direzione Generale del personale militare, esprimendo parere sull'idoneità all'avanzamento. In caso di assenza o di impedimento può essere rappresentato da un ufficiale di grado non inferiore a Colonnello, destinato alla Direzione Generale, possibilmente appartenente alla medesima Forza Armata dell'ufficiale da valutare.

5. In caso di assenza o di impedimento del Presidente assume la presidenza l'ufficiale più elevato in grado ed, a parità di grado, il più anziano.

6. Relativamente alla valutazione degli Ufficiali dell'Arma dei Carabinieri si applica l'art. 16 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni.

Sezione III
Valutazione per l'avanzamento

Articolo 14
(Aliquote di ruolo e impedimenti alla valutazione)

1. L'Ufficiale, per essere valutato per l'avanzamento ad anzianità o a scelta, deve trovarsi compreso in apposite aliquote di ruolo, salvo che il presente decreto non disponga altrimenti.

2. Non può essere valutato per l'avanzamento l'ufficiale che ricopra la carica di Ministro o di Sottosegretario di Stato.

3. Non può essere valutato per l'avanzamento l'ufficiale che sia rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per delitto non colposo, o sottoposto a procedimento disciplinare da cui possa derivare una sanzione di stato, o sia sospeso dall'impiego o dalle funzioni del grado, o che si trovi in aspettativa per qualsiasi motivo per una durata non inferiore a 60 giorni.

4. Il personale militare in servizio permanente che sia stato condannato con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni per delitto non colposo compiuto mediante comportamenti contrari ai doveri di fedeltà alle istituzioni ovvero lesivi del prestigio dell'Amministrazione o dell'onore militare è escluso da ogni procedura di avanzamento.

5. Quando eccezionalmente le autorità competenti ritengano di non poter addivenire alla pronuncia del giudizio sull'avanzamento, sospendono la valutazione, indicandone i motivi. All'ufficiale è data comunicazione della sospensione della valutazione e dei motivi che l'hanno determinata.

Articolo 15
(Elementi di giudizio. Documentazione caratteristica e matricolare.
Pareri facoltativi e obbligatori)

1. La Commissione di Vertice, la Commissione Superiore e la Commissione Ordinaria esprimono i giudizi sull'avanzamento sulla base degli elementi risultanti dalla documentazione caratteristica e matricolare dell'ufficiale, tenendo conto della presenza dei particolari requisiti previsti dall'articolo 8 e dell'eventuale frequenza del corso superiore di Stato Maggiore Interforze, istituito con decreto legislativo emanato in applicazione della legge 27 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Nelle valutazioni degli ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto aventi grado non inferiore a Capitano di Vascello le competenti Commissioni esprimono i giudizi sull'avanzamento, basandosi anche sugli elementi risultanti da uno speciale rapporto informativo del Ministero dei Trasporti e della Navigazione per quanto attiene ai servizi d'istituto di competenza di tale amministrazione.

3. Le Commissioni hanno facoltà di interpellare qualunque superiore di grado, in servizio, che abbia o abbia avuto alle dipendenze l'ufficiale.

Articolo 16
(Rinvio)

1. Per quanto non diversamente regolato nella presente Sezione, si applicano le disposizioni del Titolo I, Capi IV e VI, della legge 12 novembre 1955, n. 1137.

Sezione IV
Quadri di avanzamento e promozioni

Articolo 17
(Formazione di quadri di avanzamento. Ordine di graduatoria)

1. Il Direttore Generale della Direzione Generale del Personale Militare, sulla scorta degli elenchi degli idonei e delle graduatorie di merito approvate dal Ministro della Difesa, forma altrettanti quadri di avanzamento, iscrivendovi:

a) per l'avanzamento ad anzianità, tutti gli ufficiali idonei, in ordine di ruolo;

b) per l'avanzamento a scelta ai gradi di maggiore e di colonnello, gli ufficiali idonei, nell'ordine di graduatoria di merito, compresi nel numero dei posti corrispondente a quello delle promozioni da effettuare;
c) per l'avanzamento a scelta ai gradi di generale, gli ufficiali idonei, in ordine di ruolo, compresi nel numero dei posti corrispondente a quello delle promozioni da effettuare.

2. I quadri di avanzamento hanno validità per l'anno cui si riferiscono.

3. Qualora per un determinato grado siano previsti, nello stesso anno, quadri d'avanzamento a scelta e ad anzianità, le promozioni sono disposte dando la precedenza agli ufficiali iscritti nel quadro d'avanzamento a scelta.

4. I tenenti colonnelli sono iscritti nel quadro di avanzamento a scelta a partire dalla prima delle aliquote di cui all'articolo 21, comma 2, e nell'ambito di ciascuna aliquota secondo le modalità di cui alla lettera b) del comma 1.

5. La promozione è disposta con decreto del Presidente della Repubblica per gli ufficiali di grado non inferiore a Brigadier Generale e gradi corrispondenti e, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, per i Tenenti Generali e gradi corrispondenti. Per i rimanenti gradi si provvede con decreto ministeriale.

6. Agli ufficiali valutati per l'avanzamento è data comunicazione dell'esito dell'avanzamento.

Articolo 18
(Promozioni non annuali. Formazione dei quadri di avanzamento a seguito di cause di esclusione.)

1. Per i gradi nei quali le promozioni a scelta non si effettuano tutti gli anni, il Ministro della Difesa, per gli anni in cui non sono previste promozioni, approva egualmente la graduatoria, ma il Direttore Generale della Direzione Generale del Personale Militare forma il quadro di avanzamento solo se nel corso dell'anno vengono a verificarsi una o più vacanze nei gradi rispettivamente superiori. In talecaso, il nuovo ciclo di promozioni decorre dall'anno di apertura del quadro.

2. Qualora un ufficiale venga tolto dal quadro di avanzamento a scelta per una delle cause stabilite dalla legge, subentra nel quadro l'ufficiale che segue nella graduatoria di merito l'ultimo dei pari grado iscritti nel quadro stesso.

CAPO II
AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE EFFETTIVO

Articolo 19
(Requisiti per la valutazione)

1. L'ufficiale in servizio permanente effettivo, per essere valutato per l'avanzamento, deve, in relazione al ruolo di appartenenza:
   a) aver maturato gli anni di permanenza minima indicati per ciascun grado ed aver compiuto i periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso enti e reparti e d'imbarco previsti dalle tabelle 1, 2 e 3 annesse al presente decreto;
   b) essere in possesso dei titoli e aver superato gli esami e i corsi stabiliti con decreto del Ministro della Difesa.

2. Ai fini della valutazione per l'avanzamento, i periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco, indicati nelle predette tabelle per il grado rivestito, possono essere svolti, in tutto o in parte, nel grado immediatamente inferiore, se previsto nelle annesse tabelle. I predetti periodi debbono essere svolti presso comandi, unità, reparti ed enti organicamente previsti, anche in ambito internazionale.

3. Il periodo di comando prescritto ai fini dell'avanzamento deve essere compiuto nell'esercizio di funzioni che comportino attribuzioni, oltre che disciplinari, di addestramento e di impiego.

4. Il periodo di attribuzioni specifiche prescritto ai fini dell'avanzamento deve essere compiuto nell'esercizio di funzioni proprie del ruolo di appartenenza.

5. I periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco possono essere compiuti anche in incarichi equipollenti a quelli indicati nelle tabelle stesse, determinati con decreto del Ministro della Difesa.

Articolo 20
(Ulteriori requisiti per la valutazione degli ufficiali della Marina)

1. Per gli ufficiali della Marina Militare i periodi di servizio prestati su navi da guerra estere o in territorio estero sono considerati come compiuti su navi da guerra nazionali o in territorio nazionale.

2. Ai fini dell'avanzamento è valido il periodo di imbarco compiuto, con funzioni inerenti al proprio grado o come comandato, su navi non iscritte nel naviglio dello Stato per l'espletamento di servizi previsti da leggi. E' altresì valido anche il periodo di imbarco compiuto su navi mercantili per istruzione professionale. In ogni caso la metà del periodo di imbarco prescritto ai fini dell'avanzamento deve essere trascorsa su navi della Marina Militare in armamento o in riserva.

Articolo 21
(Formazione delle aliquote di valutazione e modalità di valutazione)

1. Il 31 ottobre di ogni anno, il Direttore Generale della Direzione Generale del personale militare, con apposite determinazioni, indica per ciascuna Forza Armata, per ciascun grado e ruolo, gli ufficiali da valutare per la formazione dei quadri di avanzamento per l'anno successivo. In tali determinazioni sono inclusi:

   a) gli ufficiali non ancora valutati che, alla data suddetta, abbiano raggiunto tutte le condizioni prescritte dagli articoli 19 e 20;
   b) gli ufficiali già giudicati idonei e non iscritti in quadro, salvo il disposto di cui al comma 2;
   c) gli ufficiali da valutare o rivalutare perché sono venute a cessare le cause che ne avevano determinato la sospensione della valutazione o della promozione, compresi gli ufficiali trovatisi nelle condizioni di cui all'articolo 14, comma 2.

2. I Tenenti Colonnelli dei ruoli normali da valutare per l'avanzamento sono inclusi in tre distinte aliquote formate sulla base delle anzianità di grado, indicate nelle tabelle 1, 2 e 3 annesse al presente decreto. Il periodo di servizio svolto dopo l'ultima valutazione nella seconda aliquota costituisce elemento preminente ai fini della valutazione dei Tenenti Colonnelli, inclusi nella terza aliquota.

3. I Capitani dei ruoli normali e speciali, già valutati due volte per l'avanzamento a scelta al grado di maggiore, giudicati idonei e non iscritti in quadro, sono valutati l'anno successivo per la promozione ad anzianità.

4. Gli ufficiali, giudicati non idonei all'avanzamento, sono valutati l'anno successivo e, se giudicati idonei e iscritti in quadro, sono promossi con anzianità riferita all'anno dell'ultima valutazione.

5. Gli ufficiali, giudicati per la seconda volta non idonei all'avanzamento, sono ulteriormente valutati nel quarto anno successivo ad ogni giudizio negativo e, se giudicati idonei e iscritti in quadro, promossi con anzianità riferita all'anno dell'ultima valutazione.

6. Il Direttore Generale della Direzione Generale del personale militare con proprie determinazioni indica, altresì, gli ufficiali che non possono essere valutati per l'avanzamento per non aver raggiunto le condizioni prescritte dall'articolo 19, comma 1. Essi sono poi inclusi nella prima determinazione annuale dell'aliquota successiva alla data del raggiungimento delle predette condizioni.

Articolo 22
(Vacanze organiche)

1. Determinano vacanze organiche:
   a) le promozioni;
   b) le cessazioni dal servizio permanente;
   c) i trasferimenti in altro ruolo;
   d) i collocamenti in soprannumero agli organici disposti per legge;
   e) i decessi.

2. Le vacanze decorrono dalla data in cui si verificano le cause che le hanno determinate nei casi di cui alle lettere a), b), c) e d) e per la lettera e) dal giorno successivo a quello del decesso.

3. Gli ufficiali iscritti nei quadri di avanzamento a scelta sono promossi al verificarsi delle vacanze nel grado superiore e comunque non oltre il 1° luglio dell'anno cui si riferiscono i quadri stessi.

Articolo 23
(Promozioni annuali)

1. Nei gradi in cui l'avanzamento ha luogo a scelta, il numero delle promozioni fisse annuali è stabilito per ciascuno grado nelle tabelle 1, 2 e 3 annesse al presente decreto.

2. Le promozioni sono conferite con le modalità di cui all'articolo 6, comma 4, della legge 20 settembre 1980, n. 574, salvo quanto previsto dall'articolo 7 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, e successive modificazioni.

Articolo 24
(Modalità per colmare ulteriori vacanze)

1. Qualora, effettuate in un grado le promozioni stabilite per l'anno dalle annesse tabelle 1, 2 e 3, si constatino al 1° luglio ulteriori vacanze nel grado superiore, le stesse sono colmate con promozioni aggiuntive. Le stesse non possono eccedere un decimo del numero delle promozioni da effettuare nell'anno e, comunque, non possono essere inferiori all'unità.

2. Qualora il numero degli ufficiali dichiarati idonei all'avanzamento a scelta sia inferiore al numero delle promozioni stabilite per l'anno dalle tabelle, le promozioni non effettuate sono portate in aumento al numero delle promozioni da effettuare nell'anno immediatamente successivo.

3. Nel caso di cui al comma 2, il Ministro della Difesa ha facoltà di richiamare in servizio gli ufficiali dall'aspettativa per riduzione dei quadri ovvero dall'ausiliaria.

CAPO III
NORME PARTICOLARI PER GLI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE

Articolo 25
(Sottotenenti dell'Esercito)

1. Per i Sottotenenti dei ruoli normali, delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni, dell'Arma dei trasporti e dei materiali e del Corpo di amministrazione e di commissariato che superino i corsi delle scuole di applicazione il nuovo ordine di anzianità viene determinato, con decreto ministeriale, in base alla graduatoria stabilita secondo le norme previste dagli ordinamenti dei singoli istituti militari di formazione.

2. I Sottotenenti che non superino per una sola volta uno dei due anni del corso di applicazione per essi previsto sono ammessi a ripeterlo e se lo superano sono promossi con l'anzianità attribuita agli ufficiali unitamente ai quali hanno superato il predetto corso. I Sottotenenti che superino il corso di applicazione con ritardo per motivi di servizio riconosciuti con determinazione ministeriale ovvero per motivi di salute, sono iscritti in ruolo al posto che ad essi sarebbe spettato se avessero superato il corso al loro turno.

3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 65, comma 5, i Sottotenenti di cui al comma 1, che non superino i corsi di applicazione per essi prescritti e presentino domanda ai sensi dell'articolo 5,comma 1,lettera b), sono trasferiti, anche in soprannumero, nei ruoli speciali e sono iscritti in tali ruoli dopo i pari grado in possesso della stessa anzianità assoluta.

4. Gli ufficiali di cui al comma 1 che non conseguano il diploma di laurea entro l'anno di inserimento nell'aliquota di valutazione per l'avanzamento al grado di maggiore transitano d'autorità anche in soprannumero nel corrispondente ruolo speciale, con l'anzianità di grado posseduta, dal 1° gennaio dell'anno di formazione della predetta aliquota di valutazione. I predetti ufficiali sono iscritti nel ruolo speciale prima dei pari grado aventi la stessa anzianità di grado.

5. Gli ufficiali dei ruoli normali del Corpo degli ingegneri e del Corpo sanitario che non abbiano completato il ciclo di studi per essi previsto per il conseguimento della laurea, possono ottenere con determinazione ministeriale, su

proposta delle autorità gerarchiche, la proroga fino ad un massimo di due anni accademici. Qualora completino il ciclo di studi universitari entro la proroga concessa, subiscono una detrazione di anzianità nel ruolo pari alla proroga concessa.

6. Agli ufficiali di cui al comma 5 che non conseguano il diploma di laurea nei limiti di tempo prescritti, compresa l'eventuale proroga, si applicano le disposizioni di cui al comma 3.

Articolo 26
(Ufficiali subalterni della Marina)

1. Fino al completamento del ciclo formativo prescritto, l'ordine di anzianità degli ufficiali subalterni dei corsi normali della Marina è determinato secondo le modalità stabilite dagli ordinamenti di Forza Armata.

2. Gli ufficiali, che superino gli esami prescritti dal ciclo formativo oltre i termini previsti, sono iscritti in ruolo dopo i parigrado che hanno superato gli esami nelle sessioni ordinarie.

3. Gli ufficiali, che per motivi di servizio o per motivi di salute, riconosciuti con determinazione ministeriale, superino gli esami prescritti dal ciclo formativo con ritardo, sono iscritti in ruolo al posto che ad essi sarebbe spettato se li avessero superati nei tempi previsti.

4. Gli ufficiali idonei in attitudine professionale che non abbiano completato gli studi per uno degli anni del ciclo formativo sono ammessi a completarli nell'anno successivo purché non ne abbiano già ripetuto uno negli anni precedenti. In tal caso essi transitano nel corso successivo e sono iscritti in ruolo dopo l'ultimo dei parigrado del corso cui sono aggregati, assumendone la stessa anzianità assoluta.

5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 65, comma 5, gli ufficiali che per la seconda volta non abbiano completato gli studi prescritti per uno degli anni del ciclo formativo, o non siano stati ammessi a completarli nell'anno successivo per i motivi indicati al comma 4, possono essere trasferiti, purché idonei in attitudine professionale, anche in soprannumero, con il proprio grado e con la propria anzianità, nel ruolo speciale dei rispettivi Corpi con le modalità indicate dal comma 1, lettera b), dell'articolo 5. Essi sono iscritti in tali ruoli dopo i pari grado in possesso della stessa anzianità assoluta.

6. La nomina a Guardiamarina decorre, ai soli fini giuridici, dalla data di acquisizione del grado di aspirante.

Articolo 27
(Ufficiali subalterni della Marina - Conseguimento del diploma di laurea)

1. Gli ufficiali subalterni dei ruoli normali debbono completare gli studi applicativi e conseguire il diploma di laurea secondo le modalità ed entro il periodo prescritto dagli ordinamenti di Forza Armata.

2. Gli ufficiali che non abbiano conseguito il diploma di laurea entro il periodo prescritto possono avanzare circostanziata domanda intesa ad ottenere una proroga di durata non superiore a dodici mesi. L'Amministrazione ha facoltà di accogliere le domande, previo esame, da parte di una apposita commissione nominata con decreto ministeriale, del curriculum di studi e degli elementi desunti dalla documentazione valutativa. Gli ufficiali, qualora fruiscano di una proroga di durata superiore a tre mesi, transitano nel corso successivo e sono iscritti in ruolo dopo l'ultimo dei parigrado del corso cui sono aggregati, assumendone la stessa anzianità assoluta.

3. Gli ufficiali che conseguano il diploma di laurea con ritardo per motivi di servizio o per motivi di salute riconosciuti con determinazione ministeriale sono iscritti in ruolo al posto che ad essi sarebbe spettato se l'avessero conseguito nei tempi previsti.

4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 65, comma 5, gli ufficiali, che non conseguano la laurea nel periodo prescritto o che non siano stati ammessi al periodo di proroga, possono essere trasferiti, anche in soprannumero, con il proprio grado e con la propria anzianità, nel ruolo speciale dei rispettivi Corpi in applicazione di quanto previsto al comma 1, lettera b), dell'articolo 5. Essi sono iscritti in tali ruoli dopo i pari grado in possesso della stessa anzianità assoluta.

5. Per i Sottotenenti di Vascello dei ruoli normali viene stabilito, con determinazione Ministeriale, il nuovo ordine di anzianità il giorno precedente il compimento del 4° anno di permanenza nel grado, in base all'attitudine professionale ed al rendimento in servizio valutati per ciascun ufficiale dalla Commissione ordinaria di avanzamento. Con apposito decreto ministeriale sono stabilite le modalità della predetta valutazione.

Articolo 28
(Sottotenenti dell'Aeronautica)

1. I Sottotenenti dei ruoli normali sono tratti dai frequentatori dell'Accademia Aeronautica che abbiano completato con esito favorevole il terzo anno di corso.
2. Gli Ufficiali dei ruoli normali debbono completare gli studi accademici e conseguire il diploma di laurea entro i periodi prescritti dal piano degli studi della Accademia Aeronautica.
3. Per gli ufficiali dei ruoli normali che completino l'ultimo anno di corso entro il periodo prescritto dal piano degli studi dell'Accademia Aeronautica il nuovo ordine di anzianità viene determinato, con decreto ministeriale, in base alla somma del punto complessivo di classifica riportato per la nomina a Sottotenente, elaborato secondo le norme regolamentari dell'Accademia Aeronautica, ridotto in centesimi, e del punto, espresso in centesimi, attribuito all'Ufficiale al completamento degli studi previsti nell'ultimo anno di corso.
4. Gli ufficiali che superino gli esami dell'ultimo anno del corso regolare nelle sessioni successive alla prima sono iscritti in ruolo dopo i pari grado che hanno superato detti esami nella precedente sessione.
5. Gli ufficiali che, per motivi di servizio riconosciuti con determinazione ministeriale o per motivi di salute, frequentino l'ultimo anno di corso con ritardo, qualora superino gli studi previsti, sono iscritti in ruolo al posto che ad essi sarebbe spettato se avessero superato il corso al loro turno.
6. Gli ufficiali che non abbiano completato gli studi dell'ultimo anno di corso sono ammessi a completarli nell'anno successivo. In tale caso essi transitano al corso successivo a quello di appartenenza e sono iscritti in ruolo dopo l'ultimo pari grado appartenente al corso al quale sono transitati, assumendone la stessa anzianità assoluta.
7. Gli ufficiali dei ruoli normali che non completino gli studi sono trasferiti con il proprio grado e la propria anzianità con le modalità indicate dal comma 1, lettera b), ovvero dal comma 2, lettera c), dell'articolo 5, previo parere favorevole della Commissione ordinaria d'avanzamento:

   a) nel ruolo naviganti speciali, mantenendo gli obblighi di ferma contratti, se appartenenti al ruolo navigante normale una volta conseguito il brevetto di pilota militare o il brevetto di navigatore militare;

b) nel ruolo speciale delle armi, a domanda, se non hanno conseguito il brevetto di pilota militare o il brevetto di navigatore militare, tramutando gli obblighi di ferma assunti in precedenza con quelli previsti per quest'ultimo ruolo sempre con decorrenza dalla data di nomina ad aspiranti ufficiali.

c) nei ruoli speciali, mantenendo gli obblighi di ferma contratti, se appartenenti ai ruoli normali delle Armi e dei Corpi.

8. Gli ufficiali del ruolo naviganti normale che abbiano completato gli studi senza conseguire il brevetto di pilota militare o di navigatore militare possono essere trasferiti, a domanda, con il proprio grado e la propria anzianità, nel ruolo normale delle armi, contraendo la ferma di cui all'articolo 7, comma 2, in luogo di quella precedentemente assunta. Il trasferimento si effettua, previo parere della commissione ordinaria di avanzamento, che stabilisce sulla base del punteggio di merito elaborato ai sensi del comma 3 l'ordine di precedenza rispetto ai pari grado ed anzianità iscritti in ruolo.

9. I frequentatori dei corsi regolari destinati al reclutamento degli ufficiali in servizio permanente del ruolo naviganti normale, divenuti non idonei al volo dopo l'inizio della prima sessione di esami del primo anno accademico, possono essere trasferiti a domanda nei corrispondenti corsi regolari di accademia per ufficiali del ruolo normale delle armi ovvero dei ruoli normali dei Corpi, in relazione alla corrispondenza degli esami sostenuti con quelli previsti per il nuovo corso.

10. Gli ufficiali di cui al comma 7, che non siano trasferiti nei ruoli speciali cessano dal servizio permanente e sono collocati nella categoria del congedo in qualità di ufficiali di complemento del ruolo di appartenenza ovvero del ruolo speciale delle armi, qualora non siano in possesso del brevetto di pilota o di navigatore militare.

11. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 65, comma 5, ove non esistano vacanze nei nuovi ruoli, gli ufficiali sono trasferiti in soprannumero e l'eccedenza e riassorbita al verificarsi della prima vacanza. L'avanzamento nel nuovo ruolo non può avere decorrenza anteriore alla data di trasferimento.

12. La nomina a Sottotenente decorre, ai soli fini giuridici, dalla data di acquisizione della qualifica di aspirante.

Articolo 29
(Mancato transito o inidoneità)

1. Gli ufficiali che non abbiano presentato domanda di transito nei ruoli speciali ai sensi dell'articolo 5, comma 1 lettera b), cessano dal servizio al termine della ferma contratta e sono collocati nella categoria del congedo in qualità di ufficiali di complemento del ruolo di appartenenza.

2. Gli ufficiali che non superino i corsi e gli esami prescritti ai fini dell'avanzamento sono ammessi a ripeterli. Qualora non li dovessero nuovamente superare, possono richiedere, a domanda, di ripeterli per una sola volta dopo che siano trascorsi almeno tre anni dal mancato superamento.

3. Gli ufficiali fino al grado di maggiore compreso che non dovessero superare le ulteriori prove concesse ai sensi del comma 2 sono inclusi nelle aliquote di valutazione per l'avanzamento non appena siano in possesso dei requisiti minimi stabiliti dai commi 1 e 2 dell'articolo 39.

Articolo 30
(Transito tra ruoli)

1. L'Amministrazione della Difesa ha facoltà di bandire concorsi per titoli ed esami per il transito dei tenenti e dei capitani dei ruoli speciali nei corrispondenti ruoli normali, qualora dopo le immissioni in ruolo e le promozioni annuali al grado superiore esistano vacanze nell'organico degli ufficiali inferiori del ruolo normale.

2. Ai concorsi di cui al comma 1 possono partecipare i tenenti ed i capitani che alla data di scadenza del bando abbiano:
   a) un'età non superiore a 38 anni;
   b) conseguito il diploma di laurea;
   c) riportato negli ultimi tre anni una qualifica non inferiore ad "eccellente".

3. I tenenti ed i capitani trasferiti per concorso nei ruoli normali conservano l'anzianità posseduta e sono iscritti in ruolo dopo l'ultimo pari grado avente la medesima anzianità di grado.

4. I capitani dei ruoli speciali dell'Esercito che non abbiano partecipato o superato i concorsi di cui al comma 1 possono essere ammessi, previo concorso per titoli ed esami, al corso di stato maggiore. Gli ufficiali transitati nei ruoli speciali ai sensi dell'articolo 25, commi 3 e 6, non sono ammessi al corso di stato maggiore, ancorché in possesso del diploma di laurea.

5. Al concorso di cui al comma 4 possono partecipare i capitani che alla data di scadenza del bando abbiano:
   a) un'età non superiore a 38 anni;
   b) conseguito il diploma di laurea;
   c) abbiano espletato i periodi di comando o di attribuzioni specifiche previsti per i corrispondenti ruoli normali;
   d) riportato negli ultimi tre anni una qualifica non inferiore ad "eccellente".

6. I capitani di cui al comma 4 che superino il corso di stato maggiore sono iscritti nel ruolo normale corrispondente a quello di provenienza con l'anzianità di grado posseduta dopo l'ultimo pari grado avente la medesima anzianità di grado. Coloro che non superino il corso permangono nel ruolo speciale.

7. Gli ufficiali del ruolo normale o del ruolo speciale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni, e del ruolo normale o del ruolo speciale dell'Arma dei trasporti e dei materiali che, pur conservando l'idoneità al servizio militare, abbiano perso i requisiti fisici rispettivamente richiesti per tali ruoli, sono trasferiti ad altro ruolo o all'interno del ruolo di appartenenza in altra arma compatibilmente con la professionalità e l'idoneità accertata, con il grado e l'anzianità posseduta. Il citato personale sarà iscritto nei nuovi ruoli o nella nuova arma dopo l'ultimo dei pari grado avente la medesima anzianità di grado. Con decreto del Ministro della Difesa saranno indicati i requisiti fisici minimi, in relazione al grado e all'età anagrafica, richiesti rispettivamente per il ruolo normale e per il ruolo speciale delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni nonché per il ruolo normale e per quello speciale dell'Arma dei trasporti e dei materiali. Con lo stesso decreto saranno altresì indicati i limiti e le modalità dei trasferimenti di cui sopra.

8. Gli ufficiali del ruolo normale del Corpo di stato maggiore della Marina fino al grado di tenente di vascello, che abbiano perso i requisiti fisici richiesti per tale ruolo, possono essere trasferiti a domanda nel ruolo normale del Corpo di commissariato o del Corpo delle capitanerie di porto. Le modalità di transito

sono disciplinate con decreto del Ministro della Difesa, di concerto con il Ministro dei Trasporti e della Navigazione relativamente al Corpo delle capitanerie di porto.

9. Gli ufficiali fino al grado di Colonnello dei ruoli naviganti normale o speciale dell'Arma aeronautica, divenuti permanentemente non idonei al volo, sempre che conservino l'idoneità al servizio militare incondizionato, possono essere trasferiti a domanda con il proprio grado e anzianità, previo parere favorevole della competente commissione d'avanzamento, rispettivamente nei ruoli normale o speciale delle armi dell'Arma aeronautica. Essi sono iscritti nei nuovi ruoli dopo l'ultimo pari grado avente la medesima anzianità di grado.

10. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 65, comma 5, qualora nei predetti ruoli non vi siano posti disponibili, l'ufficiale è trasferito in soprannumero e l'eccedenza è riassorbita al verificarsi della prima vacanza. Gli ufficiali trasferiti non possono conseguire nei nuovi ruoli promozioni con decorrenza anteriore alla data del trasferimento.

11. Nei casi di transito tra ruoli sono considerati validi ai fini dell'avanzamento i periodi di comando, di attribuzioni specifiche e di servizio prestati nel ruolo di provenienza.

CAPO IV
AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI DEL CONGEDO

Articolo 31
(Promozioni nel congedo)

1. La durata dei periodi di esperimento stabiliti dalle tabelle 5, 6 e 7 allegate alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, è elevata a tre mesi per gli ufficiali dell'Esercito esclusa l'Arma dei Carabinieri, della Marina e dell'Aeronautica. L'esperimento può essere svolto in uno o più periodi della durata minima di un mese.

2. Le disposizioni di cui al Titolo I, articolo 4, del Regio Decreto 16 maggio 1932, n. 819, sono estese anche all'Esercito e all'Aeronautica.

TITOLO III
MODIFICHE ALLE NORME SULLO STATO GIURIDICO DEGLI UFFICIALI

Articolo 32
(Aspettativa)

1. L'articolo 21 della legge 10 aprile 1954, n. 113 è sostituito dal seguente:

"Articolo 21 - 1. L'aspettativa è la posizione dell'Ufficiale esonerato temporaneamente dal servizio per una delle seguenti cause:

a) prigionia di guerra, o altre cause di limitazione della libertà personale nel corso di operazioni di carattere umanitario, o di polizia internazionale, o di conflitti armati assimilabili allo stato di guerra, ancorché non formalmente dichiarato;
b) infermità temporanee;
c) motivi privati;
d) riduzione di quadri;
e) cariche elettive politiche e amministrative.

2. L'aspettativa è disposta di diritto per le cause di cui al comma 1, lettera a); a domanda o d'autorità per la causa di cui al comma 1, lettera b); a domanda per la causa di cui al comma 1, lettera c); d'autorità per la causa di cui al comma 1, lettera d).

3. La causa indicata dal comma 1, lettera b), deve essere accertata dall'amministrazione. Prima del collocamento in aspettativa per infermità all'Ufficiale sono concessi, a domanda, i periodi di licenza non ancora fruiti, previsti dalle disposizioni vigenti.

4. Nel caso di cui al comma 1, lettera c), l'ufficiale deve motivare la richiesta di aspettativa. L'aspettativa non può avere durata inferiore a quattro mesi e la sua concessione è subordinata alle esigenze di servizio. Trascorsi i primi quattro mesi, l'ufficiale può fare domanda di richiamo anticipato in servizio.

5. L'aspettativa di cui al comma 1, lettera e), per le cariche elettive politiche è disposta d'ufficio ai sensi dell'articolo 71 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni. Per le cariche elettive amministra-

tive è disposta a domanda, ai sensi dell'articolo 1 della legge 12 dicembre 1966 n. 1078, e dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 1985, n. 816.".

Articolo 33
(Richiami dall'aspettativa)

1. L'articolo 25 della legge 10 aprile 1954, n.113, sostituito dall'articolo 6 della legge 27 gennaio 1968, n. 37, è sostituito dal seguente:

"Art. 25 - 1. L'ufficiale in aspettativa per infermità, che abbia maturato le condizioni per essere compreso nelle aliquote di valutazione per l'avanzamento o che debba frequentare corsi, compiere esperimenti o sostenere esami prescritti ai fini dell'avanzamento, qualora ne faccia domanda, è sottoposto ad accertamenti sanitari; se riconosciuto idoneo è richiamato in servizio.
2. E' parimenti richiamato in servizio, a domanda, l'ufficiale in aspettativa per motivi privati che venga a trovarsi nelle condizioni di cui al comma 1.".

Articolo 34
(Sospensione precauzionale dall'impiego)

1. L'ultimo comma dell'articolo 29 della legge 10 aprile 1954, n. 113 è sostituito dal seguente:

"L'Ufficiale nei cui confronti la sospensione precauzionale si prolunghi oltre un biennio è considerato in soprannumero agli organici ovvero non computato nella consistenza massima del grado di appartenenza per tutto il tempo dell'ulteriore durata della sospensione.".

Articolo 35
(Cessazione anticipata dal servizio permanente)

1. L'articolo 43 della legge 10 aprile 1954, n. 113 è sostituito dal seguente:

"art. 43.- 1. L'ufficiale che cessa dal servizio permanente, qualora abbia prestato almeno venticinque anni di servizio effettivo ovvero rivesta il grado di colonnello o grado corrispondente, è collocato nella riserva o in congedo assoluto a seconda dell'idoneità.
2. L'ufficiale che non si trovi nelle condizioni di cui al comma 1 ha egualmente diritto alla cessazione dal servizio permanente, sempre che abbia

adempiuto agli obblighi delle ferme ordinarie o speciali eventualmente contratte. In tal caso è collocato nella categoria degli ufficiali di complemento o della riserva di complemento a seconda dell'età.

3. L'Amministrazione ha facoltà di non accogliere le domande di cessazione per motivi penali o disciplinari, o di ritardarne l'accoglimento per gravi motivi di servizio.".

Articolo 36
(Cessazione dalla riserva)

1. L'articolo 63 della legge 10 aprile 1964, n.113 del 1954 è sostituito dal seguente:

"Art. 63 - 1. L'ufficiale cessa di appartenere alla riserva ed è collocato in congedo assoluto quando raggiunge i seguenti limiti di età:
a) 73 anni se generale o ammiraglio di qualsiasi grado;
b) 70 anni se ufficiale superiore o inferiore.".

Articolo 37
(Limiti di età per il collocamento in congedo. Gradi di vertice)

1. Le tabelle n. 1, 2 e 3 annesse alla legge 10 aprile 1954, n. 113, così come modificate dalle tabelle A, B e C annesse alla legge 27 dicembre 1990, n. 404, e indicate nell'articolo 7 della stessa legge, sono sostituite dalle tabelle 4, 5, e 6 annesse al presente decreto.

2. L'Ufficiale Generale o Ammiraglio nominato Capo di Stato Maggiore della Difesa è promosso, con decorrenza dalla data della nomina, al grado di Generale, o corrispondente, previsto dalla tabella A allegata al presente decreto.

3. La promozione al grado di Generale o grado corrispondente può essere conferita esclusivamente all'Ufficiale Generale o Ammiraglio di cui al comma 2.

4. Gli Ufficiali Generali o Ammiragli nominati Capi di Stato Maggiore ,della Difesa o di Forza Armata, ovvero Segretario Generale Direttore nazionale degli Armamenti del Ministero della Difesa, durano in carica non meno di due anni.

5. Gli Ufficiali Generali o Ammiragli di cui al comma 4, qualora raggiunti dai limiti di età ,sono richiamati d'autorità fino al termine del mandato.

TITOLO IV
DISPOSIZIONI CONCERNENTI GLI UFFICIALI DEL RUOLO TECNICO-AMMINISTRATIVO E DEI RUOLI AD ESAURIMENTO

Articolo 38
(Ufficiali dei ruoli tecnici)

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto non sono più alimentati il ruolo tecnico-amministrativo dell'Esercito, il ruolo del Corpo unico degli specialisti della Marina ed il ruolo unico degli specialisti dell'Aeronautica, previsti dall'articolo 53 della legge 10 maggio 1983, n. 212, nonché il ruolo degli ufficiali specialisti del Corpo delle capitanerie di porto di cui all'articolo 6 della legge 6 agosto 1991, n. 255.

2. Gli ufficiali dei predetti ruoli in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto vi permangono ad esaurimento.

3. L'avanzamento al grado di capitano ed al grado di maggiore ha luogo ad anzianità. Nelle aliquote di valutazione sono inclusi gli ufficiali aventi rispettivamente cinque anni di anzianità di grado da tenente e sette anni di anzianità di grado da capitano.

4. Per l'anno 1998, fatti salvi i quadri di avanzamento a scelta e le relative aliquote di valutazione, sono formate per gli ufficiali di cui al comma 1 aliquote suppletive di valutazione per l'avanzamento ad anzianità ai gradi di capitano e di maggiore che comprendono gli ufficiali appartenenti ai predetti ruoli aventi anzianità di grado pari o superiore rispettivamente a sei anni per i tenenti e ad otto anni per i capitani. Gli ufficiali inclusi nel quadro suppletivo di avanzamento sono iscritti in ruolo dopo quelli inclusi nel quadro di avanzamento a scelta.

5. A partire dall'anno 1999 le aliquote di valutazione per l'avanzamento ai gradi di capitano e di maggiore comprendono gli ufficiali appartenenti ai predetti ruoli aventi le anzianità di grado di cui al comma 3.

6. Per un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono inclusi nelle aliquote di valutazione per l'avanzamento ad anzianità al grado di maggiore anche i capitani con sei anni di anzianità di grado purché abbiano maturato 35 anni di servizio militare comunque prestato.

7. Per ciascuna Forza Armata le consistenze complessive dei ruoli speciali e dei ruoli previsti dall'articolo 53 della legge 10 maggio 1983, n. 212, non possono eccedere le dotazioni organiche dei ruoli speciali fissate dal presente decreto.

8. Finché non siano raggiunte nei gradi di tenente, di capitano e di maggiore dei ruoli speciali i volumi organici fissati dal presente decreto, è consentito il transito, per concorso per titoli ed esami, nei ruoli speciali con il grado di tenente, di capitano e di maggiore degli ufficiali diplomati appartenenti ai ruoli di cui al comma 1. Per la partecipazione ai concorsi è richiesto il possesso di una anzianità minima di grado rispettivamente di due anni per i Tenenti, di tre anni per i Capitani e di quattro anni per i Maggiori.

9. All'atto del transito nei ruoli speciali, ai vincitori dei concorsi è applicata una detrazione di anzianità di due anni per i Tenenti, di tre anni per i Capitani e di quattro anni per i Maggiori. Effettuati gli avanzamenti ordinari dell'anno di riferimento, i vincitori dei concorsi vengono iscritti in ruolo, con l'anzianità di grado rideterminata ed, a parità di anzianità, secondo l'ordine della graduatoria concorsuale, dopo i pari grado dei ruoli speciali aventi uguale o maggiore anzianità di servizio da ufficiale.

10. Gli ufficiali che partecipano ai concorsi di cui al comma 8 non devono aver superato i limiti di età per la cessazione dal servizio permanente previsti per i gradi di capitano e di maggiore dei ruoli speciali.

Articolo 39
(Ufficiali appartenenti ai ruoli ad esaurimento in servizio permanente)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nelle aliquote di valutazione per la promozione a maggiore degli ufficiali dei ruoli ad esaurimento transitati in servizio permanente ai sensi dell'articolo 12 della legge 27 dicembre 1990, n. 404, sono inclusi gli ufficiali che abbiano compiuto undici anni di permanenza nel grado di capitano, a condizione che abbiano diciotto anni di anzianità di servizio.

2. I maggiori e gradi corrispondenti dei ruoli di cui al comma 1 sono promossi, se idonei, al grado superiore dopo cinque anni di permanenza nel grado, a condizione che abbiano ventidue anni di anzianità di servizio.

3. Agli ufficiali che rivestano, alla data di entrata in vigore del presente decreto, il grado di tenente colonnello, o grado corrispondente, l'anzianità di grado è rideterminata con le modalità di cui al comma 3 bis dell'articolo 32 della legge 19 maggio 1986, n. 224, aggiunto dall'articolo 13, comma 1, della legge 27 dicembre 1990, n. 404, qualora non abbiano conseguito, ancorché nei gradi inferiori, rideterminazioni di anzianità ad altro titolo ed abbiano almeno ventidue anni di anzianità di servizio.

4. Agli ufficiali che rivestano, alla data di entrata in vigore del presente decreto, il grado di maggiore, o grado corrispondente, l'anzianità di grado è rideterminata con le modalità di cui al comma 3 bis dell'articolo 32 della legge 19 maggio 1986, n. 224, aggiunto dall'articolo 13, comma 1, della legge 27 dicembre 1990, n. 404, qualora non abbiano conseguito, ancorché nei gradi inferiori, rideterminazioni di anzianità ad altro titolo ed abbiano almeno diciotto anni di anzianità di servizio.

5. Le rideterminazioni di anzianità di cui ai commi 3 e 4 sono considerate alternative.

6. Nei confronti degli ufficiali dei ruoli speciali che, a seguito delle rideterminazioni di anzianità di cui ai commi 3 e 4, sarebbero promossi al grado superiore dopo i pari grado appartenenti ai ruoli ad esaurimento aventi uguale anzianità di servizio da ufficiale, si applicano per una sola volta le disposizioni dell'articolo 24, comma 4, della legge 19 maggio 1986, n. 224, e dell'articolo 11 della legge 27 dicembre 1990, n. 404. L'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 11 della predetta legge n. 404 del 1990 non opera nei confronti delle rideterminazioni di anzianità degli ufficiali in servizio permanente da qualunque causa determinate.

7. Finché non siano raggiunti nei gradi di maggiore e di tenente colonnello dei ruoli speciali i volumi organici fissati dal presente decreto, è consentito il transito, per concorso per titoli ed esami, nei corrispondenti ruoli speciali con il grado di maggiore ai maggiori aventi una anzianità di grado non inferiore a tre anni. E' parimenti consentito il transito, per concorso per titoli ed esami, nei corrispondenti ruoli speciali con il grado di tenente colonnello ai tenenti colonnelli aventi una anzianità di grado non inferiore a tre anni e non meno di ventidue anni di anzianità di servizio.

8. All'atto del transito nei ruoli speciali, ai vincitori dei concorsi è applicata una detrazione di anzianità di tre anni. Effettuati gli avanzamenti ordinari

dell'anno di riferimento, i vincitori dei concorsi vengono iscritti in ruolo, con l'anzianità di grado rideterminata per effetto della predetta detrazione di anzianità e, a parità di anzianità di grado, secondo l'ordine della graduatoria concorsuale, dopo i pari grado dei ruoli speciali aventi uguale o maggiore anzianità di servizio.

9. Agli ufficiali transitati nei ruoli speciali ai sensi del comma 7 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 24, comma 4, della legge 19 maggio 1986, n. 224 ed all'articolo 11 della legge 27 dicembre 1990, n. 404.

TITOLO V
SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI DI VALUTAZIONE DEGLI UFFICIALI DELL'ESERCITO, DELLA MARINA E DELL'AERONAUTICA

Articolo 40
(Giudizi di avanzamento. Commissioni di controllo.)

1. Il giudizio di avanzamento a scelta si articola in due fasi. La prima fase è diretta ad accertare, ai sensi dell'articolo 25, comma 1°, della legge 12 novembre 1955, n. 1137, l'idoneità di ciascun ufficiale all'adempimento delle funzioni del grado superiore. La seconda fase è caratterizzata dall'applicazione dei criteri di cui agli articoli 25, comma 2°, e 26 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, come integrato e modificato dall'articolo 10, comma 5, del presente decreto.

2. L'attribuzione dei punteggi rappresenta la sintesi del giudizio di merito assoluto espresso dalle commissioni di avanzamento nei confronti degli ufficiali idonei.

3. Quando si debba rinnovare un giudizio di avanzamento annullato d'ufficio o in seguito ad accoglimento di ricorso giurisdizionale o di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica si applicano le seguenti disposizioni:

   a) l'ufficiale appartenente al grado nel quale l'avanzamento ha luogo ad anzianità, se giudicato idoneo, è promosso al grado superiore con l'anzianità che gli sarebbe spettata qualora la promozione avesse avuto luogo a suo tempo;

   b) l'ufficiale appartenente al grado nel quale l'avanzamento ha luogo a scelta, se giudicato idoneo e riporti un punto di merito per cui sarebbe stato promosso qualora attribuito in una precedente graduatoria, è promosso al grado superiore con l'anzianità che gli sarebbe spettata se la promozione avesse avuto luogo a suo tempo.

4. La promozione di cui al comma 3 non è ricompresa tra quelle attribuite nell'anno in cui viene rinnovato il giudizio. Qualora non sussista vacanza nelle dotazioni organiche o nei numeri massimi del grado in cui deve essere effettuata la promozione, gli ufficiali già promossi, in relazione ai quali è

stata riconosciuta l'illegittimità della mancata iscrizione in quadro degli ufficiali vincitori di ricorso, vengono collocati in aspettativa per riduzione di quadri di cui all'art. 7 della legge 10 dicembre 1973, n. 804.

5. All'ufficiale promosso a seguito di ricorso, che abbia superato il limite di età del grado conseguito ovvero che raggiunga il limite di età prima del compimento del periodo di comando o di attribuzioni specifiche prescritto per l'avanzamento, non sono richiesti i requisiti di cui agli articoli 19 e 20.

6. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 si applicano anche agli ufficiali che, imputati in procedimento penale, siano stati assolti con formula piena e con sentenza definitiva, fatto salvo il rinnovo del giudizio di avanzamento a seguito di eventuale procedimento disciplinare.

7. Il rinnovo del giudizio viene effettuato dagli organi competenti entro sei mesi dall'annullamento d'ufficio o dalla notifica all'Amministrazione competente della pronuncia giurisdizionale che ha annullato la precedente valutazione. Qualora il giudizio contenga elementi tali da rendere automatica l'iscrizione in quadro del ricorrente, non è necessario procedere ad una nuova valutazione. In tal caso il Ministro competente provvede d'ufficio agli adempimenti per la promozione del ricorrente.

8. E' istituita una Commissione di controllo dell'operato delle commissioni di avanzamento competente a verificare le procedure dei giudizi d'avanzamento annullati d'ufficio o in seguito ad accoglimento di ricorso giurisdizionale o di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

9. La Commissione è costituita da cinque membri nominati con decreto del Ministro della Difesa, di cui quattro scelti tra Magistrati amministrativi, contabili ed Avvocati dello Stato ed uno tra alti ufficiali delle tre Forze Armate in congedo, della categoria dell'ausiliaria, con obbligo di astensione qualora abbia partecipato alle commissioni di avanzamento il cui operato sia oggetto di verifica. La Commissione elegge tra i propri componenti il presidente, dura in carica tre anni e delibera, salvo i casi di astensione di cui al presente comma, con la presenza di tutti i suoi componenti, ai quali è corrisposto un gettone di presenza il cui ammontare è determinato con decreto del Ministro della Difesa, di concerto con il Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica; agli oneri connessi all'applicazione della presente disposizione, si provvede nell'ambito degli stanziamenti dello stato di previsione del Ministero della Difesa.

10. Il Ministro della Difesa, in presenza di giudizi di avanzamento annullati, può convocare la Commissione di cui al comma 8 affinché accerti:
 a) la regolarità delle attività e delle valutazioni delle commissioni di avanzamento, anche rispetto ai giudizi espressi sulla base delle risultanze della documentazione caratteristica del personale valutato;
 b) la coerenza, in sede di rinnovazione del giudizio, delle attività e delle valutazioni delle commissioni di avanzamento rispetto alle decisioni di accoglimento dei ricorsi.
11. La Commissione di cui al comma 8 è attivata anche in caso di promozione di ufficiali definitivamente condannati per delitto non colposo. La stessa Commissione riferisce al Ministro della Difesa in ordine agli accertamenti svolti entro sessanta giorni dall'incarico, anche al fine della successiva individuazione ed adozione di idonei provvedimenti correttivi.

12. Le norme di cui al presente articolo si applicano anche agli ufficiali dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza. Per il Corpo della Guardia di Finanza è istituita una autonoma commissione di controllo alla quale si applicano le disposizioni di cui ai commi 8, 9, 10 e 11. In tale caso, le attribuzioni conferite al Ministro della Difesa sono riferite al Ministro delle Finanze e l'alto ufficiale di cui al comma 9 è individuato tra quelli in congedo, della categoria dell'ausiliaria, della Guardia di Finanza.

TITOLO VI

UNIFICAZIONE DEI RUOLI

CAPO I
ESERCITO

SEZIONE I
UNIFICAZIONE DEI RUOLI DEL CORPO SANITARIO (UFFICIALI MEDICI E CHIMICO-FARMACISTI) E DEL CORPO VETERINARIO

Articolo 41
(Unificazione dei ruoli)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto gli ufficiali appartenenti ai ruoli del Corpo sanitario e del Corpo veterinario del servizio permanente effettivo, con esclusione del ruolo ad esaurimento, sono trasferiti nel ruolo normale del Corpo sanitario, mantenendo la propria posizione di stato.

2. Il trasferimento ha luogo:
   a) per i Colonnelli, i Brigadieri Generali ed i Maggiori Generali con l'anzianità di grado posseduta, secondo le modalità stabilite dagli articoli 8 e 9 della legge 10 aprile 1954, n. 113;
   b) per i Tenenti, i Capitani, i Maggiori ed i Tenenti Colonnelli con le modalità indicate all'articolo 42.

Articolo 42
(Rideterminazione delle anzianità)

1. Gli ufficiali del Corpo sanitario (ufficiali medici) di cui al comma 2, lettera b), dell'articolo 41 sono trasferiti nel ruolo normale del Corpo sanitario con l'anzianità di grado posseduta.

2. Gli ufficiali del Corpo sanitario (ufficiali chimico-farmacisti) e del Corpo veterinario di cui al comma 2, lettera b), dell'articolo 41 sono trasferiti nel ruolo normale del Corpo sanitario con un'anzianità, rideterminata ai soli fini giuridici, fatte salve le condizioni più favorevoli maturate, corrispondente:
   a) per i Capitani, ad una permanenza teorica di due anni nel grado di Tenente;
   b) per i Maggiori, ad una permanenza teorica di due anni nel grado di Tenente e otto anni nel grado di Capitano;
   c) per i Tenenti Colonnelli, ad una permanenza teorica di due anni nel grado di Tenente, otto anni nel grado di Capitano e tre anni nel grado di Maggiore.

3. In caso di scavalcamento tra ufficiali provenienti dallo stesso ruolo, a seguito della rideterminazione di anzianità di cui al comma 2, all'ufficiale scavalcato è attribuita la stessa anzianità del pari grado che lo precede immediatamente in ruolo.

4. Nei confronti dell'ufficiale che ha subito uno spostamento in ruolo, in applicazione delle norme di cui all'articolo 10 della legge 10 aprile 1954, n. 113, ovvero per ritardi nello svolgimento della carriera, ai fini della rideterminazione di anzianità, viene considerata un'anzianità uguale a quella del pari grado che lo precede immediatamente nel ruolo di appartenenza.

5. L'ordine di iscrizione in ruolo dei predetti ufficiali è stabilito in base agli articoli 8 e 9 della legge 10 aprile 1954, n. 113, e successive modificazioni.

6. Le rideterminazioni di anzianità cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 non determinano il diritto ad ulteriori ricostruzioni di carriera a qualsiasi titolo.

7. Nei confronti degli ufficiali iscritti nel ruolo normale del Corpo sanitario non si applica l'articolo 24, comma 4, della legge 19 maggio 1986, n. 224.

Articolo 43
(Vantaggi di carriera)

1. Nei confronti degli ufficiali medici che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, stiano frequentando uno dei corsi di cui al D.P.R. 5

dicembre 1978 e successive modificazioni, continuano ad applicarsi le norme di cui all'articolo 69 bis della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni ed integrazioni. I relativi vantaggi di carriera sono attribuiti dopo il trasferimento degli ufficiali nel ruolo normale del Corpo sanitario.

Articolo 44
(Categorie del congedo. Ruoli ad esaurimento del servizio permanente)

1. A decorrere dal 1° gennaio 1998 gli ufficiali dell'ausiliaria, della riserva, di complemento e della riserva di complemento dei ruoli dei Corpi sanitari e del Corpo veterinario sono collocati nelle corrispondenti posizioni del Corpo sanitario unificato.

2. Il trasferimento degli ufficiali di cui al comma 1 viene effettuato ai sensi degli articoli 8 e 9 della legge 10 aprile 1954, n. 113, e successive modificazioni.

3. Gli ufficiali dei ruoli ad esaurimento in servizio permanente dei Corpi sanitari e del Corpo veterinario permangono, ad esaurimento, nei rispettivi ruoli.

SEZIONE II
UNIFICAZIONE DEI RUOLI DEL CORPO DI AMMINISTRAZIONE E DEL CORPO DI COMMISSARIATO (UFFICIALI COMMISSARI E UFFICIALI DI SUSSISTENZA)

Articolo 45
(Unificazione dei ruoli)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli ufficiali in servizio permanente, con esclusione dei ruoli ad esaurimento, appartenenti ai ruoli del Corpo di amministrazione, del Corpo di commissariato (ufficiali commissari) e del Corpo di commissariato (ufficiali di sussistenza) sono trasferiti nel ruolo normale del Corpo di amministrazione e di commissariato, mantenendo la propria posizione di stato.

2. Il trasferimento ha luogo:
   a) per i Colonnelli, i Brigadieri Generali ed i Maggiori Generali, con l'anzianità di grado posseduta secondo le modalità stabilite dagli articoli 8 e 9 della legge 10 aprile 1954, n. 113, e successive modificazioni;
   b) per i Sottotenenti, secondo l'ordine derivante dal posto conseguito nella graduatoria unica formata al termine del Corso di Accademia, fermo restando il disposto dell'articolo 65 della legge 12 novembre 1955, n. 1137 e successive modificazioni ed integrazioni. I Sottotenenti reclutati per concorso a nomina diretta vengono trasferiti secondo l'ordine di graduatoria del concorso, collocandosi dopo i pari grado provenienti dai Corsi di Accademia;
   c) per i Tenenti, i Capitani, i Maggiori ed i Tenenti Colonnelli, con l'anzianità di grado posseduta ovvero, ai soli fini giuridici, con quella del pari grado, nominato Tenente nello stesso anno, che abbia avuto uno sviluppo di carriera più favorevole, non conseguente all'applicazione degli articoli 55 e 56 della legge 12 novembre 1955, n. 1137. L'ordine di iscrizione in ruolo è stabilito in base agli articoli 8 e 9 della legge 10 aprile 1954, n. 113, e successive modificazioni.

3. Nei confronti degli ufficiali iscritti nel ruolo normale del Corpo di amministrazione e di commissariato non si applica l'articolo 24, comma 4, della legge 19 maggio 1986, n. 224.

Articolo 46
(Categorie del congedo. Ruoli ad esaurimento del servizio permanente)

1. A decorrere dal 1° gennaio 1998 gli ufficiali dell'ausiliaria, della riserva, di complemento e della riserva di complemento dei ruoli del Corpo di amministrazione e dei Corpi di commissariato sono collocati nelle corrispondenti posizioni del Corpo di amministrazione e di commissariato.

2. Il trasferimento degli ufficiali di cui al comma 1 viene effettuato ai sensi degli articoli 8 e 9 della legge 10 aprile 1954, n. 113, e successive modificazioni.

3. Gli ufficiali dei ruoli ad esaurimento in servizio permanente del Corpo di Amministrazione e del ruolo sussistenza del Corpo di Commissariato permangono, ad esaurimento, nei rispettivi ruoli.

CAPO II

MARINA MILITARE
UNIFICAZIONE DEL RUOLO MEDICI E DEL RUOLO FARMACISTI DEL CORPO SANITARIO

Articolo 47
(Unificazione dei ruoli)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli ufficiali in servizio permanente, appartenenti al ruolo medici ed al ruolo farmacisti del Corpo sanitario sono trasferiti nel ruolo normale del Corpo sanitario, mantenendo la propria posizione di stato.

2. L'ordine di iscrizione in ruolo dei predetti ufficiali è stabilito in base agli articoli di cui agli articoli 8 e 9 della legge 10 aprile 1954, n. 113, e successive modificazioni.

Articolo 48
(Categorie del congedo)

1. A decorrere dal 1° gennaio 1998 gli ufficiali dell'ausiliaria, della riserva, di complemento e della riserva di complemento del ruolo medici e del ruolo farmacisti del Corpo sanitario sono collocati nelle corrispondenti posizioni del Corpo sanitario unificato.

2. Il trasferimento degli ufficiali di cui al comma 1 viene effettuato ai sensi degli articoli 8 e 9 della legge 10 aprile 1954, n. 113, e successive modificazioni.

CAPO III
AERONAUTICA MILITARE
UNIFICAZIONE DEL RUOLO INGEGNERI, DEL RUOLO CHIMICI E DEL RUOLO FISICI DEL GENIO AERONAUTICO

Articolo 49
(Unificazione dei ruoli)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli ufficiali in servizio permanente, con esclusione dei ruoli ad esaurimento, appartenenti al ruolo ingegneri, al ruolo chimici ed al ruolo fisici del Genio aeronautico sono trasferiti nel ruolo normale del Corpo del genio aeronautico, mantenendo la propria posizione di stato.

2. L'ordine di iscrizione in ruolo dei predetti ufficiali è stabilito in base agli articoli 8 e 9 della legge 10 aprile 1954, n. 113, e successive modificazioni.

3. I Sottotenenti sono iscritti in ruolo secondo l'ordine derivante dal posto conseguito nella graduatoria formata al termine del Corso di Accademia. I Tenenti reclutati per concorso a nomina diretta sono iscritti in ruolo secondo l'ordine della graduatoria finale, collocandosi in ruolo dopo i pari grado provenienti dai Corsi regolari di Accademia.

Articolo 50
(Categorie del congedo. Ruoli ad esaurimento del servizio permanente)

1. A decorrere dal 1° gennaio 1998 gli ufficiali dell'ausiliaria, della riserva, di complemento e della riserva di complemento del ruolo ingegneri, del ruolo chimici e del ruolo fisici del genio aeronautico sono collocati nelle corrispondenti posizioni del Corpo del genio aeronautico.

2. Il trasferimento degli ufficiali di cui al comma 1 viene effettuato ai sensi degli articoli 8 e 9 della legge 10 aprile 1954, n. 113, e successive modificazioni.

3. Gli ufficiali dei ruoli ad esaurimento in servizio permanente del Corpo del genio aeronautico ruolo ingegneri, chimici e fisici di cui al Titolo IV della legge 20 settembre 1980, n. 574, e successive modificazioni, assumono la denominazione di ufficiali del ruolo ad esaurimento in servizio permanente del ruolo normale del Corpo del genio aeronautico.

TITOLO VII
ISTITUZIONE E DENOMINAZIONE DEI RUOLI

Articolo 51
(Ridenominazione dei ruoli)

1. Il ruolo normale unico ed il ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio dell'Esercito assumono la denominazione di ruolo normale e di ruolo speciale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni.

2. Il ruolo del Corpo tecnico dell'Esercito assume la denominazione di ruolo normale del Corpo degli ingegneri dell'Esercito.

3. Il ruolo del Corpo automobilistico dell'Esercito assume la denominazione di ruolo normale dell'Arma dei trasporti e dei materiali dell'Esercito.

4. Gli ufficiali ad esaurimento in servizio permanente del ruolo servizi dell'Arma aeronautica assumono la denominazione di ufficiali del ruolo ad esaurimento in servizio permanente del ruolo delle armi dell'Arma aeronautica.

5. Il ruolo servizi dell'Arma aeronautica assume la denominazione di ruolo normale delle armi dell'Arma aeronautica. Gli ufficiali dell'Arma aeronautica dei ruoli delle armi espletano funzioni inerenti ai servizi operativi e di supporto presso enti, comandi e reparti, centrali, territoriali e periferici, ricoprendo gli incarichi previsti dall'ordinamento. Gli ufficiali del ruolo normale delle armi svolgono funzioni di comando con attività di direzione, controllo e studio per la gestione di detti servizi e la realizzazione di programmi e progetti finalizzati alla loro organizzazione ed al loro funzionamento. Gli ufficiali del ruolo speciale delle armi esplicano funzioni concernenti la gestione dei medesimi servizi.

6. Il ruolo commissariato del Corpo di commissariato aeronautico assume la denominazione di ruolo normale del Corpo di commissariato aeronautico.

7. Il ruolo ufficiali medici del Corpo sanitario aeronautico assume la denominazione di ruolo normale del Corpo sanitario aeronautico. Gli ufficiali del ruolo ad esaurimento in servizio permanente del ruolo ufficiali medici del Corpo sanitario aeronautico assumono la denominazione di ufficiali del ruolo ad esaurimento in servizio permanente del ruolo normale del Corpo sanitario aeronautico.

8. Il ruolo degli assistenti tecnici del Genio aeronautico assume la denominazione di ruolo speciale del Corpo del genio aeronautico. Gli ufficiali del ruolo ad esaurimento in servizio permanente del Corpo del genio aeronautico ruolo assistenti tecnici assumono la denominazione di ufficiali del ruolo ad esaurimento in servizio permanente del ruolo speciale del Corpo del genio aeronautico.

9. Gli ufficiali del ruolo ad esaurimento in servizio permanente del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo commissariato, assumono la denominazione di ufficiali del ruolo ad esaurimento in servizio permanente del ruolo normale del Corpo di commissariato aeronautico.

10. Il ruolo amministrazione del Corpo di commissariato aeronautico assume la denominazione di ruolo speciale del Corpo di commissariato aeronautico. Gli ufficiali del ruolo ad esaurimento in servizio permanente del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo amministrazione, assumono la denominazione di ufficiali del ruolo ad esaurimento in servizio permanente del ruolo speciale del Corpo di commissariato aeronautico.

11. Gli ufficiali già iscritti nei ruoli di cui al presente articolo sono iscritti nei nuovi ruoli con la posizione di stato e l'anzianità assoluta e relativa possedute.

12. Gli ufficiali dell'ausiliaria, della riserva, di complemento e della riserva di complemento già iscritti nei ruoli di cui al presente articolo sono iscritti nei nuovi ruoli conservando la posizione di stato e l'anzianità assoluta e relativa possedute.

Articolo 52
(Istituzione dei ruoli speciali)

1. Sono istituiti i ruoli speciali dell'Arma dei trasporti e dei materiali e del Corpo di amministrazione e di commissariato dell'Esercito nonché il ruolo speciale delle armi dell'Arma aeronautica.

2. Il maestro direttore ed il maestro vice direttore della banda musicale dell'Aeronautica, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, sono compresi nell'organico del ruolo speciale delle armi dell'Arma aeronautica.

3. Sono altresì istituiti i ruoli speciali dei Corpi sanitari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.

Articolo 53
(Transito tra i ruoli. Disposizioni varie)

1. Gli ufficiali fino al grado di Tenente Colonnello appartenenti ai ruoli normali dell'Arma dei trasporti e dei materiali, del Corpo di amministrazione e di commissariato dell'Esercito possono presentare domanda di transito nei rispettivi ruoli speciali entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Qualora il numero delle domande superi le dotazioni organiche dei singoli gradi, per il transito nei ruoli speciali si procede alla formazione di graduatorie distinte per gradi, sulla base dei requisiti previsti dall'articolo 26 della legge 12 novembre 1955, n. 1137 e successive modificazioni. A parità di merito la precedenza spetta all'ufficiale con maggiore anzianità di grado e, a parità di grado, al più anziano in ruolo.

3. Gli ufficiali trasferiti mantengono il grado, la posizione di stato e l'anzianità assoluta e relativa posseduta. L'ordine di iscrizione in ruolo viene effettuato ai sensi degli articoli 8 e 9 della legge 10 aprile 1954, n. 113, e successive modificazioni.

Articolo 54
(Transito nel ruolo speciale delle Armi dell'Arma aeronautica)

1. Gli ufficiali fino al grado di Tenente Colonnello appartenenti al ruolo normale delle Armi dell'Arma aeronautica possono presentare domanda irrevocabile di transito nel rispettivo ruolo speciale entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Gli ufficiali fino al grado di Tenente Colonnello appartenenti al ruolo speciale del Corpo del Genio Aeronautico, in possesso dell'abilitazione di equipaggio fisso di volo ed impiegati nelle specifiche funzioni presso un'unità di volo, possono presentare domanda irrevocabile di transito nel ruolo speciale delle Armi dell'Arma aeronautica entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. I vincitori dei concorsi per la nomina a Sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma Aeronautica ruolo servizi, pubblicati prima della data di entrata in vigore del presente decreto, sono immessi nel ruolo normale delle Armi dell'Aeronautica. Gli stessi possono presentare domanda irrevocabile di transito nel rispettivo ruolo speciale entro 180 giorni dalla data di nomina in servizio permanente effettivo.

4. Gli ufficiali trasferiti mantengono il grado, la posizione di stato e l'anzianità assoluta e relativa posseduta. L'ordine di iscrizione in ruolo viene effettuato ai sensi degli articoli 8 e 9 della legge 10 aprile 1954, n. 113, e successive modificazioni.

Articolo 55
(Periodi di comando. Riapertura dei termini)

1. Ai fini dell'avanzamento agli ufficiali trasferiti ai sensi degli articoli 53 e 54 non è richiesto l'assolvimento dei periodi minimi di comando e di attribuzioni specifiche previsti per il grado rivestito nei ruoli di provenienza.
2. In relazione a particolari esigenze funzionali e comunque non prima di un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto potrà essere disposta con decreto ministeriale la riapertura dei termini per la presentazione delle domande di transito nei ruoli speciali.

Articolo 56

(Transito dal ruolo normale al ruolo speciale delle varie Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni)

1. Gli ufficiali del ruolo normale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni dell'Esercito possono transitare, a domanda, nel ruolo speciale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni, limitatamente ai gradi di Maggiore e Tenente Colonnello, nel numero e con le modalità stabilite con decreto ministeriale.

2. Gli ufficiali trasferiti conservano la posizione di stato e l'anzianità di grado posseduta ed assumono, qualora più favorevole, un'anzianità di un giorno precedente a quella del pari grado del ruolo speciale o ad esaurimento che abbia uguale o minor anzianità di nomina ad ufficiale.

3. L'ordine di iscrizione in ruolo dei predetti ufficiali è stabilito in base agli articoli 8 e 9 della legge 10 aprile 1954, n. 113, e successive modificazioni.

4. Non è ammesso il transito nel ruolo speciale degli ufficiali che abbiano conseguito il titolo di Scuola di Guerra di cui all'articolo 35 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1979, n. 611.

5. Gli ufficiali che abbiano ottenuto il trasferimento nel ruolo speciale non possono chiedere di ritransitare nel ruolo normale né di partecipare al Corso di Stato Maggiore.

6. Qualora il numero di domande superi gli organici dei singoli gradi si applicano le disposizioni del comma 2 dell'articolo 53.

Articolo 57

(Transito dal ruolo normale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni al ruolo normale dell'Arma dei trasporti e dei materiali)

1. Gli ufficiali del ruolo normale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni dell'Esercito, limitatamente al periodo transitorio, possono transitare, a domanda, nel ruolo normale dell'Arma dei trasporti e dei materiali, limitatamente ai gradi da Capitano a Tenente Colonnello compreso,

nel numero e con le modalità stabilite con decreto ministeriale una volta effettuati gli avanzamenti ordinari dell'anno di riferimento.

2. Gli ufficiali trasferiti conservano la posizione di stato e l'anzianità di grado posseduta. L'ordine di iscrizione in ruolo è stabilito in base agli articoli 8 e 9 della legge 10 aprile 1954, n. 113, e successive modificazioni, dopo gli ufficiali dell'Arma dei trasporti e dei materiali aventi uguale anzianità di grado.

3. Qualora il numero di domande superi gli organici dei singoli gradi si applicano le disposizioni del comma 2 dell'articolo 53. Costituisce titolo preferenziale per il transito aver ricoperto incarichi nel settore dei trasporti e dei materiali, non specificatamente destinati ad ufficiali appartenenti ad altri ruoli.

TITOLO VIII
NORME TRANSITORIE E FINALI

CAPO I
NORME TRANSITORIE

SEZIONE I
NORME TRANSITORIE COMUNI

Articolo 58
(Disposizioni varie)

1. In attesa dell'adeguamento dell'ordinamento e dei programmi didattici delle accademie e degli istituti di formazione, gli ufficiali dei ruoli normali possono continuare ad essere reclutati ai sensi dell'articolo 4, commi 4 e 5. Fatto salvo quanto previsto nei commi 2 e 3, fino a quando non saranno emanati i Decreti Ministeriali di cui all'articolo 3, comma 2, i concorsi per il reclutamento degli Ufficiali saranno regolati sulla base della normativa previgente.

2. Per poter dare concreta attuazione all'articolo 5, comma 1, ed in coerenza con la graduale riduzione delle consistenze di ufficiali di complemento diplomati, che a partire dal 2005 non saranno più incorporati, dal concorso che sarà bandito nell'anno 1998 la percentuale di posti destinati al personale appartenente al ruolo dei marescialli per l'accesso ai ruoli speciali degli ufficiali non potrà essere inferiore al 50 per cento. I posti eventualmente rimasti scoperti sono devoluti in aumento ai posti destinati alle altre forme di reclutamento.

3. In fase di prima applicazione, per i primi due concorsi il limite di età del personale appartenente al ruolo dei marescialli per l'accesso ai ruoli speciali degli ufficiali di cui all'articolo 5, comma 1, è elevato a 40 anni, ferma restando l'applicazione della normativa previgente relativamente ai requisiti di servizio richiesti per la partecipazione ai concorsi.

4. Ai Maggiori con 15 anni di servizio dalla nomina a Tenente è corrisposto negli anni 1998, 1999, 2000 e successivi, rispettivamente, il 20, il 50 ed il 100 per cento della quota spettante degli incrementi stipendiali di cui al comma 2 dell'articolo 65.

5. Ai Tenenti Colonnelli con 25 anni di servizio dalla nomina a Tenente è corrisposto negli anni 1998, 1999, 2000 e successivi, rispettivamente, il 20, il 50 ed il 100 per cento della quota spettante degli incrementi stipendiali di cui al comma 3 dell'articolo 65.

6. I limiti di età per la cessazione dal servizio permanente riportati nelle tabelle A, B e C allegate alla legge 27 dicembre 1990, n. 404, e successive modificazioni ed integrazioni, sono gradualmente elevati secondo le decorrenze fissate dall'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165.

7. I limiti di età per la cessazione dal servizio permanente riportati nelle tabelle A e B allegate alla legge 27 dicembre 1990, n. 404, e successive modificazioni ed integrazioni, sono elevati a 61 anni a decorrere dal 2008 per il grado di maggior generale del ruolo normale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni, per il grado di colonnello dei ruoli speciali delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni e dell'Arma dei trasporti e dei materiali e per il grado di colonnello dei Corpi logistici dell'Esercito nonché per il grado di ammiraglio di divisione. Fino all'anno 2008 i limiti di età per la cessazione dal servizio permanente degli ufficiali dei Corpi logistici dell'Esercito sono uguali ai limiti di età previsti per i pari grado del ruolo speciale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni.

8. A decorrere dal 1° gennaio 2005 i limiti di età per la cessazione dal servizio permanente del ruolo normale del Corpo degli ingegneri dell'Esercito sono pari a 60 anni per i Colonnelli, a 61 anni per i Brigadieri Generali e a 63 anni per i Maggiori Generali.

9. I limiti di età per la cessazione dal servizio permanente riportati nella tabella C allegata alla legge 27 dicembre 1990, n. 404, e successive modificazioni ed integrazioni, per i gradi di generale dell'Aeronautica sono elevati di un anno a decorrere dal 2005 e di un ulteriore anno a decorrere dal 2008. Per il grado di Generale di Squadra Aerea sono elevati di un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e di un ulteriore anno a decorrere dal 2008.

10. Per gli ufficiali fino al grado di tenente colonnello, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, restano validi i periodi di comando e di attribuzioni specifiche previste per il grado rivestito dalla pregressa normativa.

11.Qualora il conferimento delle promozioni annuali determini, nel grado di colonnello o di generale di un determinato ruolo, eccedenze rispetto agli organici di legge, salvo quanto disposto dall'articolo 8, comma 3, della legge 27 dicembre 1990, n. 404, il collocamento in aspettativa per riduzione di quadri viene effettuato solo nel caso in cui la predetta eccedenza non possa essere assorbita nei numeri massimi complessivi di tale grado, fissati per ogni Forza Armata dalla legge 10 dicembre 1973, n. 804, e successive modificazioni ed integrazioni. Qualora si determinino eccedenze in più ruoli di una Forza Armata non totalmente riassorbibili, è collocato in aspettativa per riduzione di quadri, se colonnello, l'ufficiale dei predetti ruoli anagraficamente più anziano ed, a parità di età, l'ufficiale meno anziano nel grado ovvero, se generale, l'ufficiale più anziano in grado ed, a parità di anzianità, l'ufficiale anagraficamente più anziano.

12.Per un periodo di 4 anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il collocamento in aspettativa per riduzione di quadri di cui al comma 11 è disposto al 31 dicembre dell'anno di riferimento.

13.Alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli organici dei gradi di colonnello e di generale dei ruoli di ciascuna Forza Armata coincidono con i contingenti dei predetti gradi stabiliti con il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1974 in attuazione dell'articolo 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, e successive modificazioni ed integrazioni.

14.Gli ufficiali in servizio permanente a disposizione ai sensi dell'articolo 48 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, sono computati negli organici dei rispettivi ruoli e permangono in tale posizione di stato fino alla cessazione dal servizio permanente. Gli stessi possono essere impiegati in tutte le cariche previste per gli ufficiali in servizio permanente.

15.Sulla base delle esigenze di ciascuna Forza Armata, qualora nei rispettivi ruoli speciali del Corpo Sanitario non risultino ricoperte particolari posizioni organiche, possono essere indetti annualmente concorsi straordinari per titoli ed esami per il reclutamento di ufficiali nei citati ruoli da trarre dai giovani che non abbiano superato il 32° anno di età alla data indicata dal bando di concorso e in possesso di uno dei diplomi di laurea richiesti.

Articolo 59
(Norme riguardanti gli ufficiali piloti di complemento)

1. Il Ministro della Difesa ha facoltà di bandire uno o più concorsi per titoli per l'immissione rispettivamente di tenenti e di capitani di cui ai Titoli II e III della legge 19 maggio 1986, n. 224, e successive modificazioni ed integrazioni, con anzianità di grado non inferiore a due anni, nel ruolo speciale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni dell'Esercito, nel ruolo speciale del Corpo di stato maggiore della Marina, nel ruolo speciale del Corpo delle capitanerie di porto e nel ruolo naviganti speciale dell'Arma aeronautica nei limiti delle vacanze esistenti nell'organico degli ufficiali inferiori dei predetti ruoli.

2. All'atto del transito nei ruoli speciali, ai vincitori dei concorsi di cui al comma 1 è applicata una detrazione di anzianità di due anni. Effettuati gli avanzamenti ordinari dell'anno di riferimento, i vincitori dei concorsi vengono iscritti in ruolo, con l'anzianità di grado rideterminata ed, a parità di anzianità, secondo l'ordine della graduatoria concorsuale, dopo i pari grado dei ruoli speciali aventi uguale o maggiore anzianità di grado, ovvero dopo l'ufficiale del ruolo speciale avente uguale o maggiore anzianità di servizio.

3. Nei confronti degli ufficiali transitati nei ruoli speciali con i concorsi di cui al comma 1 non hanno effetto le ricostruzioni di carriera operate a favore degli ufficiali dei ruoli ad esaurimento in servizio permanente.

4. I concorsi vengono espletati secondo le modalità di cui agli articoli 19 e 20 della predetta legge n. 224 del 1986. Nella graduatoria di merito viene attribuito un punto per ogni anno di servizio prestato senza demerito in ferma dodecennale.

Articolo 60
(Disciplina degli organici nel regime transitorio)

1. Al fine di realizzare con gradualità la riduzione degli organici, le dotazioni complessive di ciascun grado di ogni Forza Armata sono annualmente definite con decreto ministeriale in modo da ricondurle entro il 31 dicembre 2005 ai livelli previsti dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate al presente decreto. Per il Corpo delle Capitanerie di Porto detto decreto è adottato d'intesa con il Ministero dei Trasporti e della Navigazione.

2. In relazione alla determinazione delle dotazioni organiche di cui al comma 1, il numero complessivo di promozioni a scelta al grado superiore per ogni grado dei ruoli del servizio permanente nonché la determinazione delle relative aliquote di valutazione e l'eventuale elevazione delle permanenze minime nei gradi in cui l'avanzamento avviene ad anzianità, sono annualmente fissati, con decreto ministeriale, secondo i seguenti criteri:
   a) qualora il numero di promozioni annuali previsto a regime dal presente decreto sia superiore a quello fissato dalla pregressa normativa, può essere mantenuto il numero di promozioni previsto dalla pregressa normativa fino al conseguimento dei volumi organici previsti dal presente decreto per la singola Forza Armata;
   b) qualora il numero di promozioni annuali disciplinato dal presente decreto sia inferiore a quello della pregressa normativa, il numero di promozioni da conferire può essere aumentato fino a raggiungere quello previsto dalla pregressa normativa;
   c) il numero complessivo di promozioni da conferire ai vari gradi dei ruoli unificati potrà essere ripartito tra i ruoli di provenienza in relazione alla composizione delle aliquote di valutazione ed alle distinte graduatorie di merito;
   d) in fase transitoria le aliquote di valutazione dovranno comprendere ufficiali con anzianità di grado, crescenti o decrescenti a seconda dei ruoli o dei gradi, in modo da consentire dal 2006 l'inserimento nelle aliquote di valutazione degli ufficiali aventi le permanenze minime nei gradi previste dal presente decreto. Il numero di ufficiali da includere annualmente in aliquota potrà essere aumentato o diminuito per ogni ruolo e grado nella misura massima del 30% rispetto a quello degli ufficiali inclusi nell'aliquota formata per l'anno 1998;
   e) in fase transitoria per l'avanzamento dei tenenti colonnelli dei ruoli normali non opera il disposto del comma 2 dell'articolo 21.

3. Alla data del 1^{b} gennaio 2006 le dotazioni organiche dei gradi di colonnello e di generale nonché il numero di promozioni annuali nei vari gradi di ciascun ruolo di ogni Forza Armata dovranno essere comunque contenuti entro i limiti stabiliti dal presente decreto.

4. Gli organici, le aliquote di valutazione per l'avanzamento dei vari gradi per l'anno 1998 e il relativo numero di promozioni annuali sono determinati sulla base della normativa in vigore nell'anno 1997. Sono fatti salvi per l'anno 1998 i quadri di avanzamento, nonché le disposizioni richiamate nei bandi di concorso per il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente emanati prima della data di entrata in vigore del presente decreto.

SEZIONE II
ESERCITO

Articolo 61
(Avanzamento. Regime transitorio.)

1. A decorrere dal 1° gennaio 1998 per gli ufficiali appartenenti al ruolo normale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni, al ruolo normale dell'Arma dei trasporti e dei materiali ed al ruolo normale del Corpo di amministrazione e di commissariato si applica la permanenza minima nel grado di tenente ai fini dell'avanzamento al grado superiore riportata nella tabella 1 annessa al presente decreto.

2. In fase di prima applicazione e comunque fino al 2005, per gli ufficiali appartenenti al ruolo normale del Corpo sanitario le permanenze minime nei gradi per l'avanzamento al grado superiore sono così stabilite:
   a) per il grado di Tenente, in 8 anni comprensivi della durata legale del corso di laurea;
   b) per il grado di Capitano, in 8 anni;
   c) per il grado di Maggiore, in 3 anni;
   d) per il grado di Tenente Colonnello, in 8 anni.

3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 60 comma 4, in fase di prima applicazione e comunque fino al 2005, le permanenze minime nei gradi del ruolo speciale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni previste, ai fini dell'avanzamento al grado superiore, dalla legge 16 novembre 1962, n. 1622, e successive modificazioni ed integrazioni, si applicano a tutti i ruoli speciali.

4. In fase di prima applicazione e comunque fino al 2005, il numero annuale delle promozioni al grado di Maggiore dei Capitani dei ruoli normali e speciali delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni, dell'Arma dei trasporti e dei materiali, del Corpo degli ingegneri, del Corpo sanitario e del Corpo di amministrazione e di commissariato è fissato in tante unità pari alla somma dei Capitani mai valutati con anzianità di grado, alla data del 31 dicembre di ciascuno degli anni predetti, pari o superiore rispettivamente a 9 anni per le Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio,

trasmissioni, per l'Arma dei trasporti e dei materiali, per il Corpo degli ingegneri e per il Corpo di amministrazione e di commissariato ed a 8 anni per il Corpo sanitario.

5. Nelle aliquote di valutazione relative al comma 4 sono inclusi i Capitani mai valutati che abbiano maturato, alla data del 31 dicembre di ciascuno degli anni medesimi, una anzianità di grado pari o superiore rispettivamente a 8 anni per il Corpo sanitario ed a 9 anni per le Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni, per l'Arma dei trasporti e dei materiali, per il Corpo degli ingegneri e per il Corpo di amministrazione e di commissariato.

6. E' consentito il transito, per concorso per titoli ed esami, degli ufficiali appartenenti al ruolo ad esaurimento del Corpo sanitario ruolo ufficiali medici, ruolo chimico-farmacisti e ruolo del servizio veterinario nel corrispondente ruolo normale secondo le modalità di cui ai commi 7 e 8 dell'articolo 39. Nei confronti dei predetti ufficiali si applica il comma 9 del medesimo articolo.

7. Le disposizioni di cui all'articolo 25, comma 4 si applicano a partire dagli ufficiali che terminano il corso di applicazione, di cui all'allegato A della legge 20 settembre 1980, n. 574, nel corso del 1998.

8. Gli ufficiali transitati nel complemento in applicazione del comma 4° dell'articolo 64 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono transitati nel corrispondente ruolo ad esaurimento con l'anzianità di grado posseduta, a condizione che non abbiano riportato nella documentazione caratteristica valutazioni inferiori a "nella media". I predetti ufficiali sono iscritti in ruolo dopo i pari grado di uguale anzianità di grado.

SEZIONE III
MARINA MILITARE

Articolo 62
(Avanzamento. Regime transitorio)

1. I Guardiamarina dei ruoli speciali di tutti i Corpi aventi anno di anzianità di grado 1999 e successivi, per essere promossi al grado superiore devono aver compiuto 2 anni di permanenza nel grado.

2. I Sottotenenti di Vascello dei ruoli normali e speciali di tutti i Corpi, per essere promossi al grado superiore, devono aver compiuto, in relazione alle anzianità di grado possedute, gli anni di permanenza nel grado progressivamente aumentati secondo quanto previsto nella tabella B annessa al presente decreto.

3. In fase di prima applicazione e comunque fino al 2005, il numero annuale di promozioni al grado di Capitano di Corvetta dei ruoli normali e speciali di tutti i Corpi della Marina è fissato in tante unità quanti sono i Tenenti di Vascello inseriti in aliquota di valutazione e giudicati idonei all'avanzamento.

4. Nel periodo transitorio i Capitani di Corvetta dei ruoli speciali devono aver compiuto quattro anni di anzianità nel grado per essere promossi al grado superiore.

5. In fase di prima applicazione e comunque fino al 2005, per il ruolo normale del Corpo sanitario il numero di promozioni annue da conferire a scelta sino al grado di Capitano di Vascello è ripartito tra i ruoli in esso confluiti, secondo le proporzioni esistenti nei ruoli e nei gradi di provenienza.

6. Nella predetta fase a partire dall'anno 1999 vengono formate distinte aliquote di valutazione e distinte graduatorie di merito per l'avanzamento ai gradi di Contrammiraglio e di Capitano di Vascello del ruolo normale del Corpo sanitario nelle quali sono compresi anche gli ufficiali già valutati per l'avanzamento nei ruoli di provenienza, indipendentemente dall'anzianità acquisita nel nuovo ruolo.

7. I Capitani di Fregata ed i Tenenti di Vascello provenienti dal ruolo farmacisti, non ancora valutati per l'avanzamento, sono inseriti nell'aliquota di valutazione, qualora siano stati inclusi i pari grado provenienti dal ruolo medici aventi la medesima anzianità da ufficiale in servizio permanente.

8. In fase di prima applicazione, a partire dalle aliquote di valutazione per l'anno 1999, sono inseriti, per l'avanzamento al grado di Ammiraglio di divisione o grado corrispondente, tutti i Contrammiragli dei Corpi di stato maggiore, genio navale ed armi navali, aventi le anzianità minime di grado previste per l'avanzamento a scelta dall'annessa tabella 2.

9. Fino a che non siano stati promossi tutti i Contrammiragli dei Corpi di cui al comma 8, aventi anzianità di grado antecedente alla data di entrata in vigore del presente decreto, verranno effettuate, in aggiunta alle promozioni a scelta, promozioni annuali ad anzianità pari alla differenza tra un quinto del totale delle promozioni attribuite nel quinquennio 1993-1997 e le promozioni a scelta previste per ciascun anno dall'annessa tabella 2, arrotondata per eccesso qualora inferiore all'unità.

10. Le disposizioni di cui all'articolo 27 si applicano agli ufficiali del Corpo di Stato Maggiore appartenenti ai corsi normali che hanno avuto inizio a partire dall'anno accademico 1996-1997. Per i sottotenenti di vascello dei ruoli normali provenienti dai corsi a nomina diretta ed aventi anzianità di grado anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto, il nuovo ordine di anzianità viene determinato ai sensi delle disposizioni vigenti all'atto della nomina.

11. Per l'anno 1998 sono fatti salvi gli effetti derivanti dall'applicazione dell'articolo 48, comma 7°, della legge 12 novembre 1955, n. 1137.

SEZIONE IV
AERONAUTICA MILITARE

Articolo 63
(Avanzamento. Regime transitorio)

1. Nelle aliquote di valutazione per l'anno 1999 e comunque fino all'anno 2005 per l'avanzamento a Colonnello del ruolo speciale delle armi dell'Arma aeronautica sono inclusi i tenenti colonnelli già valutati, giudicati idonei e non iscritti in quadro ed i tenenti colonnelli aventi un'anzianità di grado pari o superiore a 6 anni.

2. A decorrere dal quadro 1999 il numero di promozioni annuali al grado di Colonnello del ruolo speciale delle armi dell'Arma aeronautica non può essere inferiore a 5 unità.

3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 60, comma 4, in fase di prima applicazione e comunque fino al 2005, per il ruolo normale del Corpo del genio aeronautico il numero di promozioni annue a scelta è ripartito tra i ruoli in esso confluiti, secondo le proporzioni esistenti nei ruoli e nei gradi di provenienza.

4. Per l'anno 1999 nelle aliquote di valutazione per la formazione dei quadri di avanzamento ai gradi di Generale e di Colonnello del ruolo normale del Corpo del genio aeronautico sono compresi, oltre agli ufficiali già valutati per l'avanzamento, gli ufficiali non ancora valutati che precedono nel nuovo ruolo i pari grado già valutati nei ruoli di provenienza.

5. Per l'anno 1999 nelle aliquote di valutazione per avanzamento dei capitani e dei maggiori del ruolo normale del Corpo del genio aeronautico sono inclusi gli ufficiali che sarebbero stati valutati nei ruoli di provenienza ai sensi della pregressa normativa nonché gli ufficiali che li precedono nel nuovo ruolo.

6. E' consentito il transito, per concorso per titoli ed esami, degli ufficiali appartenenti ai ruoli ad esaurimento del Genio Aeronautico ruolo ingegneri, del Corpo di Commissariato ruolo commissari e del Corpo sanitario aeronautico nei corrispondenti ruoli normali secondo le modalità di cui ai commi 7 e 8 dell'articolo 39. Nei confronti dei predetti ufficiali si applica il comma 9 del medesimo articolo.

Articolo 64
(Avanzamento. Disposizioni varie)

1. Nel periodo transitorio e comunque fino al 2005, la permanenza nel grado di tenente ai fini dell'avanzamento al grado superiore è progressivamente aumentata secondo le modalità riportate nella tabella "C" annessa al presente decreto.

2. Nel periodo transitorio, il numero annuale delle promozioni al grado di Maggiore, per ciascun ruolo, è fissato in tante unità quanti sono i Capitani inseriti in aliquota di avanzamento.

3. Nel periodo transitorio, i Maggiori dei ruoli speciali devono aver compiuto quattro anni di anzianità nel grado per essere promossi al grado superiore.

4. I Brigadier Generali ed i Colonnelli del ruolo normale del Corpo del genio aeronautico, provenienti dai ruoli chimici e fisici del genio aeronautico, fino al 31 dicembre 2007 mantengono il limite di età previsto per il rispettivo grado nel ruolo di provenienza.

5. Fino all'emanazione del decreto ministeriale di cui al comma 1 dell'articolo 19, restano validi, ai fini dell'avanzamento, gli esami ed i corsi previsti dalla pregressa normativa, ad esclusione della frequenza del corso superiore della scuola di guerra aerea per gli ufficiali del ruolo naviganti normale.

CAPO II
NORME FINALI

Articolo 65
(Aspettativa per riduzione quadri. Disposizioni varie)

1. Al comma 1 dell'articolo 7 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, le parole "della durata massima di anni due a cominciare dagli ufficiali più anziani in ruolo" sono sostituite dalle seguenti: "dell'ufficiale anagraficamente più anziano ed, a parità di età, dell'ufficiale meno anziano nel grado, se colonnello, ovvero dell'ufficiale più anziano in grado ed, a parità di anzianità, dell'ufficiale anagraficamente più anziano, se generale.".

2. Alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 5 della legge 8 agosto 1990, n. 231, prima delle parole "ai tenenti colonnelli e gradi corrispondenti " sono inserite le seguenti: "ai maggiori ed ".

3. Alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 5 della legge 8 agosto 1990, n. 231, prima delle parole "ai colonnelli e gradi corrispondenti " sono inserite le seguenti: "ai tenenti colonnelli ed ".

4. Agli ufficiali generali o ammiragli di cui al comma 4 dell'articolo 37 è attribuita una speciale indennità commisurata a quella definita per le massime cariche della Pubblica Amministrazione in attuazione di quanto disposto dalla legge 15 marzo 1997, n. 59.

5. Per le immissioni in ruolo degli ufficiali si tiene conto delle vacanze complessive esistenti nei ruoli normali e speciali di ciascuna Forza Armata.

6. All'articolo 2, comma 1, della legge 5 luglio 1952, n. 989, alle parole "muniti del brevetto di pilota militare" sono aggiunte le seguenti: "o del brevetto di navigatore militare" ed alle parole "come ufficiali piloti" sono aggiunte le seguenti: "o come ufficiali navigatori".

7. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge 19 maggio 1986, n. 224, è sostituito dal seguente:
"1. Gli ufficiali di complemento dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, sono reclutati mediante corsi di pilotaggio aereo o corsi per navigatori militari, indetti dal Ministro della Difesa.".

8. Ai fini della determinazione delle anzianità minime di grado richieste per l'inclusione nelle aliquote di valutazione, si fa riferimento all'anno solare di conferimento del grado rivestito.

9. Qualora il conferimento delle promozioni annuali determini, nel grado di colonnello o di generale di un determinato ruolo, eccedenze rispetto agli organici di legge, salvo quanto disposto dall'articolo 8, comma 3, della legge 27 dicembre 1990, n. 404, il collocamento in aspettativa per riduzione di quadri viene effettuato solo nel caso in cui la predetta eccedenza non possa essere assorbita nelle dotazioni complessive di tale grado fissate per ogni Forza Armata dal presente decreto. Qualora si determinino eccedenze in più ruoli di una Forza Armata non totalmente riassorbibili, è collocato in aspettativa per riduzione di quadri, se colonnello, l'ufficiale dei predetti ruoli anagraficamente più anziano ed, a parità di età, l'ufficiale meno anziano nel grado ovvero, se generale, l'ufficiale più anziano in grado ed, a parità di anzianità, l'ufficiale anagraficamente più anziano.

10. Sono considerati in soprannumero agli organici gli ufficiali che ricoprano le cariche di Ministro o di Sottosegretario di Stato o che siano distaccati presso Forze di Polizia ad ordinamento militare ovvero impiegati per esigenze di altre Amministrazioni dello Stato, nonché il personale di cui all'articolo 4 del R.D. 15 settembre 1897, n. 421, ed all'articolo 15 del R.D. 16 giugno 1932, n. 840, e successive modificazioni ed integrazioni.

11. Il collocamento in soprannumero degli ufficiali di cui al comma 10 ha luogo il 1° luglio di ogni anno in corrispondenza del numero di ufficiali effettivamente assegnati alle destinazioni previste al predetto comma alla data del 30 giugno dello stesso anno. I contingenti massimi di personale da collocare in soprannumero sono stabiliti con decreto del Ministro della Difesa, di concerto con il Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

12. Le funzioni di cui agli articoli 19 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, e 95 del Regio Decreto 23 maggio

1924, n. 827, possono essere espletate anche dai Sottotenenti di Vascello del Corpo delle Capitanerie di Porto che abbiano maturato almeno tre anni di anzianità di grado.

13. Ai fini dell'impiego e in relazione alle esigenze di servizio, gli ufficiali appartenenti ai ruoli della Marina Militare possono essere ripartiti in specialità con determinazione ministeriale. Nei bandi di concorso i posti messi a concorso possono essere ripartiti tra le varie specialità. Per il Corpo delle Capitanerie di Porto le determinazioni ministeriali sono adottate d'intesa con il Ministro dei Trasporti e della Navigazione.

14. In relazione alle prevedibili esigenze di impiego di ciascuna Forza Armata, gli ufficiali dei Corpi tecnici e logistici sono ammessi ai corsi dell'Istituto Superiore di Stato Maggiore Interforze secondo le procedure previste dall'articolo 4 del decreto legislativo emanato in applicazione della legge 27 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni.

Articolo 66
(Vantaggi di carriera)

1. Il vantaggio di carriera di cui alla tabella n. 4, quadro II della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, conseguibile a seguito del superamento del Corso di Stato Maggiore, non sarà più concesso a partire dal Corso di Stato Maggiore che avrà inizio nell'anno 2001. Per gli ufficiali che frequenteranno il corso che avrà inizio nell'anno 1998, il predetto vantaggio di carriera sarà attribuito con le modalità di cui alla citata tabella e nella misura massima corrispondente ad una rideterminazione di anzianità non superiore a due anni. Per gli ufficiali che frequenteranno i corsi che avranno inizio negli anni 1999 e 2000, il predetto vantaggio di carriera sarà attribuito con le modalità di cui alla citata tabella e nella misura massima corrispondente ad una rideterminazione di anzianità non superiore a un anno.

2. Il vantaggio di carriera di cui alla tabella n. 4, quadri I e II, della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, conseguibile a seguito della frequenza del Corso Superiore di Stato Maggiore o dell'equipollente Corso Superiore di Stato Maggiore Interforze, non sarà più concesso a partire dal Corso che avrà inizio nell'anno 1999.

3. Il vantaggio di carriera di cui alla tabella n. 4, quadro IV della legge 12 novembre 1955, n. 1137 e successive modificazioni, previsto per gli ufficiali medici che conseguono una delle specializzazioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1978, e successive modificazioni, non sarà più concesso a partire dai corsi che avranno inizio nell'anno 1999.

4. A partire dal Corso Superiore di Stato Maggiore o dell'equipollente Corso Superiore di Stato Maggiore Interforze, che avrà inizio nell'anno 1999 non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 6, 7 e 8 della legge 28 aprile 1976, n. 192.

Articolo 67
(Suddivisione dei ruoli in specialità)

1. Ai fini dell'impiego e in relazione alle esigenze di servizio, gli ufficiali appartenenti ai ruoli dell'Aeronautica Militare possono essere ripartiti in specialità con determinazione ministeriale. Nei bandi di concorso i posti messi a concorso possono essere ripartiti tra le varie specialità.

2. E' istituita la specialità di navigatore militare nel ruolo naviganti speciale in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica.

3. Gli ufficiali dell'Arma aeronautica ruolo naviganti speciale, in possesso del brevetto di navigatore militare sono equiparati agli effetti giuridici ed economici agli ufficiali dell'Arma aeronautica ruolo naviganti speciale, in possesso del brevetto di pilota militare.

4. Le disposizioni contenute nei commi 2, 3 e 4 dell'articolo 3 e nel comma 1 dell'articolo 7 della legge 19 maggio 1986, n. 224, nonché agli articoli 4, 5, 6, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 della stessa legge si applicano, per le parti di rispettiva competenza, anche a tutto il personale reclutato mediante corsi per navigatori militari.

5. Nella legge 19 maggio 1986, n. 224, alle parole "pilota", "pilota militare", "corsi di pilotaggio", "attitudine al pilotaggio", "brevetto di pilota di aeroplano" e "brevetto di pilota militare", sono aggiunte, rispettivamente, le parole "navigatore", "navigatore militare", "corsi di navigatori", "attitudine ad espletare mansioni di navigatore" e "brevetto di navigatore militare".

6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il numero degli ufficiali navigatori di complemento dell'Aeronautica Militare, da mantenere annualmente in servizio, è portato in detrazione del numero massimo degli ufficiali piloti di complemento dell'Aeronautica Militare ammessi al trattenimento in servizio ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della legge 19 maggio 1986, n. 224.

Articolo 68
(Disposizioni varie)

1. Fermi restando gli organici complessivi dei ruoli ed il numero di promozioni annuali previste dal presente decreto, potrà essere disposta, senza oneri aggiuntivi, con decreto del Ministro della Difesa di concerto con il Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, l'unificazione dei Corpi sanitari delle Forze Armate, non appena attuate le disposizioni previste nei decreti legislativi di ristrutturazione dell'organizzazione della Difesa previsti dalla legge 27 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Fermo restando il volume organico complessivo ed il numero delle promozioni annuali previsti dal presente Decreto, nell'ambito delle disposizioni attuative dei Decreti Legislativi di ristrutturazione dell'organizzazione della Difesa emanati in applicazione della legge 27 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni ed integrazioni, potrà essere disposta, senza oneri aggiuntivi, con decreto del Ministro della Difesa di concerto con il Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, l'unificazione di ruoli omologhi preposti a funzioni similari delle Forze Armate o il trasferimento di funzioni da un ruolo ad un altro anche di Forza Armata diversa. Le dotazioni organiche dei singoli ruoli di Forza Armata risultate in eccedenza al termine della suddetta unificazione o trasferimento di funzioni potranno essere ripartite tra i ruoli delle Forze Armate o riassegnate secondo necessità, con Decreto del Ministro della Difesa, di concerto con il Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, emanato, senza oneri aggiuntivi, ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

3. Fermi restando gli organici complessivi dei ruoli ed il numero di promozioni annuali previsti dal presente decreto, potrà essere disposta, senza oneri

aggiuntivi, con decreto del Ministro della Difesa, di concerto con il Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, l'unificazione tra Corpi di una Forza Armata, prevedendo analoghi profili di carriera.

4. Ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro della Difesa, di concerto con il Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, fermi restando gli organici complessivi previsti per ciascuna Forza Armata dal presente decreto ed i profili di carriera tra ruoli omologhi preposti a funzioni similari, potranno essere apportate modifiche, senza oneri aggiuntivi, alle dotazioni organiche dei singoli ruoli di ogni Forza Armata, al fine di adeguarne le disponibilità alle effettive esigenze operative, anche a seguito dell'attuazione dei predetti decreti legislativi di ristrutturazione dell'organizzazione della Difesa.

5. Relativamente al Corpo delle Capitanerie di Porto, i decreti ministeriali di cui ai commi 2 e 3 sono adottati d'intesa con il Ministro dei Trasporti e della Navigazione.

6. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è emanato con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, un testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di reclutamento, stato giuridico ed avanzamento degli ufficiali.

Articolo 69
(Norme concernenti i cappellani militari)

1. La tabella organica dei cappellani militari in servizio permanente annessa alla legge 1° giugno 1961, n. 512, modificata dalla legge 22 novembre 1973, n. 873, è così sostituita:
a) terzi cappellani militari capi: n. 9;
b) secondi e primi cappellani militari capi, cappellani militari capi e cappellani militari addetti n. 190.

2. Le modalità di avanzamento ed il numero di promozioni annuali dei cappellani militari sono indicati nell'annessa tabella 7.

3. Alla data di entrata in vigore del presente decreto è istituito il ruolo ad esaurimento dei cappellani militari. I cappellani militari di complemento e della riserva in servizio alla data del 31 dicembre 1997 sono iscritti nel ruolo ad esaurimento.

4. Nel limite delle vacanze esistenti nell'organico complessivo dei cappellani militari addetti e dei cappellani militari capi, i cappellani militari di cui al comma 3 sono immessi annualmente in servizio permanente, qualora abbiano svolto almeno due anni di servizio in qualità di cappellani militari addetti, previo giudizio di idoneità dell'Ordinario Militare da emettersi sulla base della documentazione caratteristica e del fascicolo matricolare del personale interessato. Dalla data di immissione nel predetto ruolo essi cessano di appartenere alla categoria del congedo e transitano in quella del servizio permanente di cui alla parte IV della legge 1° giugno 1961, n. 512, e successive modificazioni.

5. Il limite di età per la cessazione dal servizio permanente dei cappellani militari di cui al comma 3 è di 62 anni, fermo restando quanto disposto dall'articolo 8 della legge 1° giugno 1961, n. 512.

6. Al comma 2° dell'articolo 2 della legge 1° giugno 1961, n. 512, le parole : "al gradi di generale di brigata" sono sostituite dalle seguenti : "al grado di maggior generale" e le parole : "al grado di tenente colonnello" sono sostituite dalle seguenti: "al grado di brigadier generale".

7. Al comma 1° dell'articolo 15 della legge 1° giugno 1961, n. 512, dopo le parole : "dai seguenti gradi:" sono aggiunte le seguenti : "terzo cappellano militare capo, assimilato di rango al grado di colonnello; secondo cappellano militare capo, assimilato di rango al grado di tenente colonnello.".

8. Al comma 1° dell'articolo 28 della legge 1° giugno 1961, n. 512, e successive modificazioni, le parole : "un anno " e "40° anno di età" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "almeno due anni" e "50° anno di età" e dopo lo stesso comma 1 è aggiunto il seguente :
" La nomina a cappellano militare addetto in servizio permanente è conferita, altresì, agli allievi cappellani militari che abbiano superato il prescritto ciclo di formazione per l'ordinazione sacerdotale presso il relativo Istituto, abbiano

svolto almeno due anni di servizio in qualità di cappellani militari addetti di complemento, siano riconosciuti idonei a giudizio dell'ordinario Militare e non abbiano compiuto il 50° anno di età.".

9. Dopo il comma 1° dell'articolo 65 della legge 1° giugno 1961, n. 512 è aggiunto il seguente:
   " I cappellani militari addetti di complemento che, dopo aver prestato due anni di servizio continuativo, abbiano inoltrato domanda di transito nel servizio permanente ai sensi dell'articolo 28, qualora non siano riconosciuti idonei a giudizio dell'Ordinario Militare, cessano definitivamente dal servizio.".

10. Fermo restando l'organico fissato dall'articolo 2 della legge 1° giugno 1961, n. 512, possono essere effettuate nuove designazioni agli uffici di Vicario Generale Militare e di Ispettore all'atto della nomina dell'Ordinario Militare. Entro sei mesi dalla predetta nomina il Vicario Generale Militare e gli Ispettori non confermati ai predetti uffici vengono collocati in aspettativa per riduzione di quadri con gli stessi effetti giuridico-economici previsti per gli ufficiali pari grado delle Forze Armate.

Articolo 70
(Norme che si applicano al personale delle Forze Armate)

1. Non si applicano al personale delle Forze Armate:
   a) l'articolo 41 paragrafo A) lettere a), b) e c) della legge 8 luglio 1926, n. 1178;
   b) gli articoli 10, comma 1° n. 5), e le tabelle 1, 2 e 3 della legge 10 aprile 1954, n. 113;
   c) gli articoli 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 15 bis, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 54, 192 nonché il Titolo II capi VI, VII e VIII, il Titolo III e le tabelle 1, 2, 3 e 4 della legge 12 novembre 1955, n. 1137;
   d) l'articolo 10 della legge 26 gennaio 1963, n. 52;
   e) gli articoli 37, comma 7°, secondo periodo, e 46 della legge 20 settembre 1980, n. 574;
   f) gli articoli 54, 58, comma 2°, e 59, commi 2° e 3°, della legge 10 maggio 1983, n. 212;
   g) l'articolo 5 della legge 4 aprile 1985, n. 123;

h) gli articoli 32, commi 1, 2, 3, 3-bis, 4, 9-ter e quinquies, e 33 della legge 19 maggio 1986, n. 224;

i) l'articolo 5, comma 3, lettera b), secondo periodo, della legge 8 agosto 1990, n. 231;

j) gli articoli 1 comma 6, secondo periodo, e 13, comma 1, e le tabelle A, B e C della legge 27 dicembre 1990, n. 404;

2. Al personale di cui al comma 1 non si applica altresì ogni altra norma incompatibile con quelle contenute nel presente decreto.

3. Agli Ufficiali dell'Arma dei Carabinieri non si applicano le disposizioni di cui al comma 1.

Articolo 71
(Entrata in vigore)

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1998.

2. Alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo restano comunque validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base delle norme sull'avanzamento in vigore fino al 31 dicembre 1997.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1997

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

ANDREATTA, *Ministro della difesa*

CIAMPI, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

BURLANDO, *Ministro dei trasporti e della navigazione*

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

BASSANINI, *Ministro per la funzione pubblica*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

INDICE DELLE TABELLE

TABELLA 3 -	AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE EFFETTIVO DELL'AERONAUTICA
Quadro I	*Arma aeronautica ruolo naviganti normale.*
Quadro II	*Arma aeronautica ruolo normale delle armi.*
Quadro III	*Ruolo normale del Corpo del genio aeronautico.*
Quadro IV	*Ruolo normale del Corpo di commissariato aeronautico.*
Quadro V	*Ruolo normale del Corpo sanitario aeronautico.*
Quadro VI	*Arma aeronautica ruolo naviganti speciale.*
Quadro VII	*Arma aeronautica ruolo speciale delle armi.*
Quadro VIII	*Ruolo speciale del Corpo del genio aeronautico.*
Quadro IX	*Ruolo speciale del Corpo di commissariato.*
Quadro X	*Ruolo speciale del Corpo sanitario aeronautico.*
TABELLA 4 -	LIMITI DI ETA' PER LA CESSAZIONE DAL SERVIZIO PERMANENTE DEGLI UFFICIALI DELL'ESERCITO
TABELLA 5 -	LIMITI DI ETA' PER LA CESSAZIONE DAL SERVIZIO PERMANENTE DEGLI UFFICIALI DELLA MARINA
TABELLA 6 -	LIMITI DI ETA' PER LA CESSAZIONE DAL SERVIZIO PERMANENTE DEGLI UFFICIALI DELL'AERONAUTICA
TABELLA 7 -	AVANZAMENTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO ASSISTENZA SPIRITUALE
TABELLA A -	SUCCESSIONE GERARCHICA E CORRISPONDENZA DEI GRADI
TABELLA B -	SOTTOTENENTI DI VASCELLO. ANNI DI PERMANENZA NEL GRADO PER LA PROMOZIONE AD ANZIANITA'
TABELLA C -	TENENTI DELL'AERONAUTICA. ANNI DI PERMANENZA NEL GRADO PER LA PROMOZIONE AD ANZIANITA'

AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE

Tabella 1 ESERCITO

Quadro I. Ruolo normale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni

Grado	Organico	Forma di avanzamento al grado superiore	Anni di anzianità minima di grado richiesti per:		Periodi minimi richiesti per la valutazione		Titoli, esami, corsi richiesti	Promozioni a scelta al grado superiore
			Valutazione a scelta	Promozione ad anzianità	Comando o attribuzioni, Servizio	Imbarco		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
Tenente Generale	23[ab]	-	-	-	-	-	-	-
Maggiore Generale	48	scelta	3	-	-	-		3 o 4[c]
Brigadier Generale	127	scelta	2	-	-	-		8
Colonnello	560	scelta	4	-	-	-		18 o 19[d]
Tenente Colonnello	809	scelta	4[e] 6[f] 13[g]	-	4 anni di servizio nell'organizzazione centrale dell'area tecnico-operativa o nel Segretariato Generale o negli Alti comandi territoriali o nei comandi e reparti operativi o nell'organizzazione scolastica e addestrativa, di cui almeno 1 di comando di battaglione o di gruppo o comando equipollente, anche se compiuto tutto o in parte nel grado inferiore	-		22[h] 33 o 34[i] 15 o 16[j]
Maggiore	397	anzianità	-	4	-	-		-
Capitano	875	scelta anzianità	7	 10	3 anni di comando di compagnia o squadrone o batteria o incarico equipollente anche se compiuto tutto o in parte nel grado inferiore	-	aver conseguito il prescritto diploma di laurea	88 o 89[k]
Tenente	564	anzianità	-	5	3 anni di vice comandante di compagnia o squadrone o sottocomandante di batteria o incarico equipollente, anche se compiuto tutto o in parte nel grado inferiore	-		-
Sottotenente	-	anzianità	-	2	-	-	Superare il Corso di Applicazione	-

[a] Nell'organico è compreso il grado di Generale in servizio permanente effettivo

[b] Il Ministro della Difesa, con propria determinazione, potrà disporre il passaggio di una unità del volume organico al corrispondente grado dell'Arma dei trasporti e dei materiali

[c] Ciclo di 5 anni: 4 promozioni il primo, secondo, terzo e quarto anno, 3 promozioni il quinto anno

[d] Ciclo di 5 anni: 19 promozioni il primo, terzo e quinto anno, 18 promozioni il secondo e quarto anno

[e] I aliquota di valutazione: comprende i Tenenti Colonnelli aventi 4 e 5 anni di anzianità di grado

[f] II aliquota di valutazione: comprende i Tenenti Colonnelli aventi 6, 7 ed 8 anni di anzianità di grado

[g] III aliquota di valutazione: comprende i Tenenti Colonnelli aventi anzianità di grado pari o superiore a 13 anni

[h] Promozioni da attribuirsi ai Tenenti Colonnelli compresi nella I aliquota di valutazione

[i] Ciclo di 2 anni: 34 promozioni il primo anno, 33 promozioni il secondo anno, promozioni da attribuirsi ai Tenenti Colonnelli compresi nella II aliquota di valutazione

[j] Ciclo di 5 anni: 15 promozioni il primo, secondo, terzo e quarto anno, 16 promozioni il quinto anno; promozioni da attribuirsi ai Tenenti Colonnelli compresi nella III aliquota di valutazione

[k] Ciclo di 2 anni: 89 promozioni il primo anno, 88 promozioni il secondo anno

AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE

Tabella 1 ESERCITO

Quadro II: Ruolo normale dell'Arma dei trasporti e dei materiali

Grado	Organico	Forma di avanzamento al grado superiore	Anni di anzianità minima di grado richiesti per:		Periodi minimi richiesti per la valutazione		Titoli, esami, corsi richiesti	Promozioni a scelta al grado superiore
			Valutazione a scelta	Promozione ad anzianità	Comando o attribuzioni, Servizio	Imbarco		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
Tenente Generale	- [a]	-	-	-	-	-	-	-
Maggiore Generale	2	-	-	-	-	-	-	-
Brigadier Generale	11	scelta	-	-	-	-	-	1 ogni 3 anni [b]
Colonnello	75	scelta	5	-	-	-	-	1 o 2 [c]
Tenente Colonnello	135	scelta	6 [d] 8 [e] 15 [f]	-	4 anni di servizio nell'organizzazione centrale dell'area tecnico-operativa o nel Segretariato Generale o nei comandi operativi o nell'organizzazione dei servizi logistici o in Enti e reparti logistici, di cui almeno uno in comando di autogruppo/battaglione o di direzione di officina riparazione o incarico equipollente, anche se compiuto tutto o in parte nel grado inferiore	-	-	2 o 3 [g] 4 [h] 2 o 3 [i]
Maggiore	54	anzianità	-	4	-	-	-	-
Capitano	117	scelta anzianità	7	10	1 anno di comando di autoreparto e 2 anni di addetto alle lavorazioni o incarico equipollente, anche se compiuto tutto o in parte nel grado inferiore	-	Aver conseguito il prescritto diploma di laurea	12
Tenente	91	anzianità	-	6	3 anni di comando di plotone o di sezione recuperi e riparazione o incarico equipollente ovvero 3 anni complessivi negli incarichi di comandante di autosezione e di addetto alle lavorazioni permanendo almeno 1 anno in ciascuno di questi ultimi, anche se compiuto tutto o in parte nel grado inferiore	-	-	-
Sottotenente	-	anzianità	-	2	-	-	Superare il Corso di Applicazione	-

[a] Il volume organico è incrementato di una unità qualora il Ministro della Difesa, con propria determinazione, formi il quadro di avanzamento al grado di Tenente Generale. La predetta unità è sottratta al ruolo di cui al quadro I della presente tabella e sarà a quest'ultimo riportata in incremento all'atto della cessazione dal servizio del Tenente Generale di cui al presente quadro.

[b] Salvo il disposto dell'articolo 18 del presente decreto. Ciclo di 3 anni: 1 promozione il primo anno, nessuna promozione il secondo e terzo anno

[c] Ciclo di 3 anni: 1 promozione il primo e secondo anno, 2 promozioni il terzo anno

[d] I aliquota di valutazione: comprende i Tenenti Colonnelli aventi 6 e 7 anni di anzianità di grado

[e] II aliquota di valutazione: comprende i Tenenti Colonnelli aventi 8, 9 e 10 anni di anzianità di grado

[f] III aliquota di valutazione: comprende i Tenenti Colonnelli aventi anzianità di grado pari o superiore a 15 anni

[g] Ciclo di 5 anni: 2 promozioni il primo, terzo e quinto anno, 3 promozioni il secondo e quarto anno, promozioni da attribuirsi ai Tenenti Colonnelli compresi nella I aliquota di valutazione

[h] Promozioni da attribuirsi ai Tenenti Colonnelli compresi nella II aliquota di valutazione

[i] Ciclo di 5 anni: 2 promozioni il primo, terzo e quinto anno, 3 promozioni il secondo e quarto anno, promozioni da attribuirsi ai Tenenti Colonnelli compresi nella III aliquota di valutazione

AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE

Tabella 1 : ESERCITO

Quadro III: Ruolo normale del Corpo degli ingegneri dell'Esercito

Grado	Organico	Forma di avanzamento al grado superiore	Anni di anzianità minima di grado richiesti per:		Periodi minimi richiesti per la valutazione		Titoli, esami, corsi richiesti	Promozioni a scelta al grado superiore
			Valutazione a scelta	Promozione ad anzianità	Comando o attribuzioni, Servizio	Imbarco		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
Tenente Generale	1	-	-	-	-	-	-	-
Maggiore Generale	2	scelta	-	-	-	-	-	1 ogni 4 anni [a]
Brigadier Generale	8	scelta	2	-	-	-	-	1 ogni 2 anni [b]
Colonnello	59	scelta	5	-	-	-	-	1 o 2 [c]
Tenente Colonnello	118	scelta	6 [d] 8 [e] 15 [f]	-	4 anni di servizio nell'organizzazione centrale dell'area tecnico-operativa o nel Segretariato Generale o in una Direzione Generale tecnica o negli Enti dell'Area tecnico-industriale di cui almeno due nell'incarico non inferiore a quello di capo sezione o servizio o vice direttore di stabilimento o incarico equipollente, anche se compiuto tutto o in parte nel grado inferiore	-	-	2 [g] 3 o 4 [h] 2 [i]
Maggiore	47	anzianità	-	4	-	-	-	-
Capitano	103	scelta anzianità	7	10	3 anni di capo sezione o addetto di stabilimento, centro tecnico o incarico equipollente, anche se compiuto tutto o in parte nel grado inferiore	-	-	10 o 11 [j]
Tenente	66	anzianità	-	6	1 anno di servizio presso un reparto operativo o logistico, anche se compiuto tutto o in parte nel grado inferiore	-	Aver conseguito il diploma di laurea	-
Sottotenente	-	anzianità	-	2	-	-	-	-

[a] Salvo il disposto dell'articolo 18 del presente decreto Ciclo di 4 anni 1 promozione il primo anno nessuna promozione il secondo il terzo ed il quarto anno
[b] Salvo il disposto dell'articolo 18 del presente decreto Ciclo di 2 anni 1 promozione il primo anno nessuna promozione il secondo anno
[c] Ciclo di 5 anni 1 promozione il primo, terzo e quinto anno, 2 promozioni il secondo e quarto anno
[d] I aliquota di valutazione comprende i Tenenti Colonnelli aventi 6 e 7 anni di anzianità di grado
[e] II aliquota di valutazione comprende i Tenenti Colonnelli aventi 8, 9 e 10 anni di anzianità di grado
[f] III aliquota di valutazione comprende i Tenenti Colonnelli aventi anzianità di grado pari o superiore a 15 anni
[g] Promozioni da attribuirsi ai Tenenti Colonnelli compresi nella I aliquota di valutazione
[h] Ciclo di 3 anni 3 promozioni il primo anno, 4 promozioni il secondo e terzo anno, promozioni da attribuirsi ai Tenenti Colonnelli compresi nella II aliquota di valutazione
[i] Promozioni da attribuirsi ai Tenenti Colonnelli compresi nella III aliquota di valutazione
[j] Ciclo di 2 anni 10 promozioni il primo anno, 11 promozioni il secondo anno

AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE

Tabella 1 ESERCITO

Quadro IV: Ruolo normale del Corpo sanitario dell'Esercito

Grado	Organico	Forma di avanzamento al grado superiore	Anni di anzianità minima di grado richiesti per:		Periodi minimi richiesti per la valutazione		Titoli, esami, corsi richiesti	Promozioni a scelta al grado superiore
			Valutazione a scelta	Promozione ad anzianità	Comando o attribuzioni, Servizio	Imbarco		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maggiore Generale	1[a]	-	-	-	-	-	-	-
Brigadier Generale	10	scelta	-	-	-	-	-	1 ogni 4 anni [b]
Colonnello	106	scelta	6	-	-	-	-	1 o 2 [c]
Tenente Colonnello	255	scelta	6 [d] 8 [e] 15 [f]	-	4 anni di servizio nell'organizzazione centrale dell'area tecnico-operativa o nel Segretariato Generale o nei comandi operativi o nell'organizzazione scolastico-addestrativa o nell'organizzazione dei servizi logistici o presso strutture ospedaliere militari o incarico equipollente, anche se compiuto tutto o in parte nel grado inferiore	-	-	3 o 4 [g] 4 [h] 7 [i]
Maggiore	91	anzianità	-	4	-	-	-	-
Capitano	198	scelta anzianità	7	 10	3 anni di servizio presso reparti di truppa o comandi operativi nell'incarico di Dirigente del Servizio Sanitario o incarico equipollente, anche se compiuto tutto o in parte nel grado inferiore	-	-	20 o 21 [j]
Tenente	102	anzianità	-	4	-	-	Aver conseguito il diploma di laurea	-
Sottotenente	-	anzianità	-	4	-	-	-	-

[a] In caso di nomina a Direttore Generale o incarico corrispondente si effettua una promozione aggiuntiva

[b] Salvo il disposto dell'articolo 18 del presente decreto. Ciclo di 4 anni: 1 promozione il primo anno, nessuna promozione il secondo, il terzo ed il quarto anno

[c] Ciclo di 3 anni: 1 promozione il primo e secondo anno, 2 promozioni il terzo anno

[d] I aliquota di valutazione: comprende i Tenenti Colonnelli aventi 6 e 7 anni di anzianità di grado

[e] II aliquota di valutazione: comprende i Tenenti Colonnelli aventi 8, 9 e 10 anni di anzianità di grado

[f] III aliquota di valutazione: comprende i Tenenti Colonnelli aventi anzianità di grado pari o superiore a 15 anni

[g] Ciclo di 5 anni: 3 promozioni il primo, terzo e quinto anno, 4 promozioni il secondo e quarto anno, promozioni da attribuirsi ai Tenenti Colonnelli compresi nella I aliquota di valutazione

[h] Promozioni da attribuirsi ai Tenenti Colonnelli compresi nella II aliquota di valutazione

[i] Promozioni da attribuirsi ai Tenenti Colonnelli compresi nella III aliquota di valutazione

[j] Ciclo di 4 anni: 21 promozioni il primo anno, 20 promozioni il secondo, terzo e quarto anno

AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE

Tabella 1 : ESERCITO

Quadro V: Ruolo normale del Corpo di amministrazione e di commissariato dell'Esercito

Grado	Organico	Forma di avanzamento al grado superiore	Anni di anzianità minima di grado richiesti per:		Periodi minimi richiesti per la valutazione		Titoli, esami, corsi richiesti	Promozioni a scelta al grado superiore
			Valutazione a scelta	Promozione ad anzianità	Comando o attribuzioni, Servizio	Imbarco		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
Maggiore Generale	1[a]	-	-	-	-	-	-	-
Brigadier Generale	9	scelta	-	-	-	-	-	1 ogni 4 anni [b]
Colonnello	71	scelta	6	-	-		-	1 o 2 [c]
Tenente Colonnello	141	scelta	6 [d] 8 [e] 15 [f]	-	4 anni di servizio nell'organizzazione centrale dell'area tecnico-operativa o nel Segretariato Generale o nei comandi operativi o nell'organizzazione dei servizi logistici di cui almeno due nell'incarico di capo di un servizio o capo sezione di direzione o incarico equipollente, anche se compiuto tutto o in parte nel grado inferiore	-	-	2 o 3 [g] 3 o 4 [h] 2 o 3 [i]
Maggiore	54	anzianità	-	4	-	-	-	-
Capitano	117	scelta anzianità	7	10	3 anni di capo gestione del denaro o di addetto presso un ente di commissariato o di amministrazione o incarico equipollente, anche se compiuto tutto o in parte nel grado inferiore	-	Aver conseguito il prescritto diploma di laurea	12
Tenente	91	anzianità	-	6	3 anni di servizio presso un reparto operativo o reparto addestrativo nell'incarico di Capo del Servizio Amministrativo o Capo gestione del denaro o di addetto all'Ufficio logistico o incarico equipollente, anche se compiuto tutto o in parte nel grado inferiore	-	-	-
Sottotenente	-	anzianità	-	2	-	-	Superare il Corso di Applicazione	-

[a] In caso di nomina a Direttore Generale o incarico corrispondente si effettua una promozione aggiuntiva

[b] Salvo il disposto dell'articolo 18 del presente decreto. Ciclo di 4 anni: 1 promozione il primo anno, nessuna promozione il secondo, il terzo ed il quarto anno

[c] Ciclo di 4 anni: 1 promozioni il primo, secondo e terzo; 2 promozioni il quarto anno

[d] I aliquota di valutazione: comprende i Tenenti Colonnelli aventi 6 e 7 anni di anzianità di grado

[e] II aliquota di valutazione: comprende i Tenenti Colonnelli aventi 8, 9 e 10 anni di anzianità di grado

[f] III aliquota di valutazione: comprende i Tenenti Colonnelli aventi anzianità di grado pari o superiore a 15 anni

[g] Ciclo di 6 anni: 2 promozioni il primo, secondo, terzo, quarto e quinto anno, 3 promozioni il sesto anno: promozioni da attribuirsi ai Tenenti Colonnelli compresi nella I aliquota di valutazione

[h] Ciclo di 6 anni: 3 promozioni il primo anno, 4 promozioni il secondo, terzo, quarto, quinto e sesto anno: promozioni da attribuirsi ai Tenenti Colonnelli compresi nella II aliquota di valutazione

[i] Ciclo di 5 anni: 3 promozioni il primo, terzo e quinto anno, 2 promozioni il secondo e quarto anno, promozioni da attribuirsi ai Tenenti Colonnelli compresi nella III aliquota di valutazione

AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE

Tabella I ESERCITO
Quadro VI: Ruolo speciale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni

Grado	Organico	Forma di avanzamento al grado superiore	Anni di anzianità minima di grado richiesti per:		Periodi minimi richiesti per la valutazione		Titoli, esami, corsi richiesti	Promozioni a scelta al grado superiore
			Valutazione a scelta	Promozione ad anzianità	Comando o attribuzioni, Servizio	Imbarco		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
Colonnello	130	-	-	-	-	-	-	
Tenente Colonnello	985	scelta	7	-	4 anni di servizio nei comandi e reparti operativi o nell'organizzazione scolastica e addestrativa o nell'organizzazione centrale dell'area tecnico-operativa o negli Alti comandi Territoriali, anche se compiuto tutto o in parte nel grado inferiore	-	-	26 o 27 *
Maggiore	829	anzianità	-	5	-	-	-	-
Capitano	1604	scelta anzianità	8	 11	3 anni di comando di compagnia, squadrone o batteria o di istruttore nell'organizzazione scolastica e addestrativa o incarico equipollente, anche se compiuto tutto o in parte nel grado inferiore	-	-	148
Tenente	1125	anzianità	-	6	4 anni di comando di plotone, sezione o vice comandante di compagnia, sottocomandante di batteria o di istruttore nell'organizzazione scolastica e addestrativa o incarico equipollente, anche se compiuto tutto o in parte nel grado inferiore	-	-	-
Sottotenente	390	anzianità	-	2	-	-	Superare il Corso Applicativo	-

* Ciclo di 5 anni: 27 promozioni il primo terzo e quinto anno 26 promozioni il secondo e quarto anno

AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE

Tabella 1 : ESERCITO

Quadro VII: Ruolo speciale dell'Arma dei trasporti e materiali

Grado	Organico	Forma di avanzamento al grado superiore	Anni di anzianità minima di grado richiesti per:		Periodi minimi richiesti per la valutazione		Titoli, esami, corsi richiesti	Promozioni a scelta al grado superiore
			Valutazione a scelta	Promozione ad anzianità	Comando o attribuzioni, Servizio	Imbarco		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
Colonnello	12	-	-	-	-	-	-	
Tenente Colonnello	119	scelta	7	-	4 anni di servizio in reparti / Enti logistici o nei comandi operativi o nell'organizzazione dei servizi o nell'organizzazione centrale dell'area tecnico-operativa o incarico equipollente, anche se compiuto tutto o in parte nel grado inferiore	-	-	2 o 3*
Maggiore	101	anzianità	-	5	-	-	-	-
Capitano	195	scelta anzianità	8	11	1 anno di comando di autoreparto e 2 anni di addetto alle lavorazioni o incarico equipollente, anche se compiuto tutto o in parte nel grado inferiore	-	-	18
Tenente	137	anzianità	-	6	3 anni di comando di plotone o di sezione recupero o riparazione o incarico equipollente ovvero 3 anni complessivi negli incarichi di comandante di autosezione e di addetto alle lavorazioni permanendo almeno 1 anno in ciascuno di questi ultimi anche se compiuto tutto o in parte nel grado inferiore	-	-	-
Sottotenente	48	anzianità	-	2	-	-	Superare il Corso Applicativo	-

* Ciclo di 2 anni: 2 promozioni il primo anno 3 promozioni il secondo anno

AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE

Tabella 1 ESERCITO
Quadro VIII: Ruolo speciale del Corpo sanitario dell'Esercito

Grado	Organico	Forma di avanzamento al grado superiore	Anni di anzianità minima di grado richiesti per:		Periodi minimi richiesti per la valutazione		Titoli, esami, corsi richiesti	Promozioni a scelta al grado superiore
			Valutazione a scelta	Promozione ad anzianità	Comando o attribuzioni, Servizio	Imbarco		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Colonnello	3	-	-	-	-	-	-	
Tenente Colonnello	39	scelta	7	-	-	-	-	4 ogni 5 anni*
Maggiore	34	anzianità	-	5	-	-	-	-
Capitano	65	scelta anzianità	8	 11	-	-	-	6
Tenente	46	anzianità	-	6	-	-	-	-
Sottotenente	16	anzianità	-	2	-	-	Superare il Corso Applicativo	-

* Ciclo di 5 anni: 1 promozione il primo terzo e quinto anno nessuna promozione il secondo e quarto anno

AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE

Tabella 1 : ESERCITO

Quadro IX: Ruolo speciale del Corpo di amministrazione e di commissariato dell'Esercito

Grado	Organico	Forma di avanzamento al grado superiore	Anni di anzianità minima di grado richiesti per:		Periodi minimi richiesti per la valutazione		Titoli, esami, corsi richiesti	Promozioni a scelta al grado superiore
			Valutazione a scelta	Promozione ad anzianità	Comando o attribuzioni, Servizio	Imbarco		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
Colonnello	9	-	-	-	-	-	-	-
Tenente Colonnello	122	scelta	7	-	4 anni di servizio nei comandi operativi o nell'organizzazione dei servizi logistici o nell'organizzazione centrale dell'area tecnico-operativa o incarico equipollente, anche se compiuto tutto o in parte nel grado inferiore	-	-	2
Maggiore	105	anzianità	-	5	-	-	-	-
Capitano	204	scelta anzianità	8	11	3 anni di capo gestione del denaro o di addetto presso un ente di commissariato o di amministrazione o incarico equipollente, anche se compiuto tutto o in parte nel grado inferiore	-	-	18 o 19[a]
Tenente	143	anzianità	-	6	3 anni di servizio presso un reparto operativo o reparto addestrativo nell'incarico di Capo del Servizio Amministrativo o Capo gestione del denaro o di addetto all'Ufficio logistico o incarico equipollente, anche se compiuto tutto o in parte nel grado inferiore	-	-	-
Sottotenente	50	anzianità	-	2	-	-	Superare il Corso Applicativo	-

[a] Ciclo di 4 anni 18 promozioni il primo anno 19 promozioni il secondo terzo e quarto anno

AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE

Tabella 2 MARINA

Quadro I: Ruolo normale del Corpo di stato maggiore

Grado	Organico	Forma di avanzamento al grado superiore	Anni di anzianità minima di grado richiesti per:		Periodi minimi richiesti per la valutazione		Titoli, esami, corsi richiesti	Promozioni a scelta al grado superiore
			Valutazione a scelta	Promozione ad anzianità	Comando o attribuzioni specifiche	Imbarco		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ammiraglio di squadra	10[a]	-	-	-	-	-	-	-
Ammiraglio di divisione	17	scelta	3	-	-	-	-	1 o 2 [b]
Contrammiraglio	36	scelta	2	-	1 anno in comando di unità navale o di comando complesso navale o incarico equipollente [c].	-	-	3
Capitano di vascello	213	scelta	4	-	-	-	-	6
Capitano di fregata	327	scelta	4 [d] 6 [e] 13 [f]	-	1 anno in comando di unità navale, di squadriglia, di flottiglia, oppure 2 anni quale Comandante in seconda o capo reparto di unità navale o incarico equipollente [g].	2 anni [c h]	-	8 o 9 [i] 11 [j] 8 [k]
Capitano di corvetta	154	anzianità	-	4	-	-	-	-
Tenente di vascello	339	scelta anzianità	7	 10	1 anno in comando di unità navale o incarico equipollente.	4 anni [h]	superare i corsi prescritti	34 o 35 [l]
Sottotenente di vascello	218	anzianità	-	5	-	3 anni [c]	conseguire la laurea	-
Guardiamarina	-	anzianità	-	2	-	-	superare gli esami prescritti	-

[a] Nell'organico è compreso il grado di Ammiraglio in servizio permanente effettivo

[b] Ciclo di 3 anni: 2 promozioni il primo e terzo anno, 1 promozione il secondo anno

[c] Il periodo può essere svolto in tutto o in parte nel grado immediatamente inferiore

[d] I aliquota di valutazione: comprende i Capitani di Fregata aventi 4 e 5 anni di anzianità di grado

[e] II aliquota di valutazione: comprende i Capitani di Fregata aventi 6, 7 e 8 anni di anzianità di grado

[f] III aliquota di valutazione: comprende i Capitani di Fregata aventi anzianità di grado pari o superiore a 13 anni

[g] Il periodo può essere compiuto, nel limite massimo di 1 anno, nel grado immediatamente inferiore

[h] Compreso il periodo di comando o attribuzioni specifiche

[i] Ciclo di 5 anni: 9 promozioni il primo, terzo e quinto anno, 8 promozioni il secondo e quarto anno: promozioni da attribuirsi ai Capitani di Fregata compresi nella I aliquota di valutazione

[j] Promozioni da attribuirsi ai Capitani di Fregata compresi nella II aliquota di valutazione

[k] Promozioni da attribuirsi ai Capitani di Fregata compresi nella III aliquota di valutazione

[l] Ciclo di 3 anni: 34 promozioni il primo anno ed il terzo anno, 35 promozioni il secondo anno

AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE

Tabella 2 MARINA

Quadro II: Ruolo normale del Corpo del genio navale

Grado	Organico	Forma di avanzamento al grado superiore	Anni di anzianità minima di grado richiesti per:		Periodi minimi richiesti per la valutazione		Titoli, esami, corsi richiesti	Promozioni a scelta al grado superiore
			Valutazione a scelta	Promozione ad anzianità	Comando o attribuzioni specifiche	Imbarco		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
Ammiraglio Ispettore capo	1	-	-	-	-	-	-	-
Ammiraglio Ispettore	4	scelta	-	-	-	-	-	1 ogni 4 anni [a]
Contrammiraglio	8	scelta	2	-	-	-	-	3 ogni 4 anni [b]
Capitano di vascello	58	scelta	5	-	1 anno quale direttore di Ente tecnico o Stabilimento tecnico o incarico equipollente.	-	-	1 o 2 [c]
Capitano di fregata	120	scelta	6 [d] 8 [e] 15 [f]	-	1 anno quale vice direttore di un Ente tecnico o Stabilimento tecnico o incarico equipollente.	-	-	2 o 3 [g] 3 o 4 [h] 2 [i]
Capitano di corvetta	48	anzianità	-	4	18 mesi quale Direttore di Macchina di unità navale o incarico equipollente.	18 mesi [j]	-	-
Tenente di vascello	104	scelta anzianità	7	10	1 anno quale Direttore di Macchina di unità navale o incarico equipollente.	3 anni [k]	superare gli esami prescritti	10 o 11 [l]
Sottotenente di vascello	67	anzianità	-	6 [m]	-	18 mesi [n]	conseguire la laurea	-
Guardiamarina	-	anzianità	-	2	-	-	superare gli esami prescritti	-

[a] Salvo il disposto dell'articolo 18 del presente decreto

[b] Ciclo di 4 anni: 1 promozione il primo, terzo e quarto anno, nessuna promozione il secondo anno

[c] Ciclo di 3 anni: 2 promozioni il primo e terzo anno, 1 promozione il secondo anno

[d] I aliquota di valutazione: comprende i Capitani di Fregata aventi 6 e 7 anni di anzianità di grado

[e] II aliquota di valutazione: comprende i Capitani di Fregata aventi 8, 9 e 10 anni di anzianità di grado

[f] III aliquota di valutazione: comprende i Capitani di Fregata aventi anzianità di grado pari o superiori a 15 anni

[g] Ciclo di 3 anni: 3 promozioni il primo anno, 2 promozioni il secondo e terzo anno, promozioni da attribuirsi ai Capitani di Fregata compresi nella I aliquota di valutazione

[h] Ciclo di 2 anni: 3 promozioni il primo anno, 4 promozioni il secondo anno, promozioni da attribuirsi ai Capitani di Fregata compresi nella II aliquota di valutazione: 3 promozioni il primo anno 4 promozioni il secondo anno

[i] Promozioni da attribuirsi ai Capitani di Fregata compresi nella III aliquota di valutazione

[j] Compreso il periodo di comando e attribuzioni specifiche

[k] Compreso il periodo di comando o attribuzioni specifiche

[l] Ciclo di 3 anni: 11 promozioni il primo e terzo anno, 10 promozioni il secondo anno

[m] In considerazione di quanto previsto dall'articolo 68, comma 3, e comunque fino al 2005 l'anzianità minima richiesta per l'avanzamento dei Sottotenenti di Vascello è di 5 anni

[n] Il periodo può essere svolto in tutto o in parte nel grado inferiore

AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE

Tabella 2 MARINA

Quadro III: Ruolo normale del Corpo delle armi navali

Grado	Organico	Forma di avanzamento al grado superiore	Anni di anzianità minima di grado richiesti per:		Periodi minimi richiesti per la valutazione		Titoli, esami, corsi richiesti	Promozioni a scelta al grado superiore
			Valutazione a scelta	Promozione ad anzianità	Comando o attribuzioni specifiche	Imbarco		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
Ammiraglio Ispettore capo	1	-	-	-	-	-	-	-
Ammiraglio Ispettore	2	scelta	-	-	-	-	-	1 ogni 4 anni [a]
Contrammiraglio	5	scelta	2	-	-	-	-	1 ogni 2 anni [b]
Capitano di vascello	36	scelta	5	-	1 anno quale direttore di ente tecnico o stabilimento tecnico o incarico equipollente.	-	-	1
Capitano di fregata	75	scelta	6 [c] 8 [d] 15 [e]	-	1 anno quale vice direttore di ente tecnico o stabilimento tecnico o incarico equipollente.	-	-	1 o 2 [f] 2 o 3 [g] 1 o 2 [h]
Capitano di corvetta	30	anzianità	-	4	-	-	-	-
Tenente di vascello	65	scelta anzianità	7	10	1 anno come capo reparto di unità navale o incarico equipollente-	3 anni [i]	superare gli esami prescritti	6 o 7 [j]
Sottotenente di vascello	42	anzianità	-	6 [k]	-	18 mesi [l]	conseguire la laurea	-
Guardiamarina	-	anzianità	-	2	-	-	superare gli esami prescritti	-

[a] Salvo il disposto dell'articolo 18 del presente decreto.
[b] Salvo il disposto dell'articolo 18 del presente decreto.
[c] I aliquota di valutazione: comprende i Capitani di Fregata aventi 6 e 7 anni di anzianità di grado
[d] II aliquota di valutazione: comprende i Capitani di Fregata aventi 8, 9 e 10 anni di anzianità di grado.
[e] III aliquota di valutazione: comprende i Capitani di Fregata aventi anzianità di grado pari o superiori a 15 anni.
[f] Ciclo di 2 anni; 1 promozione il primo anno; 2 promozioni il secondo anno; promozioni da attribuirsi ai Capitani di Fregata compresi nella I aliquota di valutazione.
[g] Ciclo di 5 anni: 3 promozioni il primo anno; 2 promozioni il secondo, terzo, quarto e quinto anno; promozioni da attribuirsi ai Capitani di Fregata compresi nella II aliquota di valutazione.
[h] Ciclo di 3 anni: 1 promozione il primo e terzo anno; due promozioni il secondo anno; promozioni da attribuirsi ai Capitani di Fregata compresi nella III aliquota di valutazione.
[i] Compreso il periodo di comando o attribuzione specifiche.
[j] Ciclo di 3 anni: 6 promozioni il primo anno; 7 promozioni il secondo e terzo anno.
[k] In considerazione di quanto previsto dall'articolo 68, comma 3, e comunque fino al 2005 l'anzianità minima richiesta per l'avanzamento dei Sottotenenti di Vascello è di 5 anni.
[l] Il periodo può essere svolto in tutto o in parte nel grado inferiore.

AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE

Tabella 2 - MARINA

Quadro IV: Ruolo normale del Corpo sanitario

Grado	Organico	Forma di avanzamento al grado superiore	Anni di anzianità minima di grado richiesti per: Valutazione a scelta	Promozione ad anzianità	Periodi minimi richiesti per la valutazione: Comando o attribuzioni specifiche	Imbarco	Titoli, esami, corsi richiesti	Promozioni a scelta al grado superiore
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ammiraglio Ispettore	1 [a]		-	-	-	-	-	-
Contrammiraglio	5	scelta	-	-	1 anno quale direttore di ospedale o incarico equipollente [b].	-	-	1 ogni 4 anni [c]
Capitano di vascello	36	scelta	6	-	-	-	-	2 ogni 3 anni [d]
Capitano di fregata	66	scelta	6 [e] 8 [f] 15 [g]	-	1 anno quale vice direttore di ospedale o incarico equipollente.	-	-	1 o 2 [h] 2 [i] 1 [j]
Capitano di corvetta	26	anzianità	-	4	-	-	-	-
Tenente di vascello	56	scelta anzianità	7	 10	-	18 mesi	superare i corsi e gli esami prescritti	5 o 6 [k]
Sottotenente di vascello	29	anzianità	-	4	-	18 mesi [l]	conseguire la laurea	-
Guardiamarina	-	anzianità	-	4	-	-	superare gli esami prescritti	-

[a] In caso di nomina a Direttore Generale o incarico corrispondente si effettua una promozione aggiuntiva

[b] Il periodo può essere svolto in tutto o in parte nel grado immediatamente inferiore.

[c] Salvo il disposto dell'articolo 18 del presente decreto.

[d] Ciclo di tre anni: 1 promozione il primo e terzo anno, nessuna promozione il secondo anno.

[e] I aliquota di valutazione: comprende i Capitani di Fregata aventi 6 e 7 anni di anzianità di grado

[f] II aliquota di valutazione: comprende i Capitani di Fregata aventi 8, 9 e 10 anni di anzianità di grado.

[g] III aliquota di valutazione: comprende i Capitani di Fregata aventi anzianità di grado pari o superiori a 15 anni

[h] Ciclo di 4 anni: 1 promozione il primo, terzo e quarto anno; 2 promozioni il secondo anno; promozioni da attribuirsi ai Capitani di Fregata compresi nella I aliquota di valutazione

[i] Promozioni da attribuirsi ai Capitani di Fregata compresi nella II aliquota di valutazione.

[j] Promozioni da attribuirsi ai Capitani di Fregata compresi nella III aliquota di valutazione.

[k] Ciclo di 5 anni: 6 promozioni il primo, terzo, quarto e quinto anno; 5 promozioni il secondo anno

[l] Il periodo può essere svolto in tutto o in parte nel grado inferiore.

AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE

Tabella 2 MARINA

Quadro V: Ruolo normale del Corpo di commissariato

Grado	Organico	Forma di avanzamento al grado superiore	Anni di anzianità minima di grado richiesti per:		Periodi minimi richiesti per la valutazione		Titoli, esami, corsi richiesti	Promozioni a scelta al grado superiore
			Valutazione a scelta	Promozione ad anzianità	Comando o attribuzioni specifiche	Imbarco		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ammiraglio Ispettore	1 [a]		-	-	-	-	-	-
Contrammiraglio	6	scelta	-	-	-	-	-	1 ogni 4 anni [b]
Capitano di vascello	41	scelta	6	-	1 anno come direttore di commissariato o incarico equipollente.	-	-	3 ogni 4 anni [c]
Capitano di fregata	75	scelta	6 [d] 8 [e] 15 [f]	-	1 anno come vice direttore di commissariato o incarico equipollente.	-	-	1 o 2 [g] 2 o 3 [h] 1 [i]
Capitano di corvetta	30	anzianità	-	4	-		-	-
Tenente di vascello	64	scelta anzianità	7	10	1 anno come capo reparto logistico di unità navale o incarico equipollente-	2 anni [j,k]	superare gli esami prescritti	6 o 7 [l]
Sottotenente di vascello	50	anzianità	-	6	-	2 anni [m]	conseguire la laurea	-
Guardiamarina	-	anzianità	-	2	-	-	superare gli esami prescritti	-

[a] In caso di nomina a Direttore Generale o incarico corrispondente si effettua una promozione aggiuntiva
[b] Salvo il disposto dell'articolo 18 del presente decreto.
[c] Ciclo di quattro anni: 1 promozione il primo, secondo e quarto nessuna promozione il terzo anno
[d] I aliquota di valutazione: comprende i Capitani di Fregata aventi 6 e 7 anni di anzianità di grado
[e] II aliquota di valutazione comprende i Capitani di Fregata aventi 8, 9 e 10 anni di anzianità di grado
[f] III aliquota di valutazione: comprende i Capitani di Fregata aventi anzianità di grado pari o superiori a 15 anni
[g] Ciclo di 2 anni. 2 promozioni il primo anno, 1 promozione il secondo.
[h] Ciclo di 5 anni: 2 promozioni il primo, secondo, quarto e quinto anno; 3 promozioni il terzo anno
[i] Promozioni da attribuirsi ai Capitani di Fregata compresi nella III aliquota di valutazione.
[j] Compreso il periodo di comando o attribuzioni specifiche
[k] Il periodo può essere svolto in parte nel grado immediatamente inferiore
[l] Ciclo di 5 anni: 7 promozioni il primo, terzo e quinto anno; 6 promozioni il secondo e quarto anno
[m] Il periodo può essere svolto in tutto o in parte nel grado inferiore

AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE

Tabella 2 MARINA

Quadro VI: Ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto

Grado	Organico	Forma di avanzamento al grado superiore	Anni di anzianità minima di grado richiesti per:		Periodi minimi richiesti per la valutazione		Titoli, esami, corsi richiesti	Promozioni a scelta al grado superiore
			Valutazione a scelta	Promozione ad anzianità	Comando o attribuzioni specifiche	Imbarco		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ammiraglio Ispettore	4	-	-	-	-	-	-	-
Contrammiraglio	15	scelta	-	-	-	-	-	4 ogni 5 anni[a]
Capitano di vascello	109	scelta	5	-	[illegible] come direttore marittimo o comandante di un [illegible]partimento marittimo o incarico equipollente	-	-	2
Capitano di fregata	185	scelta	6[b] 8[c] 15[d]	-	[illegible] come comandante di un compartimento maritti[illegible] incarico equipollente.	-	-	4 o 5[e] 5 o 6[f] 2 o 3[g]
Capitano di corvetta	75	anzianità	-	4	-	-	-	-
Tenente di vascello	164	scelta anzianità	7	10	1 anno come capo di ufficio circondariale marittimo o incarico equipollente	-	superare gli esami prescritti	16 o 17[h]
Sottotenente di vascello	128	anzianità	-	6	18 mesi di servizio presso una capitaneria di porto o ufficio circondariale marittimo o servizio equipollente.	-	conseguire la laurea	-
Guardiamarina	-	anzianità	-	2[i]	-	-	superare gli esami prescritti	-

---

[a] Ciclo di 5 anni: 1 promozione il primo, secondo, terzo e quarto anno; nessuna promozione il 5 anno

[b] I aliquota di valutazione: comprende i Capitani di Fregata aventi 6 e 7 anni di anzianità di grado

[c] II aliquota di valutazione: comprende i Capitani di Fregata aventi 8, 9 e 10 anni di anzianità di grado

[d] III aliquota di valutazione: comprende i Capitani di Fregata aventi anzianità di grado pari o superiori a 15 anni

[e] Ciclo di 5 anni: 4 promozioni il primo, secondo, quarto e quinto anno; 5 promozioni il terzo anno: promozioni da attribuirsi ai Capitani di Fregata compresi nella I aliquota di valutazione

[f] Ciclo di 5 anni: 5 promozioni il primo, terzo e quinto anno, 6 promozioni il secondo e quarto anno: promozioni da attribuirsi ai Capitani di Fregata compresi nella II aliquota di valutazione

[g] Ciclo di 5 anni: 3 promozioni il primo, secondo, quarto e quinto anno; 2 promozioni il terzo anno, promozioni da attribuirsi ai Capitani di Fregata compresi nella III aliquota di valutazione

[h] Ciclo di 5 anni: 17 promozioni il primo, secondo, quarto e quinto anno; 16 promozioni il terzo anno.

[i] 1 anno per gli ufficiali reclutati ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del presente decreto

AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE

Tabella 2 MARINA

Quadro VII Ruolo speciale del Corpo di stato maggiore

Grado	Organico	Forma di avanzamento al grado superiore	Anni di anzianità minima di grado richiesti per:		Periodi minimi richiesti per la valutazione		Titoli, esami, corsi richiesti	Promozioni a scelta al grado superiore
			Valutazione a scelta	Promozione ad anzianità	Comando o attribuzioni specifiche	Imbarco		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
Capitano di vascello	20	-	-	-	-	-	-	
Capitano di fregata	155	scelta	7	-	-	-	-	4 o 5 [a]
Capitano di corvetta	130	anzianità	-	5	-	-	-	-
Tenente di vascello	252	scelta anzianità	8	11	-	4 anni	-	23 o 24 [b]
Sottotenente di vascello	177	anzianità	-	6	-	3 anni	-	-
Guardiamarina	61	anzianità	-	2	-	-	-	-

[a] Ciclo di 5 anni: 4 promozioni il primo, secondo quarto e quinto anno 5 promozioni il terzo anno
[b] Ciclo di 4 anni: 23 promozioni il primo, terzo e quarto anno; 24 promozioni il secondo anno

AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE

Tabella 2 MARINA

Quadro VIII Ruolo speciale del Corpo del genio navale

Grado	Organico	Forma di avanzamento al grado superiore	Anni di anzianità minima di grado richiesti per:		Periodi minimi richiesti per la valutazione		Titoli, esami, corsi richiesti	Promozioni a scelta al grado superiore
			Valutazione a scelta	Promozione ad anzianità	Comando o attribuzioni specifiche	Imbarco		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Capitano di vascello	6	-	-	-	-	-	-	-
Capitano di fregata	62	scelta	7	-	-	-	-	1 o 2 [a]
Capitano di corvetta	53	anzianità	-	5	-	-	-	-
Tenente di vascello	102	scelta anzianità	8	11	-	2 anni	-	9 o 10 [b]
Sottotenente di vascello	71	anzianità	-	6	-	2 anni	-	-
Guardiamarina	25	anzianità	-	2	-	-	-	-

[a] Ciclo di 3 anni: 1 promozione il primo e terzo anno, 2 promozioni il secondo anno

[b] Ciclo di 5 anni: 9 promozioni il primo, terzo e quinto anno; 10 promozioni il secondo e quarto anno

AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE

Tabella 2 MARINA

Quadro IX Ruolo speciale del Corpo delle armi navali

Grado	Organico	Forma di avanzamento al grado superiore	Anni di anzianità minima di grado richiesti per:		Periodi minimi richiesti per la valutazione		Titoli, esami, corsi richiesti	Promozioni a scelta al grado superiore
			Valutazione a scelta	Promozione ad anzianità	Comando o attribuzioni specifiche	Imbarco		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
Capitano di vascello	5	-	-	-	-	-	-	-
Capitano di fregata	52	scelta	7	-	-	-	-	1
Capitano di corvetta	44	anzianità	-	5	-	-	-	-
Tenente di vascello	85	scelta anzianità	8	 11	-	1 anno	-	8
Sottotenente di vascello	60	anzianità	-	6	-	1 anno	-	-
Guardiamarina	21	anzianità	-	2	-	-	-	-

AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE

Tabella 2 MARINA

Quadro X Ruolo speciale del Corpo sanitario

Grado	Organico	Forma di avanzamento al grado superiore	Anni di anzianità minima di grado richiesti per:		Periodi minimi richiesti per la valutazione		Titoli, esami, corsi richiesti	Promozioni a scelta al grado superiore
			Valutazione a scelta	Promozione ad anzianità	Comando o attribuzioni specifiche	Imbarco		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
Capitano di vascello	1	-	-	-	-	-	-	-
Capitano di fregata	22	scelta	7	-	-	-	-	1 ogni 4 anni*
Capitano di corvetta	16	anzianità	-	5	-	-	-	-
Tenente di vascello	31	scelta anzianità	8	11	-	-	-	3
Sottotenente di vascello	22	anzianità	-	6	-	1 anno	-	-
Guardiamarina	8	anzianità	-	2	-	-	-	-

* Salvo il disposto dell'articolo 18 del presente decreto

AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE

Tabella 2 MARINA

Quadro XI Ruolo speciale del Corpo di commissariato

Grado	Organico	Forma di avanzamento al grado superiore	Anni di anzianità minima di grado richiesti per:		Periodi minimi richiesti per la valutazione		Titoli, esami, corsi richiesti	Promozioni a scelta al grado superiore
			Valutazione a scelta	Promozione ad anzianità	Comando o attribuzioni	Imbarco		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
Capitano di vascello	3	-	-	-	-	-	-	-
Capitano di fregata	39	scelta	7	-	-	-	-	3 ogni 5 anni*
Capitano di corvetta	34	anzianità	-	5	-	-	-	-
Tenente di vascello	65	scelta anzianità	8	11	-	1 anno	-	6
Sottotenente di vascello	46	anzianità	-	6	-	1 anno	-	-
Guardiamarina	16	anzianità	-	2	-	-	-	-

* Ciclo di 5 anni: 1 promozione il primo, terzo e quinto anno; nessuna promozione il secondo e quarto anno

AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE

Tabella 2 MARINA

Quadro XII Ruolo speciale del Corpo delle capitanerie di porto

Grado	Organico	Forma di avanzamento al grado superiore	Anni di anzianità minima di grado richiesti per:		Periodi minimi richiesti per la valutazione		Titoli, esami, corsi richiesti	Promozioni a scelta al grado superiore
			Valutazione a scelta	Promozione ad anzianità	Comando o attribuzioni specifiche	Imbarco		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
Capitano di vascello	5	-	-	-	-	-	-	-
Capitano di fregata	53	scelta	7	-	-	-	-	1
Capitano di corvetta	45	anzianità	-	5	-	-	-	-
Tenente di vascello	87	scelta anzianità	8	11	2 anni di servizio presso una capitaneria di porto o servizio equipollente	-	-	8
Sottotenente di vascello	61	anzianità	-	6	2 anni di servizio presso una capitaneria di porto o su unità navali o presso comandi aerei del Corpo o servizio equipollente	-	-	-
Guardiamarina	22	anzianità	-	2	-	-	-	-

AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE

Tabella 3 AERONAUTICA

Quadro I: Arma aeronautica ruolo naviganti normale

Grado	Organico	Forma di avanzamento	Anni di anzianità minima di grado richiesti per:		Periodi minimi richiesti per la valutazione		Titoli, esami, corsi richiesti	Promozioni a scelta al
		al grado superiore	Valutazione a scelta	Promozione ad anzianità	Comando, attribuzioni, Servizio	Imbarco		al grado superiore
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Generale di Squadra Aerea	11[ab]	-	-	-	-	-	-	-
Generale di Divisione Aerea	15	scelta	3	-	-	-	-	2
Generale di Brigata Aerea	35	scelta	2	-	-	-	-	3
Colonnello	221	scelta	5	-	-	-	-	5 o 6[c]
Tenente Colonnello	228	scelta	3[d] 6[e] 13[f]	-	3 anni in reparti di volo, o 2 anni in reparti di volo di cui 1 anno di comando di gruppo di volo o comando equipollente, se in possesso del brevetto di pilota militare, ovvero di comando di gruppo non di volo o incarico equipollente se in possesso del brevetto di navigatore militare anche se svolti in tutto o in parte nel grado di Maggiore	-	Superare i corsi previsti da apposito D.M. anche se svolti in tutto o in parte nel grado di maggiore	9[g] 10 o 11[h] 6 o 7[i]
Maggiore	145	anzianità	-	4	-	-	-	-
Capitano	277	scelta anzianità	7	 10	4 anni in reparti di volo, o 3 anni in reparti di volo di cui 1 di comando di squadriglia o comando equipollente, se in possesso del brevetto di pilota militare, ovvero di capo sezione di gruppo o incarico equipollente se in possesso di brevetto di navigatore militare anche se svolti in tutto o in parte nel grado di Tenente		Superare i corsi previsti da apposito D.M.	33
Tenente	200	anzianità	-	5	3 anni di reparto di volo	-	Conseguire il diploma di laurea ed il brevetto di pilota militare o il brevetto di navigatore militare	-
Sottotenente	-	anzianità	-	2	-	-	Superare gli esami prescritti	-

[a] Nell'organico è compreso il grado di Generale in servizio permanente effettivo
[b] Il Ministro della Difesa, con propria determinazione, potrà disporre il passaggio di una unità del volume organico al corrispondente grado del ruolo normale delle armi
[c] Ciclo di 5 anni: 5 promozioni il primo e terzo anno, 6 promozioni il secondo, quarto e quinto anno
[d] I aliquota di valutazione: comprende i Tenenti Colonnelli aventi 3, 4 e 5 anni di anzianità di grado
[e] II aliquota di valutazione: comprende i Tenenti Colonnelli aventi 6, 7 e 8 anni di anzianità di grado
[f] III aliquota di valutazione: comprende i Tenenti Colonnelli aventi anzianità di grado pari o superiori a 13 anni
[g] Promozioni da attribuirsi ai Tenenti Colonnelli compresi nella I aliquota di valutazione
[h] Ciclo di 4 anni: 11 promozioni il primo, secondo e terzo anno, 10 promozioni il quarto anno; promozioni da attribuirsi ai Tenenti Colonnelli compresi nella II aliquota di valutazione
[i] Ciclo di 3 anni: 6 promozioni il primo e terzo anno, 7 promozioni il secondo anno; promozioni da attribuirsi ai Tenenti Colonnelli compresi nella III aliquota di valutazione

AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE

Tabella 3 AERONAUTICA

Quadro II: Arma aeronautica ruolo normale delle armi

Grado	Organico	Forma di avanzamento al grado superiore	Anni di anzianità minima di grado richiesti per:		Periodi minimi richiesti per la valutazione		Titoli, esami, corsi richiesti	Promozioni a scelta al grado superiore
			Valutazione a scelta	Promozione ad anzianità	Comando, attribuzioni, Servizio	Imbarco		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
Generale di Squadra	-[a]	-	-	-	-	-	-	-
Generale di Divisione	2	-	-	-	-	-	-	-
Generale di Brigata	10	scelta	-	-	-	-	-	2 ogni 5 anni [b]
Colonnello	85	scelta	5	-	-	-	-	1 o 2 [c]
Tenente Colonnello	155	scelta	6 [d] 8 [e] 15 [f]	-	3 anni in reparti o enti territoriali o periferici, oppure 2 anni di comando di gruppo o di capo sezione dell'organizzazione centrale o ministeriale o incarico equipollente anche se svolti in tutto o in parte nel grado di Maggiore	-	Superare i corsi previsti da apposito D.M. anche se svolti tutti o in parte nel grado di maggiore	3 o 4 [g] 3 o 4 [h] 3 [i]
Maggiore	61	anzianità	-	4	-	-	-	-
Capitano	132	scelta anzianità	7	10	4 anni in reparti o enti periferici, oppure 3 anni in reparti o enti periferici di cui 2 anni di comandante di squadriglia non di volo o capo servizio o capo sezione dell'organizzazione territoriale o periferica, o incarico equipollente anche se svolti in tutto o in parte nel grado di Tenente	-	Superare i corsi previsti da apposito D.M.	13 o 14 [j]
Tenente	103	anzianità	-	6	4 anni in reparti o enti periferici, compresi i periodi di frequenza di eventuali corsi	-	Conseguire il diploma di laurea	-
Sottotenente	-	anzianità	-	2	-	-	Superare gli esami prescritti	-

[a] Il volume organico è incrementato di una unità qualora il Ministro della Difesa, con propria determinazione, formi il quadro di avanzamento al grado di Generale di Squadra. La predetta unità è sottratta al ruolo di cui al quadro della presente tabella e sarà a quest'ultimo riportata in incremento all'atto della cessazione dal servizio del Generale di Squadra di cui al presente quadro

[b] Ciclo di 5 anni: 1 promozione il primo, e quarto anno, nessuna promozione il secondo, terzo e quinto anno

[c] Ciclo di 4 anni: 1 promozione il primo anno, secondo e terzo anno, 2 promozioni il quarto anno

[d] I aliquota di valutazione: comprende i Tenenti Colonnelli aventi 6 e 7 anni di anzianità di grado

[e] II aliquota di valutazione: comprende i Tenenti Colonnelli aventi 8, 9 e 10 anni di anzianità di grado

[f] III aliquota di valutazione: comprende i Tenenti Colonnelli aventi anzianità di grado pari o superiori a 15 anni

[g] Ciclo di 3 anni: 3 promozioni il primo e il terzo anno, 4 promozioni il secondo anno, promozioni da attribuirsi ai Tenenti Colonnelli compresi nella I aliquota di valutazione

[h] Ciclo di 5 anni: 4 promozioni il primo, terzo e quinto anno, 3 promozioni il secondo e quarto anno, promozioni da attribuirsi ai Tenenti Colonnelli compresi nella II aliquota di valutazione

[i] Promozioni da attribuirsi ai Tenenti Colonnelli compresi nella III aliquota di valutazione

[j] Ciclo di 2 anni: 14 promozioni il primo anno, 13 promozioni il secondo anno

AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE

Tabella 3 AERONAUTICA

Quadro III: Ruolo normale del Corpo del genio aeronautico

Grado	Organico	Forma di avanzamento al grado superiore	Anni di anzianità minima di grado richiesti per:		Periodi minimi richiesti per la valutazione		Titoli, esami, corsi richiesti	Promozioni a scelta al grado superiore
			Valutazione a scelta	Promozione ad anzianità	Comando, attribuzioni, Servizio	Imbarco		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Generale Ispettore Capo	1	-	-	-	-	-	-	-
Generale Ispettore	4	scelta	-	-	-	-	-	1 ogni 4 anni [a]
Brigadier Generale	11	scelta	2	-	-	-	-	3 ogni 4 anni [b]
Colonnello	69	scelta	5	-	-	-	-	2
Tenente Colonnello	152	scelta	6 [c] 8 [d] 15 [e]	-	1 anno quale capo di un ufficio di un ente territoriale o incarico equipollente, se in possesso della laurea in Ingegneria, 1 anno quale capo servizio di un laboratorio o incarico equipollente, se in possesso della laurea in chimica, 1 anno quale capo di un centro meteorologico o incarico equipollente se in possesso della laurea in fisica anche se svolti in tutto o in parte nel grado di Maggiore	-	Superare i corsi previsti da apposito D M anche se svolti tutti o in parte nel grado di maggiore	3 o 4 [f] 3 o 4 [g] 3 [h]
Maggiore	59	anzianità	-	4	-	-		-
Capitano	128	scelta anzianità	7	10	4 anni di servizio presso un ente periferico o ufficio di sorveglianza tecnico, o laboratorio, o ufficio meteorologico o incarico equipollente, oppure 3 anni presso gli stessi enti, dei quali 2 anni quale capo servizio o sezione anche se svolti in tutto o in parte nel grado di Tenente	-	Superare i corsi previsti da apposito D M	13 o 14 [i]
Tenente	83	anzianità	-	6	3 anni presso un ente periferico o ufficio di sorveglianza tecnica o laboratorio o ufficio meteorologico o incarico equipollente, compresi i periodi di frequenza di eventuali corsi	-	Aver conseguito la laurea in ingegneria ovvero in chimica ovvero in fisica o diploma di laurea di cui è riconosciuta l'equipollenza	-
Sottotenente	-	anzianità	-	2	-	-	Superare gli esami prescritti	-

[a] Salvo il disposto dell'articolo 18 del presente decreto

[b] Ciclo di 4 anni 1 promozione il primo, secondo e terzo anno nessuna promozione il quarto anno

[c] I aliquota di valutazione comprende i Tenenti Colonnelli aventi 6 e 7 anni di anzianità di grado

[d] II aliquota di valutazione comprende i Tenenti Colonnelli aventi 8, 9 e 10 anni di anzianità di grado

[e] III aliquota di valutazione comprende i Tenenti Colonnelli aventi anzianità di grado pari o superiori a 15 anni

[f] Ciclo di 5 anni 3 promozioni il primo, terzo e quinto anno, 4 promozioni il secondo e quarto anno, promozioni da attribuirsi a Tenenti Colonnelli compresi nella I aliquota di valutazione

[g] Ciclo di 4 anni 3 promozioni il primo, secondo e terzo anno, 4 promozioni il quarto anno, promozioni da attribuirsi ai Tenenti Colonnelli compresi nella II aliquota di valutazione

[h] Promozioni da attribuirsi ai Tenenti Colonnelli compresi nella III aliquota di valutazione

[i] Ciclo di 4 anni 13 promozioni il primo, secondo e terzo anno, 14 promozioni il quarto anno

AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE

Tabella 3 AERONAUTICA
Quadro IV: Ruolo normale del Corpo di commissariato aeronautico

Grado	Organico	Forma di avanzamento al grado superiore	Anni di anzianità minima di grado richiesti per:		Periodi minimi richiesti per la valutazione		Titoli, esami, corsi richiesti	Promozioni a scelta al grado superiore
			Valutazione a scelta	Promozione ad anzianità	Comando, attribuzioni, Servizio	Imbarco		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
Generale Ispettore	1 [a]	-	-	-	-	-	-	-
Brigadier Generale	6	scelta	-	-	-	-	-	1 ogni 4 anni [b]
Colonnello	43	scelta	6	-	-	-	-	4 ogni 5 anni [c]
Tenente Colonnello	90	scelta	6 [d] 8 [e] 15 [f]	-	2 anni di capo servizio amministrativo di ente, capo di sezione o di ufficio equiparato di ente dell'organizzazione ministeriale, centrale o territoriale delle FF AA o incarico equipollente anche se svolti in tutto o in parte nel grado di Maggiore	-	Superare i corsi previsti da apposito D.M. anche se svolti tutti o in parte nel grado di maggiore	1 o 2 [g] 1 o 2 [h] 2 [i]
Maggiore	34	anzianità	-	4	-	-	-	-
Capitano	73	scelta anzianità	7	 10	4 anni di servizio presso un servizio amministrativo di ente o distaccamento, oppure 3 anni presso gli stessi enti di cui 2 come capo servizio o incarico equipollente anche se svolti in tutto o in parte nel grado di Tenente	-	Superare i corsi previsti da apposito D.M.	7 o 8 [j]
Tenente	57	anzianità	-	6	4 anni presso un servizio amministrativo di ente o di distaccamento compresi i periodi di frequenza di eventuali corsi	-	Aver conseguito la laurea in giurisprudenza o in economia e commercio ovvero diploma di laurea di cui è riconosciuta l'equipollenza	-
Sottotenente	-	anzianità	-	2	-	-	Superare gli esami prescritti	-

[a] In caso di nomina a Direttore Generale o incarico corrispondente si effettua una promozione aggiuntiva
[b] Salvo il disposto dell'articolo 18 del presente decreto
[c] Ciclo di 5 anni: 1 promozione il primo, secondo, terzo e quarto anno; nessuna promozione il quinto anno
[d] I aliquota di valutazione: comprende i Tenenti Colonnelli aventi 6 e 7 anni di anzianità di grado
[e] II aliquota di valutazione: comprende i Tenenti Colonnelli aventi 8, 9 e 10 anni di anzianità di grado
[f] III aliquota di valutazione: comprende i Tenenti Colonnelli aventi anzianità di grado pari o superiori a 15 anni
[g] Ciclo di 5 anni: 2 promozioni il primo, terzo e quinto anno, 1 promozione il secondo e quarto anno, promozioni da attribuirsi ai Tenenti Colonnelli compresi nella I aliquota di valutazione
[h] Ciclo di 5 anni: 2 promozioni il primo, secondo, quarto e quinto anno, 1 promozione il terzo anno, promozioni da attribuirsi ai Tenenti Colonnelli compresi nella II aliquota di valutazione
[i] Promozioni da attribuirsi ai Tenenti Colonnelli compresi nella III aliquota di valutazione
[j] Ciclo di 2 anni: 8 promozioni il primo anno, 7 promozioni il secondo anno

AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE

Tabella 3 AERONAUTICA

Quadro V: Ruolo normale del Corpo sanitario aeronautico

Grado	Organico	Forma di avanzamento al grado superiore	Anni di anzianità minima di grado richiesti per:		Periodi minimi richiesti per la valutazione		Titoli, esami, corsi richiesti	Promozioni a scelta al grado superiore
			Valutazione a scelta	Promozione ad anzianità	Comando, attribuzioni, Servizio	Imbarco		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Generale Ispettore	1 [a]	-	-	-	-	-	-	-
Brigadier Generale	6	scelta	-	-	-	-	-	1 ogni 4 anni [b]
Colonnello	33	scelta	6	-	-	-	-	4 ogni 5 anni [c]
Tenente Colonnello	72	scelta	6 [d] 8 [e] 15 [f]	-	2 anni in un istituto medico legale o capo di ufficio sanitario di ente dell'organizzazione ministeriale centrale o territoriale o incarico equipollente anche se svolti in tutto o in parte nel grado di Maggiore	-	Superare i corsi previsti da apposito D.M. anche se svolti tutti o in parte nel grado di maggiore	1 o 2 [g] 1 o 2 [h] 1 o 2 [i]
Maggiore	27	anzianità	-	4	-	-	-	-
Capitano	59	scelta anzianità	7	 10	4 anni presso un servizio sanitario di ente periferico, oppure 3 anni presso un servizio sanitario di ente periferico di cui 2 anni quale dirigente di servizio sanitario o incarico equipollente anche se svolto in tutto o in parte nel grado di Tenente	-	-	6
Tenente	30	anzianità	-	4	-	-	Aver conseguito la laurea in medicina e chirurgia e superare il corso applicativo di sanità	-
Sottotenente	-	anzianità	-	4	-	-	Superare gli esami prescritti	-

[a] In caso di nomina a Direttore Generale o incarico corrispondente si effettua una promozione aggiuntiva

[b] Salvo il disposto dell'articolo 18 del presente decreto

[c] Ciclo di 5 anni: 1 promozione il primo, secondo, terzo e quarto anno nessuna promozione il quinto anno

[d] I aliquota di valutazione comprende i Tenenti Colonnelli aventi 6 e 7 anni di anzianità di grado

[e] II aliquota di valutazione comprende i Tenenti Colonnelli aventi 8, 9 e 10 anni di anzianità di grado

[f] III aliquota di valutazione comprende i Tenenti Colonnelli aventi anzianità di grado pari o superiori a 15 anni

[g] Ciclo di 4 anni: 1 promozione il primo, secondo e terzo anno, 2 promozioni il quarto anno, promozioni da attribuirsi ai Tenenti Colonnelli compresi nella I aliquota di valutazione

[h] Ciclo di 5 anni: 1 promozione il primo, terzo e quinto anno, 2 promozioni il secondo e quarto anno, promozioni da attribuirsi ai Tenenti Colonnelli compresi nella II aliquota di valutazione

[i] Ciclo di 5 anni: 2 promozioni il primo, terzo e quinto anno, 1 promozione il secondo e quarto anno, promozioni da attribuirsi ai Tenenti Colonnelli compresi nella III aliquota di valutazione

AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE

Tabella 3 AERONAUTICA

Quadro VI Arma aeronautica ruoli naviganti speciale

Grado	Organico	Forma di avanzamento al grado superiore	Anni di anzianità minima di grado richiesti per:		Periodi minimi richiesti per la valutazione		Titoli, esami, corsi richiesti	Promozioni a scelta al grado superiore
			Valutazione a scelta	Promozione ad anzianità	Comando, attribuzioni, Servizio	Imbarco		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Colonnello	14	-	-	-	-	-	-	
Tenente Colonnello	100	scelta	8	-	4 anni in reparti di volo	-	-	2 o 3 [a]
Maggiore	75	anzianità	-	5	-	-	-	-
Capitano	123	scelta anzianità	8	11	6 anni in reparti di volo	-	Superare gli esami previsti da apposito D M	13 o 14 [b]
Tenente	98	anzianità	-	6	4 anni in reparti di volo	-	-	-
Sottotenente	35	anzianità	-	2	-	-	Diploma di licenza di istituto medio di secondo grado	-

[a] Ciclo di 5 anni 2 promozioni il primo terzo e quinto anno, 3 promozioni il secondo e quarto anno

[b] Ciclo di 2 anni 14 promozioni il primo anno; 13 promozioni il secondo anno.

AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE

Tabella 3 AERONAUTICA

Quadro VII Arma aeronautica ruolo speciale delle armi

Grado	Organico	Forma di avanzamento al grado superiore	Anni di anzianità minima di grado richiesti per:		Periodi minimi richiesti per la valutazione		Titoli, esami, corsi richiesti	Promozioni a scelta al grado superiore
			Valutazione a scelta	Promozione ad anzianità	Comando, attribuzioni, Servizio	Imbarco		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
Colonnello	26	-	-	-	-	-	-	
Tenente Colonnello	257	scelta	7	-	-	-	-	5 o 6 *
Maggiore	219	anzianità	-	5	-	-	-	-
Capitano	423	scelta anzianità	8	 11	3 anni in enti o reparti territoriali o periferici o incarico oequipollente	-	Superare gli esami previsti da apposito D.M.	39
Tenente	297	anzianità	-	6	4 anni in enti territoriali o periferici o incarico equipollente	-	-	-
Sottotenente	103	anzianità	-	2	-	-	Diploma di licenza di istituto medio di secondo grado	-

* Ciclo di 5 anni: 5 promozioni il primo terzo e quinto anno; 6 promozioni il secondo e quarto anno

AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE

Tabella 3 AERONAUTICA

Quadro VIII Ruolo speciale del Corpo del genio aeronautico

Grado	Organico	Forma di avanzamento al grado superiore	Anni di anzianità minima di grado richiesti per:		Periodi minimi richiesti per la valutazione		Titoli, esami, corsi richiesti	Promozioni a scelta al grado superiore
			Valutazione a scelta	Promozione ad anzianità	Comando, attribuzioni, Servizio	Imbarco		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
Colonnello	16	-	-	-	-	-	-	
Tenente Colonnello	158	scelta	7	-	-	-	-	3 o 4 *
Maggiore	135	anzianità	-	5	-	-	-	-
Capitano	260	scelta anzianità	8	 11	3 anni quale capo di servizio o sezione tecnica periferica o incarico equipollente	-	Superare gli esami previsti da apposito D M	24
Tenente	183	anzianità	-	6	3 anni presso un reparto tecnico periferico o incarico equipollente, compresi i periodi di frequenza di eventuali corsi di specializzazione	-	-	-
Sottotenente	63	anzianità	-	2	-	-	Diploma di licenza di istituto medio di secondo grado	-

* Ciclo di 4 anni: 3 promozioni il primo secondo e terzo anno 4 promozioni il quarto anno

AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE

Tabella 3 AERONAUTICA

Quadro IX Ruolo speciale del Corpo di commissariato

Grado	Organico	Forma di avanzamento al grado superiore	Anni di anzianità minima di grado richiesti per:		Periodi minimi richiesti per la valutazione		Titoli, esami, corsi richiesti	Promozioni a scelta al grado superiore
			Valutazione a scelta	Promozione ad anzianità	Comando, attribuzioni, Servizio	Imbarco		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Colonnello	4	-	-	-	-	-	-	
Tenente Colonnello	43	scelta	7	-	-	-	-	2 ogni 3 anni [a]
Maggiore	38	anzianità	-	5	-	-	-	-
Capitano	73	scelta anzianità	8	11	3 anni presso un ente dell'organizzazione centrale o territoriale o periferica con funzioni amministrative o contabili	-	Superare gli esami previsti da apposito D M	6 o 7 [b]
Tenente	51	anzianità	-	6	4 anni in un servizio amministrativo di ente o distaccamento oppure quale addetto al servizio contabile presso ente centrale, territoriale o periferico	-	-	-
Sottotenente	18	anzianità	-	2	12 mesi presso un servizio amministrativo di Ente o distaccamento	-	Diploma di licenza di istituto medio di secondo grado	-

[a] Ciclo di 3 anni: 1 promozione il primo e secondo anno nessuna promozione il terzo anno
[b] Ciclo di 4 anni: 7 promozioni il primo, terzo e quarto anno 6 promozioni il secondo anno

AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE

Tabella 3 AERONAUTICA

Quadro X Ruolo speciale del Corpo sanitario aeronautico

Grado	Organico	Forma di avanzamento al grado superiore	Anni di anzianità minima di grado richiesti per:		Periodi minimi richiesti per la valutazione		Titoli, esami, corsi richiesti	Promozioni a scelta al grado superiore
			Valutazione a scelta	Promozione ad anzianità	Comando, attribuzioni, Servizio	Imbarco		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Colonnello	2	-	-	-	-	-	-	
Tenente Colonnello	33	scelta	7	-	-	-	-	1 ogni 2 anni [a]
Maggiore	29	anzianita	-	5	-	-	-	-
Capitano	55	scelta anzianità	8	11	3 anni presso un ente dell'organizzazione centrale o territoriale o periferica in esercizio di funzioni sanitarie	-	Superare gli esami previsti da apposito D M	5
Tenente	39	anzianita	-	6	-	-	-	-
Sottotenente	12	anzianita	-	2	-	-	Diploma di licenza di istituto medio di secondo grado	-

[a] Salvo il disposto dell'articolo 18 del presente decreto

LIMITI DI ETA' PER LA CESSAZIONE DAL SERVIZIO PERMANENTE DEGLI UFFICIALI DELL'ESERCITO

Tabella 4
Art 37, Comma 1

GRADO	Ruolo Normale delle Armi di Fanteria, Cavalleria, Artiglieria, Genio, Trasmissioni	Ruolo Normale dell'Arma dei Trasporti e dei Materiali	Ruolo Normale del Corpo degli Ingegneri	Ruolo Normale dei Corpi Sanitario e di Amministrazione e di Commissariato	Ruolo Speciale delle Armi di Fanteria, Cavalleria, Artiglieria, Genio, Trasmissioni	Ruolo Speciale dell'Arma dei Trasporti e Materiali	Ruolo Speciale dei Corpi Sanitario e di Amministrazione e di Commissariato
Tenente Generale	63	--	65	--	--	--	--
Maggiore Generale	61	65	63	65	--	--	--
Brigadiere Generale	60	63	61	63	--	--	--
Colonnello	60	61	60	61	61	61	61
Ten. Col.	60	60	60	60	60	60	60
Maggiore	60	60	60	60	60	60	60
Capitano	60	60	60	60	60	60	60
Tenente	60	60	60	60	60	60	60
Sottotenente	60	60	60	60	60	60	60

LIMITI DI ETA' PER LA CESSAZIONE DAL SERVIZIO PERMANENTE DEGLI UFFICIALI DELLA MARINA

Tabella 5
Art 37, Comma 1

GRADO	CORPO DI STATO MAGGIORE		CORPO DEL GENIO NAVALE CORPO DELLE ARMI NAVALI		CORPO SANITARIO		CORPO DI COMMISSARIATO		CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO	
	Ruolo Normale	Ruolo Speciale	Ruolo Normale	Ruolo Speciale	Ruolo Normale	Ruolo Speciale	Ruolo Normale	Ruolo Speciale	Ruolo Normale	Ruolo Speciale
Ammiraglio di Sq.	63	--	65	--	--	--	--	--	--	--
Ammiraglio di D.	61	--	63	--	65	--	65	--	65	--
Contrammiraglio	60	--	61	--	63	--	63	--	63	--
Cap. di Vascello	60	6'	60	61	61	61	61	61	61	61
Cap. di Fregata	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
Cap. di Corvetta	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
Ten. di Vascello	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
S/Ten. di Vasc.	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
Guardiamarina	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60

LIMITI DI ETA' PER LA CESSAZIONE DAL SERVIZIO PERMANENTE DEGLI UFFICIALI DELL'AERONAUTICA

Tabella 6
Art 37, Comma 1

GRADO	ARMA AERONAUTICA RUOLO NAVIGANTI		ARMA AERONAUTICA RUOLO DELLE ARMI		CORPO DEL GENIO AERONAUTICO		CORPO DI COMMISSARIATO AERONAUTICO		CORPO SANITARIO AERONAUTICO	
	Ruolo Normale	Ruolo Speciale	Ruolo Normale	Ruolo Speciale	Ruolo Normale	Ruolo Speciale	Ruolo Normale	Ruolo Speciale	Ruolo Normale	Ruolo Speciale
Generale S.A.	63	--	--	--	65	--	--	--	--	--
Generale D.A.	61	--	65	--	63	--	65	--	65	--
Generale B.A.	60	--	63	--	61	--	63	--	63	--
Colonnello	60	61	61	61	60	61	61	61	61	61
Ten. Col.	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
Maggiore	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
Capitano	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
Tenente	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
SottoTenente	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60

AVANZAMENTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO ASSISTENZA SPIRITUALE

Tabella 7
Art 69, comma 2

GRADO	Organico	Forma di avanzamento al grado superiore	Anni di anzianità minima di grado richiesti per:		Periodi minimi richiesti per la valutazione		Titoli, esami, corsi richiesti	Promozioni a scelta al grado superiore
			Valutazione a scelta	Promozione ad anzianità	Comando o attribuzioni, Servizio	Imbarco		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3°Cappellano capo	9		-	-	-	-	-	-
2° Cappellano capo	190	a vacanza organica	7	-	-	-	-	-
1° Cappellano capo		anzianità	-	4	-	-	-	-
Cappellano capo		scelta anzianità	9	 11	-	-	-	7
Cappellano addetto		anzianità	-	6	-	-	-	-

SUCCESSIONE GERARCHICA E CORRISPONDENZA DEI GRADI

Tabella "A"
Art 1, Comma 5

Esercito	Marina	Aeronautica	Corpo della Guardia di Finanza	Personale del Servizio della Assistenza Spirituale	Ufficiali in congedo del Corpo della Giustizia Militare	Personale del Sovrano Militare Ordine di Malta	Personale della Croce Rossa Italiana
Generale	Ammiraglio	Generale					
Tenente generale	Ammiraglio di Squadra Ammiraglio ispettore capo	Generale di squadra aerea Generale di squadra Generale ispettore capo	Generale di corpo d'armata	Ordinario militare	Tenente generale capo		
Maggiore generale	Ammiraglio di Divisione Ammiraglio ispettore	Generale di divisione aerea Generale di divisione Generale ispettore	Generale di divisione	Vicario generale	Tenente generale		
Brigadier generale	Contrammiraglio	Generale di brigata aerea Generale di brigata Brigadier generale	Generale di Brigata	Ispettore	Maggiore Generale	Generale direttore capo del personale	Maggiore Generale
Colonnello	Capitano di vascello	Colonnello	Colonnello	3° Cappellano capo	Colonnello	Colonnello	Colonnello
Tenente colonnello	Capitano di fregata	Tenente colonnello	Tenente colonnello	2° Cappellano capo	Tenente colonnello	Tenente colonnello	Tenente colonnello
Maggiore	Capitano di corvetta	Maggiore	Maggiore	1° Cappellano capo	Maggiore	Maggiore	Maggiore
Capitano	Tenente di vascello	Capitano	Capitano	Cappellano capo	Capitano	Capitano	Capitano
Tenente	Sottotenente di Vascello	Tenente	Tenente	Cappellano addetto	Tenente	Tenente	Tenente
Sottotenente	Guardiamarina	Sottotenente	Sottotenente		Sottotenente	Sottotenente	Sottotenente

SOTTOTENENTI DI VASCELLO

ANNI DI PERMANENZA NEL GRADO PER LA PROMOZIONE AD ANZIANITA'

Tabella "B"
Art 62, comma 2

RUOLO	ANNO DI ANZIANITA' DI GRADO	ANNI DI PERMANENZA NEL GRADO
Ruolo normale del Corpo di stato maggiore	1998 e precedenti -1999-2000	4
	2001 e successivi	5
Ruolo normale del genio navale	1998 e precedenti -1999-2000	4
Ruolo normale delle armi navali	2001 e successivi	5
Ruolo normale del Corpo sanitario	1998 e precedenti	1
	1999-2000-2001	2
	2002-2003-2004	3
	2005 e successivi	4
Ruolo normale del Corpo di commissariato	1998 e precedenti -1999-2000	4
	2001-2002-2003	5
	2004 e successivi	6
Ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto	1998 e precedenti -1999-2000	4
	2001-2002-2003	5
	2004 e successivi	6
Ruolo speciale del Corpo di stato maggiore Ruolo speciale del genio navale		
Ruolo speciale delle armi navali	1998 e precedenti	5
Ruolo speciale del Corpo sanitario	1999 e successivi	6
Ruolo speciale del Corpo di commissariato Ruolo speciale del Corpo delle capitanerie di porto		

TENENTI DELL'AERONAUTICA
ANNI DI PERMANENZA NEL GRADO PER LA PROMOZIONE AD ANZIANITA'

Tabella "C"
Art. 64, Comma 1

RUOLO	ANNO DI ANZIANITA' DI GRADO	ANNI DI PERMANENZA NEL GRADO
Arma aeronautica ruolo naviganti normale	1999 - 2000 - 2001	4
	2002 - 2003 - 2004 - 2005	5
Arma aeronautica ruolo delle armi normale	1999 - 2000 - 2001	4
	2002 - 2003 - 2004 - 2005	5
Genio aeronautico ruolo normale	1999 - 2000 - 2001 - 2002 - 2003	3
	2004 - 2005	4
Corpo commissariato aeronautico ruolo normale	1999 - 2000 - 2001- 2002	4
	2003 - 2004 - 2005	5
Corpo sanitario aeronautico ruolo normale	1999 - 2000	1
	2001 - 2002 - 2003	2
	2004- 2005	3
Arma aeronautica ruolo naviganti speciale	1999	2
	2000 - 2001	3
	2002 - 2003	4
	2004 - 2005	5
Arma aeronautica ruolo delle armi speciale	1999 - 2000 - 2001	4
	2002 - 2003 - 2004 - 2005	5
Genio aeronautico ruolo speciale	1999 - 2000	3
	2001 - 2002	4
	2003 - 2004- 2005	5
Corpo commissariato aeronautico ruolo speciale	1999 - 2000 - 2001	4
	2002 - 2003 - 2004 - 2005	5
Corpo sanitario aeronautico ruolo speciale	1999 - 2000 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005	6

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— La legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante: «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 28 dicembre 1996, n. 303, supplemento ordinario. Il testo dell'art. 1, commi 96 e 97, è il seguente:

«96. Nel quadro della ristrutturazione dell'organizzazione centrale, territoriale e periferica della Difesa, disciplinata dai decreti legislativi previsti dalla legge 28 dicembre 1995, n. 549, le dotazioni organiche e le consistenze effettive complessive degli ufficiali in servizio permanente dell'esercito, esclusa l'Arma dei carabinieri, della Marina militare, escluso il corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare sono ridotte del 25 per cento entro otto anni, attraverso la riduzione almeno del 30 per cento della alimentazione dei ruoli.

97. Nell'ambito delle riduzioni di cui al comma 96, il Governo è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali, che dovranno:

a) definire per ciascuna Forza armata, in relazione alle esigenze ordinativo-funzionali da soddisfare ed ai livelli gerarchici da assicurare, in rapporto anche alle funzioni da svolgere nell'ambito delle strutture integrate dell'Alleanza atlantica e di altri organismi multinazionali similari, i ruoli normali e speciali anche attraverso revisione dei ruoli esistenti e, ove occorra, mediante la soppressione, esaurimento ovvero istituzione di nuovi ruoli, con determinazione delle relative consistenze organiche;

b) apportare le necessarie modificazioni alla normativa vigente al fine di realizzare, in ambito interforze, avanzamenti normalizzati paritetici ed uguali limiti di età per la cessazione dal servizio tra ruoli omologhi preposti a funzioni similari;

c) prolungare opportunamente la permanenza nei singoli gradi in relazione ai più elevati limiti di età, che comunque non possono eccedere i sessantacinque anni;

d) aggiornare, in chiave riduttiva, i numeri massimi di cui alla legge 10 dicembre 1973, n. 804, in relazione a quanto previsto nel comma 96, precisando le cariche da escludere dal collocamento in aspettativa per riduzione di quadri, di cui all'art. 7 della medesima legge n. 804 del 1973;

e) regolare con norme transitorie il graduale passaggio, in un arco di otto anni, dalla vigente normativa a quella che verrà definita con i decreti legislativi, tenendo conto dei giudizi di idoneità espressi dalle commissioni di avanzamento alla data di entrata in vigore dei predetti decreti, nonchè disciplinando il transito, senza oneri aggiuntivi, del personale eccedente in altre amministrazioni;

f) prevedere la semplificazione e la razionalizzazione delle procedure relative alla valutazione del personale ai fini dell'avanzamento, nel rispetto dei principi sanciti dalla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e dalla legge 19 maggio 1986, n. 224, mediante l'utilizzazione prevalente di voti numerici quale sintesi valutativa della documentazione caratteristica disponibile, la razionalizzazione del funzionamento dei collegi giudicanti preposti alla valutazione del personale, nonché procedure di verifica dell'operato delle commissioni di avanzamento in caso di annullamento delle valutazioni;

g) aggiornare la normativa relativa alla posizione dell'ausiliaria, limitandone le condizioni di accesso, riducendone la durata che sarà allineata ai limiti di età per la cessazione dal servizio previsti per le differenti categorie del pubblico impiego, ampliandone le cause di esclusione e di cessazione anticipata e ridisciplinandone le modalità di impiego, continuando comunque ad assicurare il versamento delle ritenute contributive ai fini pensionistici per tutta la durata della permanenza in tale posizione;

h) realizzare economie nette di spesa, con riferimento agli oneri per gli ufficiali in servizio permanente effettivo previsti ai fini del bilancio triennale 1997-1999, non inferiori, rispettivamente, a lire 60 miliardi nel 1997, lire 84 miliardi nel 1998 e lire 138 miliardi nel 1999».

Note all'art. 1, commi 2, 3 e 4:

- Il testo dell'art. 1, comma 96, della legge n. 662/1996 è riportato nelle note alle premesse.

Il testo del comma 97 dell'art. 1 della legge n. 662/1996 e riportato nelle note alle premesse.

La lettera *h)* dell'art. 1, comma 97, della legge 662/1996 è riportata nelle note alle premesse.

Nota all'art. 2, comma 5:

Il testo del decreto legislativo 24 marzo 1993, n. 117, concernente «Istituzione dei ruoli normale, speciale o tecnico degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 22 aprile 1993, n. 93.

Nota all'art. 5, comma 1:

Il testo del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, concernente «Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 27 maggio 1995, n. 122, supplemento ordinario. Il testo dell'art. 11, comma 1, lettere *a)* e *b)* del decreto legislativo è il seguente:

«Art. 11 *(Reclutamento nel ruolo dei marescialli)*. — 1. Il personale del ruolo dei marescialli dell'Esercito (esclusa l'Arma dei carabinieri, della Marina e dell'Aeronautica, in rapporto alle consistenze degli organici di cui al precedente art. 3, è tratto:

a) per il 70% dei posti disponibili in organico, dagli allievi delle rispettive scuole sottufficiali. Gli allievi sono reclutati con ferma di anni due tramite concorsi banditi con decreto ministeriale;

b) per il 30% dei posti disponibili in organico, dagli appartenenti al ruolo dei sergenti e al ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente, tramite concorso interno e superamento di apposito corso di qualificazione di durata non inferiore a mesi sei.

I posti di cui alla lettera *b)*, eventualmente rimasti scoperti, possono essere devoluti in aumento al numero dei posti previsti alla lettera *a)*».

Nota dell'art 5, comma 2:

Il testo dell'art. 11, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 196/1995 è riportato nella nota precedente.

Nota all'art. 7, comma 8:

Il testo dell'art. 14, comma 5, della legge 27 dicembre 1990, n. 404, concernente: «Nuove norme in materia di avanzamento degli ufficiali e sottufficiali delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 29 dicembre 1990, n. 302, è il seguente:

«5. Gli ufficiali in servizio permanente effettivo della Marina militare e dell'Aeronautica militare che a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge siano ammessi a frequentare corsi di elevato livello tecnico o che siano destinati a ricoprire incarichi particolarmente qualificati in campo internazionale, hanno l'obbligo di permanere in servizio per un periodo pari a due volte la durata del corso o dell'incarico, con decorrenza dalla data di inizio del corso o di assunzione dell'incarico. Detto periodo è aggiuntivo rispetto al periodo di ferma eventualmente in atto. Il Ministro della difesa definisce, con proprio decreto, i corsi e gli incarichi di cui al presente comma».

Nota all'art. 10, comma 4:

— Il testo della legge 24 ottobre 1977, n. 801, concernente: «Istituzione e ordinamento dei servizi per le informazioni e la sicurezza e disciplina del segreto di Stato» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 7 novembre 1977, n. 303.

Nota all'art. 10, comma 5:

— Il testo dell'art. 26 della legge 12 novembre 1955, n. 1137 concernente: «Avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 7 dicembre 1955, n. 282, è il seguente:

«Art. 26. — Il punto di merito di cui al secondo comma dell'art. 25 è attribuito dalla commissione con l'osservanza delle norme che seguono.

Quando il giudizio riguardi ufficiali aventi grado non superiore a colonnello o corrispondente, ogni componente della commissione assegna all'ufficiale un punto da uno a trenta per ciascun complesso di elementi di cui alle seguenti lettere:

a) qualità morali, di carattere e fisiche;

b) benemerenze di guerra e comportamento in guerra e qualità professionali dimostrate durante la carriera, specialmente nel grado rivestito, con particolare riguardo all'esercizio del comando o delle attribuzioni specifiche, qualora richiesti dalla presente legge ai fini dell'avanzamento, al servizio prestato presso reparti o in imbarco;

c) doti intellettuali e di cultura con particolare riguardo ai risultati di corsi, esami, esperimenti.

Le somme dei punti assegnati per ciascun complesso di elementi di cui alle lettere *a), b), c)* sono divise per il numero dei votanti, e i relativi quozienti, calcolati al centesimo, sono sommati tra di loro. Il totale così ottenuto è quindi diviso per tre, calcolando il quoziente, al centesimo. Detto quoziente costituisce il punto di merito attribuito all'ufficiale dalla commissione.

Quando il giudizio riguardi ufficiali aventi grado di generale di divisione o di brigata o ufficiali di grado corrispondente, ogni componente della commissione assegna all'ufficiale un punto da uno a trenta in relazione agli elementi indicati nelle precedenti lettere *a), b), c),* considerati nel loro insieme; la somma dei punti così assegnati è divisa per il numero dei votanti, calcolando il quoziente al centesimo. Detto quoziente costituisce il punto di merito attribuito all'ufficiale dalla commissione».

Nota all'art. 12, comma 9:

I testi degli articoli 12 e 13 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, concernente: «Avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica» pubblicata nel suppplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 7 dicembre 1955, n. 282, è il seguente:

«Art. 12. — La commissione superiore di avanzamento dell'Esercito è composta:

a) dagli ufficiali generali che rivestono le cariche di Capo di stato maggiore dell'Esercito e di presidente della Sezione Esercito del Consiglio superiore delle Forze armate;

b) dai sette generali di corpo d'armata che siano o siano stati preposti a comandi costituiti per grandi unità complesse o a comandi di corpo d'armata o a comandi militari territoriali o al comando generale dell'Arma dei carabinieri, più anziani nel ruolo e che non rivestano le cariche di cui alla precedente lettera *a)*;

c) dai capi di servizio, quando la valutazione riguardi gli ufficiali del rispettivo servizio.

La commissione superiore di avanzamento esprime giudizi sull'avanzamento degli ufficiali aventi grado da tenente colonnello a generale di divisione, e, per i servizi, da tenente colonnello a maggiore generale.

Quando si tratti di esprimere giudizi sull'avanzamento nei riguardi degli ufficiali aventi grado di tenente colonnello in luogo degli ufficiali generali di cui alla lettera *b)* che siano preposti a comando, fanno parte della commissione superiore altrettanti generali di corpo di armata, in ordine di anzianità di ruolo, escluso l'ufficiale generale che ricopre la carica di sottocapo di stato maggiore dell'Esercito.

Assume la presidenza il capo di stato maggiore dell'Esercito, o, in caso di assenza o di impedimento, il generale di corpo d'armata più anziano tra i presenti».

«Art. 13. — Il comandante generale dell'Arma dei carabinieri, quando non faccia parte della commissione superiore di avanzamento dell'Esercito ai sensi dell'art. 12, primo comma, lettera *b)*, interviene con voto deliberativo allorchè la valutazione riguardi gli ufficiali dell'Arma stessa».

Nota all'art. 13, comma 6:

Il testo dell'art. 16 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, è il seguente:

«Art. 16. — La commissione ordinaria di avanzamento dell'Esercito è composta:

a) da un generale di corpo d'armata, presidente;

b) da due generali di divisione, da due generali di brigata e da quattro colonnelli, rispettivamente, delle Armi di fanteria, artiglieria, cavalleria e genio;

c) da due ufficiali, di grado non inferiore a colonnello, dell'Arma dei carabinieri o del ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio o di ciascun servizio, quando la valutazione riguardi gli ufficiali dell'Arma o del ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio o del rispettivo servizio.

I componenti della commissione sono designati dal Ministro; la designazione del presidente è fatta annualmente su proposta del Capo di stato maggiore dell'Esercito.

Interviene con voto consultivo il direttore generale del personale ufficiali o, in caso di assenza o di impedimento, l'ufficiale generale o colonnello più anziano destinato alla direzione generale.

La commissione ordinaria di avanzamento esprime giudizi sull'avanzamento dei capitani, esclusi quelli di complemento, e dei maggiori».

Nota all'art. 15, comma 1:

Il testo della legge 27 dicembre 1995, n. 549, concernente: «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 29 dicembre 1995, n. 302.

Nota all'art. 16, comma 1:

Le disposizioni del titolo I, capi IV e VI, della legge 12 novembre 1955, n. 1137, sono le seguenti:

«TITOLO I

DELL'AVANZAMENTO IN GENERALE

Capo IV

VALUTAZIONE PER L'AVANZAMENTO

Art. 20. — L'ufficiale, per essere valutato per l'avanzamento ad anzianità o a scelta, deve trovarsi compreso in apposite aliquote di ruolo stabilite dal Ministro, salvo che la presente legge non disponga altrimenti.

Art. 21. — Non può essere valutato per l'avanzamento l'ufficiale che ricopra la carica di Ministro o di Sottosegretario di Stato presso qualsiasi amministrazione.

Non può essere valutato per l'avanzamento l'ufficiale che sia imputato in un procedimento penale per delitto non colposo o sottoposto a procedimento disciplinare o che sia sospeso dall'impiego o dalle funzioni del grado, o che si trovi in aspettativa per qualsiasi motivo.

Art. 22. — Quando eccezionalmente le autorità competenti ritengano di non poter addivenire alla pronuncia del giudizio sull'avanzamento, sospendono il giudizio, indicandone i motivi.

All'ufficiale è data comunicazione della sospensione della valutazione e dei motivi che l'hanno determinata.

Art. 23. — La commissione superiore, la commissione ordinaria, il superiore gerarchico esprimono i giudizi sull'avanzamento sulla base degli elementi risultanti dal libretto personale, per gli ufficiali dell'Esercito e dell'Aeronautica, e dalle pratiche personali, per gli ufficiali della Marina.

Le commissioni hanno facoltà di interpellare qualunque superiore in grado, in servizio permanente, che abbia o abbia avuto alle dipendenze l'ufficiale.

Il superiore gerarchico esprime il giudizio sull'avanzamento dopo aver sentito il parere delle autorità da cui dipende l'ufficiale.

Art. 24. — La commissione superiore e la commissione ordinaria esprimono i giudizi sull'avanzamento ad anzianità dichiarando se l'ufficiale sottoposto a valutazione sia idoneo o non idoneo all'avanzamento. È giudicato dalla commissione idoneo all'avanzamento l'ufficiale che riporti un numero di voti favorevoli superiore alla metà dei votanti.

Gli ufficiali che hanno riportato giudizio di idoneità e gli ufficiali che hanno riportato giudizio di non idoneità sono iscritti dalla commissione in due distinti elenchi, in ordine di ruolo.

Art. 25. La commissione superiore e la commissione ordinaria esprimono i giudizi sull'avanzamento a scelta dichiarando anzitutto se l'ufficiale sottoposto a valutazione sia idoneo o non idoneo all'avanzamento. È giudicato dalla commissione idoneo all'avanzamento l'ufficiale che riporti un numero di voti favorevoli superiore ai due terzi dei votanti.

Successivamente la commissione attribuisce a ciascuno degli ufficiali da essa giudicati idonei un punto di merito da uno a trenta e, in base al punto attribuito, compila una graduatoria di merito di detti ufficiali, dando, a parità di punti, precedenza al più anziano in ruolo.

Gli ufficiali che hanno riportato giudizio di non idoneità sono iscritti dalla commissione in un elenco in ordine di ruolo.

Art. 26. — Il punto di merito di cui al secondo comma dell'art. 25 è attribuito dalla commissione con l'osservanza delle norme che seguono.

Quando il giudizio riguardi ufficiali aventi grado non superiore a colonnello o corrispondente, ogni componente della commissione assegna all'ufficiale un punto da uno a trenta per ciascun complesso di elementi di cui alle seguenti lettere:

a) qualità morali, di carattere e fisiche;

b) benemerenze di guerra e comportamento in guerra e qualità professionali dimostrate durante la carriera, specialmente nel grado rivestito con particolare riguardo all'esercizio del comando o delle attribuzioni specifiche, qualora richiesti dalla presente legge ai fini dell'avanzamento, al servizio prestato presso reparti o in imbarco.

c) doti intellettuali e di cultura con particolare riguardo ai risultati di corsi, esami, esperimenti.

Le somme dei punti assegnati per ciascun complesso di elementi di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* sono divise per il numero dei votanti, e i relativi quozienti, calcolati al centesimo, sono sommati tra di loro. Il totale così ottenuto è quindi diviso per tre, calcolando il quoziente, al centesimo. Detto quoziente costituisce il punto di merito attribuito all'ufficiale dalla commissione.

Quando il giudizio riguardi ufficiali aventi grado di generale di divisione o di brigata o ufficiali di grado corrispondente, ogni componente della commissione assegna all'ufficiale un punto da uno a trenta in relazione agli elementi indicati nelle precedenti lettere *a)*, *b)*, *c)*, considerati nel loro insieme; la somma dei punti così assegnati è divisa per il numero dei votanti, calcolando il quoziente al centesimo. Detto quoziente costituisce il punto di merito attribuito all'ufficiale dalla commissione.

Art. 27. — Gli elenchi e le graduatorie di merito, di cui agli articoli 24 e 25, sono sottoposti al Ministro, il quale li approva dopo aver eventualmente apportato, negli elenchi degli idonei e nelle graduatorie di merito, le esclusioni che giudica giuste e necessarie nell'interesse dell'amministrazione.

Gli ufficiali compresi negli elenchi degli idonei e nelle graduatorie di merito, approvati dal Ministro, sono idonei all'avanzamento. Gli ufficiali compresi negli elenchi dei non idonei, approvati dal Ministro, sono non idonei all'avanzamento.

Art. 28. - Il superiore gerarchico esprime il giudizio sull'avanzamento dichiarando se l'ufficiale sottoposto a valutazione è idoneo o non idoneo all'avanzamento.

Il giudizio espresso dal superiore gerarchico è definito.

Art. 29. — Agli ufficiali valutati per l'avanzamento è data comunicazione dell'esito del giudizio.

Salvo quanto disposto nel successivo comma e negli articoli 63, 64, 85, 88, 96 e 97, l'ufficiale non idoneo all'avanzamento non è più valutato per l'avanzamento e, se in servizio permanente effettivo e di grado superiore a capitano o grado corrispondente, è collocato a disposizione con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di determinazione dell'aliquota di valutazione nella quale era compreso.

La non idoneità all'avanzamento nel servizio permanente non impedisce l'avanzamento dell'ufficiale nella posizione di congedo».

«*Capo VI*

PROMOZIONI

Art. 33. — L'ufficiale iscritto nel quadro di avanzamento è promosso secondo l'ordine della sua iscrizione nel quadro stesso.

La promozione è disposta con decreto del Presidente della Repubblica.

Art. 34. È sospesa la promozione dell'ufficiale iscritto nel quadro di avanzamento, che venga a trovarsi in una delle condizioni indicate nel secondo comma dell'art. 21.

La sospensione della promozione annulla la valutazione già effettuata.

All'ufficiale è data comunicazione della sospensione della promozione.

Art. 35. — Il Ministro ha facoltà di sospendere, con propria determinazione, la promozione dell'ufficiale iscritto nel quadro di avanzamento, nei cui riguardi siano intervenuti fatti di notevole gravità.

La sospensione della promozione annulla la valutazione già effettuata.

All'ufficiale è data comunicazione della sospensione della promozione e dei motivi che l'hanno determinata.

Art. 36. L'autorità, che ritenga che un dipendente ufficiale iscritto nel quadro di avanzamento abbia perduto uno dei requisiti previsti dalla presente legge per l'avanzamento, deve inoltrare, nei riguardi dell'ufficiale stesso, proposta di cancellazione dal quadro.

Sulla proposta, corredata dei pareri delle autorità gerarchiche, decide il Ministro sentita la commissione superiore di avanzamento, se si tratti di ufficiale di grado non inferiore a tenente colonnello o corrispondente, ovvero la commissione ordinaria di avanzamento, se si tratti di ufficiale di altro grado.

Fino a quando non intervenga la decisione del Ministro, gli effetti dell'iscrizione in quadro dell'ufficiale sono sospesi.

L'ufficiale cancellato dal quadro è non idoneo all'avanzamento

All'ufficiale è data comunicazione dell'avvenuta cancellazione e dei motivi che l'hanno determinata.

Art. 37. — La morte dell'ufficiale, o la permanente inidoneità fisica derivante da ferite, lesioni o malattie riportate in servizio o per causa di servizio, non impedisce la promozione, quando l'ufficiale avrebbe potuto conseguirla con anzianità anteriore alla data del decesso o del sopravvenire della non idoneità».

Nota all'art 23, comma 2:

— Il testo dell'art. 6, comma 4, della legge 20 settembre 1980, n. 574, concernente: «Unificazione e riordinamento dei ruoli normali, speciali e di complemento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica» pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* 24 settembre 1980, n. 262, è il seguente:

«Le promozioni da effettuare ai sensi del presente articolo sono conferite anche in soprannumero agli organici previsti dalle leggi vigenti. Le eventuali eccedenze che si determineranno in applicazione delle norme di cui al presente articolo saranno assorbite con le vacanze che si avranno per cause diverse da quelle di cui alla lettera *a)* dell'art. 44 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni».

— Il testo dell'art. 7 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, concernente: «Norme per l'attuazione dell'art. 16-*quater* della legge 18 marzo 1968, n. 249, quale risulta modificato dall'art. 12 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, nei confronti degli ufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di Polizia di Stato» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 22 dicembre 1973, n. 329, è il seguente:

«Art. 7. — Le eccedenze che si dovessero verificare, rispetto al numero massimo di cui al precedente art. 3, nei gradi di generale e di colonnello, saranno eliminate con il collocamento in aspettativa per riduzione di quadri della durata massima di anni due a cominciare dagli ufficiali più anziani in ruolo e secondo il seguente ordine:

ufficiali a disposizione giudicati non idonei all'avanzamento nel servizio permanente effettivo;

ufficiali promossi nella posizione di «a disposizione»;

ufficiali a disposizione giudicati idonei all'avanzamento nel servizio permanente effettivo ma non iscritti in quadro;

ufficiali a disposizione ai sensi del sesto comma dell'art. 48 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e del sesto comma dell'art. 37 della legge 13 dicembre 1965, n. 1366;

ufficiali in servizio permanente effettivo in soprannumero, per effetto dell'art. 48 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e dell'art. 37 della legge 13 dicembre 1965, n. 1366;

ufficiali in servizio permanente effettivo.

Sono esclusi dal provvedimento di collocamento in aspettativa gli ufficiali che ricoprano la carica di capo di stato maggiore della difesa o di capo di stato maggiore di forza armata o di segretario generale del Ministero della difesa.

Agli ufficiali di cui al primo comma del presente articolo, per il periodo in cui permangono in aspettativa competono gli assegni nella misura ridotta ai quattro quinti del trattamento economico previsto dall'art. 8 della presente legge.

Il relativo trattamento di quiescenza verrà comunque liquidato sulla base dell'intero trattamento economico previsto dal citato art. 8.

Qualora nel frattempo non siano stati raggiunti dal limite di età, allo scadere dei due anni di aspettativa gli ufficiali di cui al primo comma del presente articolo cessano dal servizio permanente. In tal caso ai fini della liquidazione della pensione e dell'indennità di buonuscita sono computati tanti anni quanti sono gli anni o la frazione di anno superiore ai sei mesi intercorrenti tra la data di cessazione del servizio permanente e quella del raggiungimento del limite di età, in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante.

Agli ufficiali di cui al precedente comma sono concesse, inoltre, le indennità di cui, agli articoli 67 e 68 della legge 10 aprile 1954, n. 113, e agli articoli 47 e 48 della legge 29 marzo 1956, n. 288.

Gli ufficiali che debbono essere collocati in aspettativa possono chiedere di cessare dal servizio permanente a domanda. In tal caso nei loro confronti si applicano le disposizioni di cui ai precedenti quinto e sesto comma.

La maggiore spesa derivante all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali dal pagamento delle indennità di buonuscita, per l'applicazione del precedente quinto comma e del quinto comma del successivo art. 17 della presente legge, farà carico al Ministero del tesoro».

Nota all'art. 31, comma 1:

— I testi della tabella 5, 6 e 7 risultano in allegato *B* alla legge 12 novembre 1955, n. 1137.

Nota all'art. 31, comma 2:

— Il testo dell'art. 4 del regio decreto 16 maggio 1932, n. 819, concernente: «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative riguardanti gli ufficiali di complemento della regia marina» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 19 luglio 1932, n. 165, è il seguente:

«Art. 4 (art. 1, comma terzo e quarto del regio decreto-legge 6 novembre 1924, n. 2289, e art. 50 del regio decreto-legge 19 dicembre 1927, n. 2317, modificati). — Può essere conferito senza concorso il grado di capitano di fregata di complemento (o di tenente colonnello) ai cittadini muniti di titoli superiori a quelli prescritti per ottenere il grado inferiore per concorso per titoli, i quali, godano di fama indiscussa in materie attinenti ai servizi della regia marina.

Possono essere nominati in via eccezionale senza concorso ufficiali di complemento dai gradi di guardiamarina (o sottotenente) a capitano di corvetta (o maggiore) incluso, quei cittadini muniti del titolo prescritto, i quali per particolare competenza diano ampio affidamento di prestare opera proficua alla regia marina.

Per comprovata alta competenza in discipline nautiche o tecniche, da valutarsi caso per caso, nelle nomine di cui al precedente comma si potrà prescindere anche dal prescritto titolo di studio, salvo che per la nomina ad ufficiale di complemento nel corpo sanitario militare marittimo (ufficiali medici e chimici farmacisti).

Per meriti eccezionali, da accertarsi caso per caso, possono anche conferirsi, a seconda della natura ed entità delle benemerenze acquistate e del servizio prestato in tempo di guerra, i gradi di guardiamarina, sottotenente di vascello o tenente di vascello di complemento ai cittadini che nel periodo dal 1915 al 1918 disimpegnarono la carica di capo gruppo nel corpo nazionale volontari motonauti, o che, avendo comandato *mas* in zona di guerra, siano stati almeno insigniti della croce di guerra, o che nella qualità di volontari motonauti abbiano reso in guerra importanti servizi alla marina.

Le nomine di cui sopra sono subordinate al parere favorevole della commissione ordinaria di avanzamento».

Nota all'art. 32, comma 1:

— Il testo della legge 10 aprile 1954, n. 113, concernente: «Stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica» è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 29 aprile 1954, n. 98.

Nota all'art. 32, comma 5:

— Il testo dell'art. 71 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente: «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 6 febbraio 1993, n. 30 - supplemento ordinario - è il seguente:

«Art. 71 *(Aspettativa per mandato parlamentare)*. — 1. I dipendenti delle pubbliche amministrazioni eletti al Parlamento nazionale, al Parlamento europeo e nei consigli regionali sono collocati in aspettativa senza assegni per la durata del mandato. Essi possono optare per la conservazione, in luogo dell'indennità parlamentare e dell'analoga indennità corrisposta ai consiglieri regionali, del trattamento economico in godimento presso l'amministrazione di appartenenza, che resta a carico della medesima.

2. Il periodo di aspettativa è utile ai fini dell'anzianità di servizio e del trattamento di quiescenza e di previdenza.

3. Il collocamento in aspettativa ha luogo all'atto della proclamazione degli eletti; di questa le camere ed i consigli regionali danno comunicazione alle amministrazioni di appartenenza degli eletti per i conseguenti provvedimenti.

4. In sede di prima applicazione del presente decreto, la disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dal 31 marzo 1993.

5. Le regioni adeguano i propri ordinamenti ai principi di cui ai commi 1, 2 e 3 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

— Il testo dell'art. 1 della legge 12 dicembre 1966, n. 1078, concernente: «Posizione e trattamento dei dipendenti dello Stato e degli enti pubblici, eletti a cariche presso enti autonomi territoriali» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 20 dicembre 1966, n. 319, è il seguente:

«Art. 1. — I dipendenti dello Stato e degli enti pubblici eletti alle cariche di consiglieri regionali, presidenti di giunta provinciale, assessori provinciali di provincia con più di 700.000 abitanti, sindaci di capoluogo di provincia o di comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, assessori di comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, presidenti di enti e di aziende con amministrazione autonoma di enti autonomi territoriali con più di 1000 dipendenti sono, a loro richiesta, collocati in aspettativa, anche se questa non sia prevista dai rispettivi ordinamenti».

— Il testo dell'art. 2 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, concernente: «Aspettative, permessi ed indennità degli amministratori locali» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 10 gennaio 1986, n. 7, è il seguente:

«Art. 2 *(Collocamenti in aspettativa)*. — Agli effetti degli articoli successivi possono essere collocati, a domanda, in aspettativa non retribuita, anche se questa non è prevista dai rispettivi ordinamenti, solo i lavoratori dipendenti pubblici o dipendenti da imprese, aziende o enti, pubblici o privati, eletti alle cariche di cui alla presente legge.

Il periodo trascorso in aspettativa è considerato a tutti i fini come servizio effettivamente prestato, nonché come legittimo impedimento per il compimento del periodo di prova.

Per i lavoratori dipendenti eletti negli organi esecutivi degli enti locali per i quali la presente legge prevede il raddoppio dell'indennità mensile di carica, gli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi sono versati ai rispettivi istituti dal datore di lavoro pubblico e, su richiesta di questo, rimborsati dall'ente presso il quale il lavoratore posto in aspettativa esercita il mandato. Lo stesso ente provvede al versamento, presso i competenti istituti previdenziali ed assicurativi, dei predetti oneri in sostituzione del datore di lavoro privato, al quale è altresì rimborsata la quota annuale di accantonamento per l'inden-

nità di fine rapporto, entro i limiti di un dodicesimo dell'indennità di carica annua da parte dell'ente e per l'eventuale residuo da parte dell'eletto».

Nota agli articoli 33, comma 1, 34, comma 1, 35, comma 1, 36, comma 1:

— I riferimenti normativi alla legge 10 aprile 1954, n. 113, sono riportati in nota all'art. 32.

Nota all'art. 38, comma 1:

— Il testo dell'art. 53 della legge 10 maggio 1983, n. 212, concernente: «Norme sul reclutamento, gli organici e l'avanzamento dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 maggio 1983, n. 138 - supplemento ordinario - è il seguente:

«Art. 53. — Sono istituiti i seguenti nuovi ruoli degli ufficiali in servizio permanente e delle categorie del congedo:

nell'Esercito:

Arma dei carabinieri: ruolo tecnico-operativo;

Altre Armi e Corpi: ruolo tecnico-amministrativo;

nell'Aeronautica: ruolo unico degli specialisti dell'Arma aeronautica;

nel Corpo della Guardia di finanza: ruolo tecnico-operativo.

I ruoli degli ufficiali del Corpo equipaggi militari marittimi sono soppressi; in loro vece è istituito il ruolo del corpo unico degli specialisti della Marina militare, nel quale sono immessi gli ufficiali appartenenti ai soppressi ruoli dei servizi nautici, tecnici, macchina, contabili e portuali.

Il Ministro della difesa e, per quanto di competenza, il Ministro delle finanze, ripartiscono, se necessario, i ruoli di cui ai precedenti primo e secondo comma in sottoruoli in base alle specializzazioni, categorie e specialità in cui si articolano i sottufficiali delle tre Forze armate e del Corpo della Guardia di finanza.

Le consistenze organiche dei ruoli, le forme e le modalità di avanzamento, il numero delle promozioni annuali e gli anni di anzianità minima richiesti per la valutazione sono riportati nelle tabelle D/1, D/2, D/3 e D/4, annesse alla presente legge».

— Il testo dell'art. 6 della legge 6 agosto 1991, n. 255, concernente: «Potenziamento degli organici del personale militare delle capitanerie di porto» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 14 agosto 1991, n. 190, è il seguente:

«Art. 6. — 1. È istituito il ruolo degli ufficiali specialisti del Corpo delle capitanerie di porto, in conformità alla tabella G allegata alla presente legge, nel quale confluiscono gli ufficiali del Corpo unico specialisti della Marina militare - sottoruolo porti - di cui al decreto del Ministro della difesa del 24 marzo 1986.

2. La tabella D/2 allegata alla legge 10 maggio 1983, n. 212, è modificata in relazione a quanto stabilito dal comma 1».

Nota all'art. 38, comma 7:

— Il testo dell'art. 53 della legge n. 212/1983 è riportato alla nota precedente.

Nota all'art. 39, comma 1:

— Il testo dell'art. 12, della legge 27 dicembre 1990, n. 404, concernente: «Nuove norme in materia di avanzamento degli ufficiali e sottufficiali delle Forze armate e del Corpo della Guardia di finanza pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 29 dicembre 1990, n. 302, è il seguente:

«Art. 12. — 1. Gli ufficiali iscritti nei ruoli ad esaurimento, costituiti con legge 20 settembre 1980, n. 574, in applicazione del disposto del comma 1, dell'art. 31 della legge 19 maggio 1986, n. 224, cessano di appartenere, dalla data di costituzione dei rispettivi ruoli, alla categoria del congedo di cui al titolo IV della legge 10 aprile 1954, n. 113, e transitano tra quelle del servizio permanente di cui al titolo III della predetta legge n. 113 del 1954.

2. A decorrere dalla data di cui al comma 1, i ruoli ad esaurimento di cui al comma precedente transitano tra i ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica militare ed assumono la denominazione di ruoli ad esaurimento in servizio permanente.

3. Il grado vertice per i predetti ruoli è, fino alla vigilia della cessazione dal servizio attivo, quello di tenente colonnello o corrispondente, fermo restando il beneficio di cui all'art. 32, comma 6, della legge 19 maggio 1986, n. 224.

4. Restano valide per i suddetti ruoli ad esaurimento tutte le norme previste dalle leggi 12 novembre 1955, n. 1137, 20 settembre 1980, n. 574, 19 maggio 1986, n. 224, e successive modifiche ed integrazioni.

5. Il comma 2 dell'art. 3; della legge 19 maggio 1986, n. 224, è sostituito dal seguente:

"2. Gli ufficiali dei ruoli normali e speciali hanno la precedenza sugli ufficiali dei ruoli ad esaurimento di grado eguale solo per l'assolvimento degli obblighi di comando e di attribuzioni specifiche prescritte per l'avanzamento dalla normativa in vigore. In tutti gli altri casi la precedenza al comando compete all'ufficiale avente maggiore anzianità di grado indipendentemente dal ruolo di appartenenza"».

Nota all'art. 39, commi 3 e 4:

— Il testo del comma 3-*bis* dell'art. 32, della legge 19 maggio 1986, n. 224, concernente: «Norme per il reclutamento degli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento delle Forze armate e modifiche ed integrazioni alla legge 20 settembre 1980, n. 574, riguardanti lo stato e l'avanzamento degli ufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza» aggiunto dall'art. 13, comma 1, della legge 27 dicembre 1990, n. 302, è il seguente:

«3-*bis*. La promozione al grado superiore deli ufficiali di cui ai commi 1 e 2 avviene, se più favorevole e se idonei, a partire dal 1° gennaio 1981, con effetto dal giorno successivo a quella dei pari grado con uguale o maggiore anzianità di grado appartenenti ai rispettivi ruoli speciali. In assenza di ruoli speciali vengono presi in considerazione i rispettivi ruoli normali. Le citate promozioni sono effettuate in deroga alle disposizioni relative alle esigenze di mobilitazione di cui alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni».

Note all'art. 39, comma 6:

Il testo dell'art. 24, comma 4, della legge 19 maggio 1986, n. 224, è il seguente:

«4. Gli ufficiali del servizio permanente che, in applicazione delle norme della presente legge, sarebbero promossi al grado superiore dopo i pari grado appartenenti ai ruoli ad esaurimento ed aventi uguale anzianità di servizio da ufficiale, sono comunque promossi, sempre che appartenenti al ruolo ed alla specialità corrispondenti, anche in deroga alle norme di cui al successivo art. 37 della presente legge ed agli articoli, 24, 25 28, 29 e 30 della legge 20 settembre 1980, n. 574, il giorno precedente a quello del compimento dell'anzianità di servizio prevista per gli ufficiali dei ruoli ad esaurimento».

Il testo dell'art. 11 della legge 27 dicembre 1990, n. 404, è il seguente:

«Art. 11. — 1. I capitani e maggiori del servizio permanente effettivo scavalcati nel ruolo di appartenenza per effetto dell'applicazione dell'art. 24, comma 4, della legge 19 maggio 1986, n. 224, qualora per effetto dello stesso comma non abbiano a loro volta già conseguito il grado di appartenenza scavalcando in ruolo ufficiali transitati nel servizio permanente effettivo in anni precedenti, all'atto della promozione al grado superiore assumono, agli effetti giuridici ed economici, un'anzianità assoluta di grado corrispondente ad una permanenza teorica nel grado di capitano o maggiore ridotta nella misura necessaria per ripristinare la loro posizione in ruolo rispetto a quella dell'ufficiale meno anziano che per effetto della promozione conseguita ai sensi del predetto art. 24, comma 4, ha assunto l'anzianità più favorevole. La predetta riduzione non può comunque essere superiore a due anni.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai tenenti colonnelli del servizio permanente effettivo scavalcati per effetto della legge 19 maggio 1986, n. 224, e del comma 1».

Nota all'art. 40, comma 1:

— I testi degli articoli 25, comma 1, 25, comma 2 e 26 della legge n. 1137/1995 sono riportati in nota all'art. 16, comma 1.

Nota all'art. 40, comma 4:

— Il testo dell'art. 7 della legge n. 804/1973 è riportato nella nota all'art. 23, comma 2.

Nota all'art. 41, comma 2:

— Il testo degli articoli 8 e 9 della legge 10 aprile 1954, n. 113, è il seguente:

«Art. 8. — Nei trasferimenti da ruolo a ruolo, si conserva l'anzianità posseduta prima del trasferimento, salvo i casi diversamente regolati dalle leggi».

«Art. 9. — Nei trasferimenti da ruolo a ruolo d'ufficiali di pari anzianità assoluta, l'ordine di precedenza è determinato dall'età, salvo il caso di ufficiali provenienti dallo stesso ruolo, per i quali si osserva l'ordine di precedenza acquisito nel comune ruolo di provenienza.

A parità di età si raffrontano le anzianità assolute successivamente nei gradi inferiori fino a quello in cui non si riscontra parità di anzianità.

Qualora si riscontri parità anche nell'anzianità assoluta di nomina ad ufficiale è considerato più anziano colui che ha maggior servizio effettivo da ufficiale.».

Nota all'art. 42, comma 4:

— Il testo dell'art. 10 della legge n. 113/1954 è il seguente:

«Art. 10. — L'ufficiale del servizio permanente subisce nel ruolo una detrazione di anzianità quando sia stato:

1) detenuto per condanna a pena restrittiva della libertà personale di durata non inferiore ad un mese;

2) detenuto in stato di carcerazione preventiva per reato che abbia importato condanna a pena restrittiva della libertà personale di durata non inferiore ad un mese;

3) sospeso dall'impiego per causa diversa da condanna penale;

4) in aspettativa per motivi privati;

5) in aspettativa per infermità temporanea non proveniente da causa di servizio, qualora in un triennio, in una o più volte, e rimanendo nello stesso grado, abbia trascorso non meno di un anno in detta posizione.

La detrazione di anzianità consiste nella perdita di un determinato numero di posti nel ruolo ed è commisurata a tanti dodicesimi della media numerica annuale delle promozioni al grado superiore a quello rivestito dall'ufficiale, effettuate nel quinquennio precedente all'anno della ripresa del servizio, quanti sono i mesi o le frazioni di mese superiori a quindici giorni trascorsi in una delle situazioni sopraindicate».

Nota all'art. 42, comma 5:

— I testi degli articoli 8 e 9 della legge n. 113/1954 sono riportati in nota all'art. 41, comma 2.

Nota all'art. 42, comma 7:

— Il testo dell'art. 24, comma 4, della legge n. 224/1986 è riportato nella nota all'art. 39, comma 6.

Note all'art. 43, comma 1:

— Il testo del decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1978, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 3 febbraio 1982, n. 32.

— Il testo dell'art. 69-*bis* della legge n. 1137/1955 è il seguente:

«Art. 69-*bis*. — Non può essere attribuito altro vantaggio di carriera per titolo di specializzazione all'ufficiale del servizio sanitario dell'Esercito che abbia fruito di vantaggio in qualsiasi misura per tale titolo.

Il vantaggio di cui al precedente comma viene attribuito sotto la data del 31 agosto di ciascun anno, per titoli conseguenti tra il 1° settembre dell'anno precedente e la suddetta data del 31 agosto.

I titoli devono essere presentati, a pena di decadenza, entro il 30 settembre dell'anno nel quale il vantaggio deve essere concesso ai sensi del precedente secondo comma.

L'ufficiale in possesso di titolo di specializzazione non può, comunque, per effetto dello spostamento in ruolo, oltrepassare altro ufficiale già di lui più anziano che abbia conseguito una specializzazione avente durata di corso uguale o superiore».

Nota all'art. 44, comma 2:

— I testi degli articoli 8 e 9 della legge n. 113/1954 sono riportati in nota all'art. 41, comma 2.

Nota all'art. 45, comma 2, lettera a):

— Vedasi nota precedente.

Nota all'art. 45, comma 2, lettera b):

— Il testo dell'art. 65 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, è il seguente:

«Art. 65. — Per i sottotenenti che superino i corsi di applicazione viene determinato, con decreto del Ministro, il nuovo ordine di anzianità in base alla media fra il punto, ridotto in centesimi, riportato nella classifica finale dell'Accademia ed i punti, espressi in centesimi, attribuiti all'ufficiale al termine del primo e del secondo anno del corso di applicazione.

I sottotenenti che superino il corso di applicazione nella sessione di riparazione sono iscritti in ruolo dopo i pari grado che hanno superato il corso nella prima sessione.

I sottotenenti che, per motivi di servizio riconosciuti dal Ministro con propria determinazione o per motivi di salute dipendenti da causa di servizio, frequentino il corso di applicazione con ritardo, qualora lo superino, sono iscritti in ruolo al posto che ad essi sarebbe spettato se avessero superato il corso a loro turno.

Al sottotenente che non superi il corso si applica il disposto del quarto comma dell'art. 64.

Tuttavia, se il sottotenente sia stato dichiarato idoneo in attitudine militare, le autorità gerarchiche possono proporre al Ministro che egli sia conservato nella posizione di servizio permanente effettivo. Ove la proposta sia accolta, l'ufficiale è valutato per l'avanzamento dopo che abbia compiuto tre anni di permanenza nel grado, e se idoneo, promosso con anzianità corrispondente alla data di compimento del detto periodo di permanenza. Al sottotenente giudicato non idoneo all'avanzamento si applicano le disposizioni del quarto comma dell'art. 64».

Note all'art. 45, comma 2, lettera c):

— Il testo degli articoli 55 e 56 della legge n. 1137/1955 è il seguente:

«Art. 55. — L'avanzamento per meriti eccezionali può aver luogo nei riguardi dell'ufficiale che nell'esercizio delle sue attribuzioni abbia reso eccezionali servizi all'Esercito, alla Marina o all'Aeronautica e che abbia dimostrato di possedere qualità intellettuali, di cultura, professionali, tali da dare sicuro affidamento di adempiere in modo eminente le funzioni del grado superiore. Per essere proposto per l'avanzamento per meriti eccezionali l'ufficiale deve esser compreso nella prima metà del ruolo del proprio grado, aver compiuto il prescritto periodo di comando o di attribuzioni specifiche e non aver già conseguito nel corso della carriera una promozione per meriti eccezionali».

«Art. 56. — La proposta di avanzamento per meriti eccezionali è formulata dal generale o ammiraglio in carica, dal quale l'ufficiale gerarchicamente dipende ed è corredata dei pareri delle ulteriori autorità gerarchiche.

Sulla proposta decide il Ministro, previo parere favorevole della Commissione superiore di avanzamento, espresso a unanimità di voti.

L'ufficiale riconosciuto dal Ministro meritevole dell'avanzamento per meriti eccezionali è iscritto al primo posto nel quadro di avanzamento che sia formato dopo la data della decisione del Ministro. Se più ufficiali siano stati riconosciuti meritevoli dell'avanzamento per meriti eccezionali, essi sono iscritti in quadro, con precedenza sugli altri pari grado, in ordine di anzianità.

Il decreto di promozione per meriti eccezionali ne reca la motivazione».

— I testi degli articoli 8 e 9 della legge n. 113/1954 sono riportati in nota all'art. 41, comma 2.

Nota all'art. 45, comma 3:

— Il testo dell'art. 24, comma 4 della legge n. 224/1986 è riportato in nota all'art. 39, comma 6.

Nota agli articoli 46, comma 2, 47, comma 2, 48, comma 2, 49, comma 2, 50, comma 2:

— I testi degli articoli 8 e 9 della legge n. 113/1954 sono riportati in nota all'art. 41 comma 2.

Nota all'art. 50, comma 3:

— Il testo della legge 20 settemtre 1980, n. 574, concernente: «Unificazione e riordinamento dei ruoli normali speciali e di complemento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica» è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 24 settembre 1980, n. 262.

Nota all'art. 52, comma 2:

— Il testo dell'art. 33 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, concernente: «Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordinamento dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 27 maggio 1995, n. 122 - supplemento ordinario - è il seguente:

«*Capo VI*

BANDE

Art. 33 *(Bande musicali).* — 1. Le bande musicali dell'Esercito e dell'Aeronautica, sono complessi organici destinati a partecipare alle celebrazioni più importanti della vita della Forza armata di appartenenza, in occasione di manifestazioni pubbliche, organizzate anche a livello internazionale. A tali fini è istituita, altresì, la banda musicale della Marina militare.

2. Alle bande di cui al comma 1 si applicano, fatte salve le rispettive peculiarità, le norme di cui ai Capi I, II, III, IV, V e VI del decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 78, con le seguenti previsioni specifiche:

a) ovunque sono citate le parole «Carabinieri» oppure «Arma» oppure «Arma dei carabinieri» esse devono intendersi riferite all'Esercito, alla Marina o all'Aeronautica, a seconda della banda cui si applicano le norme:

b) le bande sono poste alle dipendenze amministrative e disciplinari:

1) del raggruppamento operativo dello Stato maggiore dell'Esercito, quella dell'Esercito;

2) del Comando marina di Roma, quella della Marina;

3) del Comando del reparto servizi centrale A.M., quella dell'Aeronautica;

c) l'impiego delle bande è disposto, rispettivamente, da:

1) Stato maggiore Esercito;

2) Stato maggiore Marina;

3) Stato maggiore Aeronautica;

d) le somme di cui al comma 3 dell'art. 3 del decreto legislativo n. 78 del 1991, vengono riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, sugli appositi capitoli dello stato di previsione delle spese del Ministero della difesa per l'Esercito, la Marina e l'Aeronautica a seconda della banda impiegata;

e) le dotazioni organiche di ciascuna banda, determinate ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto legislativo n. 78 del 1991, sono rispettivamente comprese negli organici complessivi dei ruoli degli ufficiali, nonché dei marescialli di cui all'art. 3, comma 3. A tal fine:

1) vengono istituiti per ciascuna Forza armata i ruoli dei musicisti, cui appartengono i componenti delle bande musicali con qualifica di orchestrali e archivisti;

2) le consistenze organiche relative agli orchestrali di ciascuna banda sono incluse in quelle previste dall'art. 3, comma 3, del presente decreto;

3) i maestri direttori e vice direttori delle bande sono inquadrati negli organici degli ufficiali in servizio permanente effettivo dei seguenti ruoli:

per l'Esercito, ruolo speciale unico delle Armi;

per la Marina, ruolo speciale di Stato maggiore;

per l'Aeronautica, ruolo servizi dell'Arma aeronautica;

f) alle bande musicali non può essere assegnato, nemmeno in qualità di orchestrale aggregato o di allievo orchestrale, personale in eccedenza all'organico stabilito. Resta ferma la possibilità, per ciascuna Forza armata, di disporre della relativa banda per il reclutamento e/o la formazione di personale musicante da destinare al soddisfacimento di altre esigenze di Forza armata;

g) il reclutamento del personale delle bande è regolato dal Capo III del decreto legislativo n. 78 del 1991. È inoltre previsto che:

1) ai sottufficiali in servizio permanente delle Forze armate, reclutati ai sensi della legge 10 maggio 1983, n. 212, che esplicano incarichi o specializzazioni di contenuto musicale presso altre musiche d'ordinanza della stessa Forza armata (bande o fanfare) e che posseggano tutti i requisiti, è riservato fino al 50 per cento dei posti nei concorsi per il reclutamento degli orchestrali;

2) gli aspiranti dichiarati vincitori del concorso ad orchestrale o ad archivista delle bande, sono nominati marescialli ordinari, marescialli capi, aiutanti e gradi corrispondenti, a seconda che debbano essere iscritti nella organizzazione strumentale delle terze, delle seconde e delle prime parti della banda per cui hanno concorso o negli archivisti, ed immessi nel ruolo dei musicisri della Forza armata di appartenenza;

3) le modalità di svolgimento dei corsi di cui all'art. 23 del decreto legislativo n. 78 del 1991, sono stabiliti con decreto ministeriale su determinazione dei Capi di Stato maggiore di Forza armata;

h) la proposta relativa al rendimento artistico di cui al comma 1 dell'art. 27 del decreto legislativo n. 78 del 1991 è formulata rispettivamente:

1) dal sottocapo di Stato maggiore dell'Esercito, per l'Esercito;

2) dal capo dell'ufficio affari generali dello Stato maggiore Marina, per la Marina;

3) dal sottocapo di Stato maggiore dell'Aeronautica, per l'Aeronautica;

i) per l'avanzamento del personale delle bande ai sensi del Capo V del decreto legislativo n. 78 del 1991, resta fermo che:

1) per il maestro direttore e per il maestro vice direttore si applica la tabella E/1 annessa al presente decreto;

2) per gli orchestrali e l'archivista si applica la tabella E/2 annessa al presente decreto.

3. Per la prima applicazione del presente decreto si osservano le seguenti disposizioni:

a) il maestro direttore di ciascuna banda musicale di Forza armata, vincitore del relativo concorso a norma delle precedenti disposizioni di legge, è reinquadrato nella banda di appartenenza ai sensi di quanto disposto dal presente decreto, con decorrenza a tutti gli effetti dalla data di entrata in vigore; all'atto del nuovo inquadramento conserva, ai fini dell'avanzamento di cui alla tabella E/1, l'anzianità di servizio fino a quel momento maturata. Per il nuovo inquadramento si procede d'ufficio entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto;

b) il maestro vice direttore di ciascuna banda musicale di Forza armata, vincitore del relativo concorso a norma delle precedenti disposizioni di legge, è reinquadrato nella banda musicale di appartenenza ai sensi di quanto disposto dal presente decreto, con decorrenza a tutti gli effetti dalla data di entrata in vigore; all'atto della nomina a maestro vice direttore è nominato tenente in servizio permanente effettivo e frequenta un corso informativo di sessanta giorni presso una scuola ufficiali della Forza armata di appartenenza. Il trattamento economico del maestro vice direttore della banda è regolato dall'art. 32 del decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 78;

c) i sottufficiali musicanti ed il sottufficiale archivista di ciascuna banda musicale di Forza armata, comunque in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto perché vincitori degli specifici concorsi a norma delle precedenti disposizioni di legge, sono reinquadrati nella banda musicale di appartenenza con decorrenza a tutti gli effetti dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il nuovo inquadramento avviene in relazione allo strumento suonato ed al periodo complessivo di servizio prestato nella banda, nella parte o qualifica corrispondente, secondo i criteri indicati nella tabella E/3 allegata al presente decreto conservando ai fini della progressione economica l'anzianità di servizio maturata alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per il nuovo inquadramento si procede d'ufficio entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto;

d) i sottufficiali musicanti ed i sottufficiali archivisti, effettivi a ciascuna banda di Forza armata ed in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto sono immessi nei ruoli dei musicisti pre-

vio superamento di un concorso interno. A tale concorso possono altresì partecipare i sottufficiali musicanti in servizio permanente delle altre musiche d'ordinanza (bande o fanfare), per la copertura degli eventuali posti non occupati dal personale di cui al precedente periodo;

e) il concorso interno di cui alla lettera *d)* è bandito per ciascuna Forza armata con decreto ministeriale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed ha luogo con le seguenti modalità:

1) i concorrenti sono valutati in base ai titoli posseduti ed all'effettuazione di prove pratiche. I titoli sono costituiti da eventuali diplomi o qualifiche o risultati di corsi a contenuto musicale, nonché dal rendimento fornito in servizio. Le prove pratiche sono quelle previste dalle norme a regime per gli aspiranti orchestrali e per gli aspiranti archivisti;

2) per la formazione delle graduatorie è nominata, per ciascuna Forza armata, con decreto del Ministro della difesa, un'apposita commissione esaminatrice composta da: un colonnello in servizio permanente effettivo, presidente, dal maestro direttore della banda interessata e dal maestro vice direttore della stessa banda. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario civile del Ministero della difesa della VII o VIII qualifica funzionale;

3) le commissioni formano due graduatorie, una per i musicanti in servizio presso le bande musicali di Forza armata ed una per i musicanti delle altre musiche d'ordinanza, attribuendo un punteggio da 1 a 10 per i titoli e un punteggio da 1 a 20 per ciascuna prova;

4) per la nomina dei vincitori ed il relativo inquadramento dei musicisti ai sensi del presente decreto si attinge prioritariamente dalla graduatoria dei musicanti già in servizio presso le bande di Forza armata e, in caso di disponibilità di vacanze nei predetti ruoli, dalla graduatoria relativa agli altri musicanti;

5) la nomina in ruolo avviene con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto;

f) il personale delle bande delle Forze armate di cui alla lettera *c)*, che svolga da almeno due anni, alla data di entrata in vigore del presente decreto, compiti di parte o qualifica superiore, viene reinquadrato previo superamento di una prova pratica. L'accertamento della corrispondenza dei compiti svolti a quelli propri della parte o qualifica superiore, è effettuato da commissioni nominate con determinazione:

1) del sottocapo di Stato maggiore dell'esercito, per l'Esercito;

2) del capo dell'ufficio affari generali dello Stato maggiore marina, per la Marina;

3) del sottocapo di Stato maggiore dell'aeronautica, per l'Aeronautica;

g) le commissioni di cui alla lettera *e)*:

1) sono composte:

per l'Esercito: dal comandante del raggruppamento operativo dello Stato maggiore dell'Esercito e dai maestri direttore e vice direttore della banda dell'Esercito;

per la Marina: dal comandante del comando Marina di Roma e dai maestri direttore e vice direttore della banda della Marina militare;

per l'Aeronautica: dal comandante del reparto servizi centrale A.M. e dai maestri direttore e vice direttore della banda dell'Aeronautica militare;

2) comprendono, con funzioni di segretario, un ufficiale inferiore della Forza armata interessata;

3) si esprimono nei confronti dei candidati esaminati mediante giudizio sintetico di idoneità o di non idoneità. L'orchestrale dichiarato non idoneo alla parte o qualifica superior e è reintegrato nella parte o qualifica di appartenenza.

4. Al personale delle bande delle Forze armate si applicano, secondo il grado rivestito e per quanto non previsto dal presente decreto, le disposizioni di cui alle leggi 10 aprile 1954, n. 113, 31 luglio 1954, n. 599, 12 novembre 1955, n. 1137 e 10 maggio 1983, n. 212, e successive modificazioni ed integrazioni in quanto compatibili con le norme del presente decreto.

5. Il titolo VI e la Tabella 1/2 della legge 10 maggio 1983, n. 212, non si applicano al persona e del ruolo musicisti dell'Aeronautica militare».

Nota all'art. 53, commi 2 e 3:

— Il testo dell'art. 26 della legge n. 1137/1955 è riportato in nota all'art. 16, comma 1.

— Il testo degli articoli 8 e 9 della legge n. 113/1954, è riportato in nota all'art. 41, comma 2.

Nota all'art. 54, comma 4:

— Vedasi nota precedente.

Nota all'art. 56, comma 3:

— Vedasi nota precedente.

Nota all'art. 56, comma 4:

— Il testo dell'art. 35 del D.P.R. 29 settembre 1979, n. 611, concernente: «Norme di esecuzione della legge 28 aprile 1976, n. 192, sui corsi della scuola di guerra dell'Esercito» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 10 dicembre 1979, n. 335, è il seguente:

«Art. 35. — Gli ufficiali cui sia attribuita la qualifica di ottimo, molto buono, buono e sufficiente sono dichiarati idonei. Ai medesimi:

a) è conferito il "titolo Scuola di guerra";

b) viene rilasciato uno speciale diploma a firma del Ministro della difesa.

Il corso si intende non superato se l'ufficiale frequentatore consegue la qualifica di insufficiente.

L'ufficiale che non abbia superato il corso superiore di stato - maggiore non può chiedere di frequentare altro corso superiore di stato maggiore in epoca successiva».

Nota all'art. 57, comma 2:

— Il testo degli articoli 8 e 9 della legge n. 113/1954 è riportato in nota all'art. 41, comma 2.

Nota all'art. 58, comma 6:

— Il testo dell'art. 7, comma 1 del d.lgs. 30 aprile 1997, n. 165, concernente: «Attuazione delle deleghe conferite dall'art. 2, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e dell'art. 1, commi 97, lettera *g)*, e 99, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di armonizzazione al regime previdenziale generale dei trattamenti pensionistici del personale militare, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché del personale non contrattualizzato del pubblico impiego» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 17 giugno 1997, n. 139, è il seguente:

«Art. 7 *(Norme transitorie)*. — 1. In fase di prima applicazione, i limiti di età per la cessazione dal servizio, previsti dall'art. 2, sono gradualmente elevati al 57° anno di età per gli anni dal 1998 al 2001, al 58° anno per gli anni dal 2002 al 2004, al 59° anno per gli anni dal 2005 al 2007 ed al 60° anno a decorrere dal 2008».

Nota all'art. 58, commi 7 e 9:

— I testi della legge n. 404/1990 e delle relative tabelle sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* 29 dicembre 1990, n. 302.

Nota all'art. 58, comma 11:

— Il testo dell'art. 8, comma 3, della legge n. 404/1990 è il seguente:

«3. Per gli ufficiali in servizio permanente effettivo, nei gradi in cui le promozioni a scelta al grado superiore non si effettuano tutti gli anni, l'art. 7 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, si applica solo negli anni in cui si forma il quadro di avanzamento. Gli ufficiali che siano stati iscritti nel predetto quadro non sono computati nel numero massimo del grado di appartenenza fino alla promozione».

I riferimenti normativi alla legge n. 804/1973 sono riportati in nota all'art. 23, comma 2».

Nota all'art. 58, comma 13:

— Il testo dell'art. 3, della legge n. 804/1973 è il seguente:

«Art. 3. — Fermi restando gli organici in vigore, il numero massimo dei generali e dei colonnelli in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia dello Stato non può eccedere 3.196 unità, suddivise come segue:

Grado	Esercito	Marina	Aeronautica	Guardia di finanza (6/a)	Corpo delle guardie di PS	Corpo degli agenti di custodia	Totali
Generale di corpo d'armata	31	16	14	—	—	—	61
Generale di divisione	77	37	30	9[a]	2	—	155
Generale di brigata	213	51	61	47	17	—	389
Colonnello	1.379	508	558	126	85	1	2.657
TOTALI . . .	1.700	612	663	182	104	1	3.262

[a] A decorrere dal 1° gennaio 1994: n. 10.

Con successivi decreti del Presidente della Repubblica, da emanare su proposta dei Ministri competenti, i contingenti stabiliti dal comma precedente saranno ripartiti nei ruoli di ciascuna Forza armata e Corpo di polizia».

Nota all'art. 58, comma 14:

— Il testo dell'art. 48 della legge n. 1137/1955 è il seguente:

«Art. 48. — Qualora in un grado non si raggiunga durante l'anno, per insufficienza di vacanze nel grado superiore, il numero delle promozioni stabilite dalle tabelle, il Ministro, al 31 dicembre dell'anno stesso, forma le vacanze ancora occorrenti con l'osservanza delle seguenti norme.

Nei gradi oltre i quali non si consegue avanzamento, le vacanze sono formate collocando in soprannumero agli organici gli ufficiali aventi maggiore permanenza nel grado e, a parità di permanenza, quelli più vicini al limite di età.

Nei gradi in cui l'avanzamento ha luogo a scelta, le vacanze sono formate collocando in soprannumero agli organici, nell'ordine di ruolo, gli ufficiali idonei, non iscritti in quadro di avanzamento.

Nei gradi in cui l'avanzamento ha luogo ad anzianità le vacanze sono formate collocando in soprannumero agli organici, nell'ordine di ruolo, gli ufficiali idonei all'avanzamento a scelta, non iscritti in quadro, appartenenti al grado immediatamente superiore a quello in cui occorrono le vacanze e promuovendo altrettanti ufficiali di tale ultimo grado.

Se nel grado immediatamente superiore a quello in cui occorre formare le vacanze non è previsto avanzamento, le vacanze nel grado in cui l'avanzamento ha luogo ad anzianità sono formate collocando in soprannumero agli organici gli ufficiali del grado superiore aventi maggiore permanenza nel grado e, a parità di permanenza, quelli più vicini al limite di età, e promuovendo altrettanti ufficiali nel grado in cui occorrono le vacanze.

Gli ufficiali collocati in soprannumero agli organici ai sensi del secondo e quinto comma del presente articolo sono trasferiti nella posizione di "a disposizione" al termine di due anni, sempre che non siano stati già raggiunti dal limite di età per la cessazione dal servizio permanente.

Gli ufficiali collocati in soprannumero agli organici ai sensi del terzo e quarto comma del presente articolo, ove già valutati almeno tre volte, sono trasferiti nella posizione di «a disposizione» a decorrere dal 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'ultima valutazione. Se all'atto del collocamento in soprannumero il quadro di avanzamento per l'anno successivo non sia stato ancora formato, gli ufficiali anzidetti rimangono nella posizione di soprannumero fino alla data di formazione del quadro; qualora dichiarati idonei ma non iscritti in quadro, sono trasferiti a disposizione con decorrenza dall'inizio di validità del quadro stesso. Gli ufficiali che non siano stati già valutati tre volte, sono nuovamente valutati dopo il collocamento in soprannumero fino a raggiungere le tre valutazioni.

Nei casi previsti dall'art. 31, gli ufficiali collocati in soprannumero agli organici ai sensi del terzo e quarto comma del presente articolo, sempreché nel frattempo non siano dichiarati non idonei, sono valutati nuovamente di anno in anno in qualità di ufficiali in soprannumero sino all'anno nel quale si forma il quadro di avanzamento: qualora dichiarati idonei ma non iscritti in quadro sono collocati a disposizione con decorrenza dall'inizio di validità del quadro stesso».

Nota all'art. 59, comma 1:

— Il testo della legge 19 maggio 1986, n. 224, è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 31 maggio 1986, n. 125.

Nota all'art. 59, comma 4:

— Il testo degli articoli 19 e 20 della legge n. 224/1986 è il seguente:

«Art. 19. — 1. Le commissioni giudicatrici dei concorsi sono nominate con decreto del Ministro della difesa e sono composte come segue:

a) per l'Esercito da:

1) un ufficiale proveniente dal ruolo normle unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio di grado non inferiore a generale di brigata - presidente;

2) due ufficiali del ruolo dell'Arma dei carabinieri o del ruolo normale unico nelle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio di grado non inferiore a tenente colonnello - membri;

3) un funzionario della carriera direttiva di qualifica non superiore a direttore di sezione - segretario senza diritto di voto;

b) per la Marina da:

1) un ufficiale di stato maggiore di grado non inferiore a contrammiraglio - presidente;

2) due ufficiali di stato maggiore di grado non inferiore a capitano di fregata - membri, qualora i giudicandi appartengano al Corpo di stato maggiore;

3) due ufficiali delle capitanerie di porto di grado non inferiore a capitano di fregata - membri, qualora i giudicandi appartengano al Corpo delle capitanerie di porto;

4) un funzionario della carriera direttiva di qualifica non superiore a direttore di sezione - segretario senza diritto di voto;

c) per l'Aeronautica da:

1) un ufficiale dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, di grado non inferiore a generale di brigata aerea - presidente;

2) due ufficiali dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti normale, di grado non inferiore a tenente colonnello - membri;

3) un funzionario della carriera direttiva di qualifica non superiore a direttore di sezione - segretario senza diritto di voto».

«Art. 20. — 1. Le commissioni giudicatrici di cui al precedente art. 19 valutano:

a) i titoli relativi alle qualità militari e professionali;

b) ogni altro titolo, ricompensa e benemerenza risultante dallo stato di servizio, dal libretto personale, dalla pratica personale o dai documenti presentati dai concorrenti tra quelli indicati nel bando di concorso.

2. Per la valutazione dei titoli sopra indicati che devono essere posseduti dai candidati alla data del bando di concorso, è assegnato un massimo di 45 punti, ripartiti nel seguente modo:

1) 30 punti per i titoli di cui alla lettera *a)* del precedente comma 1;

2) 15 punti per i titoli di cui alla lettera *b)* del precedente comma 1.

3. Coloro che non abbiano riportato almeno 15 punti per i titoli di cui alla lettera *a)* del precedente comma 1 sono dichiarati non idonei.

4. Ogni componente la commissione giudicatrice può disporre, per ciascuno dei titoli di cui alle lettere *a)* e *b)* del precedente comma 1, soltanto di un terzo del punteggio massimo per le medesime stabilito.

5. La graduatoria del concorso è formata in base al punteggio risultante dalla valutazione dei titoli di cui alle lettere *a)* e *b)* del precedente comma 1.

6. Gli ufficiali idonei, che nella graduatoria siano compresi nel numero dei posti messi a concorso per ciascun ruolo, sono dichiarati vincitori del concorso stesso e nominati, rispettivamente capitani in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri, capitani in servizio permanente effettivo del ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, tenenti di vascello in servizio permanente effettivo ruolo speciale del corpo di stato maggiore capitani in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti speciale.

7. I vincitori del concorso assumono una anzianità assoluta pari a quella posseduta nel grado di capitano o di tenente di vascello alla data del decreto di nomina in servizio permanente effettivo, diminuita di due anni, e prendono posto nei rispettivi ruoli, in relazione a detta anzianità assoluta, nell'ordine della graduatoria del concorso dopo l'ultimo pari grado avente la stessa anzianità assoluta.

8. I servizi precedentemente prestati dagli ufficiali reclutati nel servizio permanente effettivo, a norma del presente articolo, possono essere riscattati, a domanda degli interessati, ai fini della liquidazione della indennità di buonuscita ENPAS e dell'indennità supplementare della cassa ufficiali.».

Nota all'art. 61, comma 3:

- Il testo della legge 16 novembre 1962, n. 1622, concernente: «Riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 3 dicembre 1962, n. 308.

Nota all'art. 61, comma 7:

I riferimenti normativi alla legge n. 574/1980 sono riportati in nota all'art. 23, comma 2.

Nota all'art. 61, comma 8:

- Il testo dell'art. 64, comma 4 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, è il seguente:

«Art. 64. — L'avanzamento dei sottotenenti ha luogo ad anzianità.

Detti ufficiali sono valutati per l'avanzamento dopo che abbiano compiuto due anni di permanenza nel grado e, quando si tratti dei sottotenenti delle Armi dei carabinieri, di fanteria, di cavalleria, di artiglieria e del genio, nonché del Servizio automobilistico, provenienti dai corsi dell'Accademia, sempre che abbiano già superato i corsi di applicazione previsti dalla tabella n. 1 annessa alla presente legge. Se idonei, essi sono promossi con anzianità corrispondente alla data di compimento dei due anni di permanenza nel grado.

Il sottotenente giudicato non idoneo all'avanzamento è nuovamente valutato dopo che sia trascorso un anno dalla data sotto la quale fu pronunciato il giudizio di non idoneità, e, se idoneo, è promosso con anzianità corrispondente alla data del giudizio definito favorevole.

Se giudicato ancora non idoneo all'avanzamento, l'ufficiale cessa dal servizio permanente effettivo ed è collocato nella categoria del congedo che gli compete in applicazione dell'art. 46 della legge sullo stato degli ufficiali.».

Nota all'art. 62, comma 11:

- Il testo dell'art. 48, comma 7 della legge n. 1137/1955 è riportato in nota all'art. 58 comma 14.

Nota all'art. 65 comma 1:

Il testo dell'art. 7, della legge n. 804/1973 è riportato in nota all'art. 23, comma 2.

Nota all'art. 65, commi 2 e 3:

Il testo delle lettere *a)* e *b)* del comma 3 dell'art. 5 della legge 8 agosto 1990, n. 231, concernente: «Disposizioni in materia di trattamento economico del personale militare» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 11 agosto 1990, n. 187, è il seguente:

«3. A decorrere dal 1° settembre 1990, quale ulteriore omogeneizzazione stipendiale con le forze militari di polizia:

a) ai tenenti colonnelli e gradi corrispondenti che abbiano prestato servizio militare senza demerito per 15 anni dalla nomina a tenente, è attribuito lo stipendio spettante al colonnello con relative modalità di determinazione e progressione economica:

b) ai colonnelli e gradi corrispondenti che abbiano prestato servizio militare senza demerito per 25 anni dalla nomina a tenente, è attribuito lo stipendio spettante al generale di brigata con relative modalità di determinazione e progressione economica. Tale beneficio, quando entra nel computo della liquidazione della pensione e dell'indennità di buonuscita, esclude quello previsto all'art. 32, comma 9, della legge 19 maggio 1986, n. 224».

Nota all'art. 65, comma 4:

Il testo della legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente: «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 17 marzo 1997, n. 63 - supplemento ordinario.

Nota all'art. 65, comma 6:

Il testo dell'art 2, comma 1, della legge 5 luglio 1952, n. 989, concernente: «Riordinamento di ruoli, quadri organici e nuovi limiti di età per la cessazione dal servizio permanente degli ufficiali dell'Aeronautica, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 31 luglio 1952, n. 176, è il seguente:

«Art. 2. — Il reclutamento nel grado iniziale del ruolo naviganti speciale si effettua mediante concorso per titoli ed esami tra:

gli ufficiali subalterni di completamento del ruolo naviganti, muniti del brevetto di pilota militare, che abbiano compiuto un periodo di servizio di almeno due anni come ufficiali piloti;

i marescialli in servizio permanente dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti che contino almeno due anni di anzianità di grado nonché i marescialli e gli altri sottufficiali, in servizio permanente, dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti che siano in possesso del diploma di licenza di istituto medio di secondo grado e abbiano prestato almeno quattro anni di servizio da sottufficiale pilota».

Nota all'art. 65, comma 7:

— Il testo dell'art. 3 della legge n. 224/1986 è il seguente.

«Art. 3. — 1. Gli ufficiali di complemento dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, sono reclutati mediante corsi di pilotaggio aereo, indetti dal Ministro della difesa.

2. I requisiti per essere ammessi ai suddetti corsi sono i seguenti.

a) essere cittadini italiani;

b) aver compiuto il diciassettesimo e non superato il ventitreesimo anno di età alla data di emanazione del bando di concorso;

c) non essere stati espulsi dalle Forze armate, dai corpi militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici; non aver riportato condanna a pena detentiva per delitto non colposo; non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;

d) aver conseguito un diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado o altro titolo di studio in Italia o all'estero, riconosciuto equipollente dal Ministero della pubblica istruzione,

e) possedere le qualità fisiche e psico-attitudinali, accertate presso appositi organi dell'Aeronautica militare, necessarie per effettuare la navigazione aerea, in qualità di piloti militari;

f) aver ottenuto, se minorenni, il consenso dei genitori o di chi esercita la tutela.

3. Coloro che chiedono di essere ammessi ai corsi di pilotaggio devono, all'atto della presentazione della domanda, impegnarsi a contrarre una ferma di anni dodici.

4. Per coloro che sono già incorporati ovvero hanno adempiuto gli obblighi di leva presso altra Forza armata, l'ammissione al corso resta condizionata al nulla osta della Forza armata di appartenenza».

Nota all'art. 65, comma 9:

— Il testo dell'art. 8, comma 3 della legge n. 404/1990, è riportato in nota all'art. 58, comma 11.

Nota all'art. 65, comma 10:

Il testo del R.D. 15 settembre 1897, n. 421, che separa il Servizio del genio per la regia marina da quello per la guerra nelle piazze di Spezia, Taranto, Venezia e Maddalena» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno 28 settembre 1897, n. 225.

Il testo dell'art. 15 del R.D. 16 giugno 1932, n. 840, concernente: «Ordinamento dei servizi periferici territoriali della Regia marina» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 25 luglio 1932, n. 170.

Nota all'art. 65, comma 12:

— Il testo dell'art. 19 del D.P.R. 8 novembre 1991, n. 435, concernente: «Approvazione del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 22 gennaio 1992, n. 17 - supplemento ordinario - è il seguente:

«Art. 19. *(Organi di esecuzione delle visite e degli accertamenti).* — 1. Agli accertamenti previsti dall'ultimo comma dell'art. 28 della legge, per le navi di stazza lorda inferiore a 200 tonnellate, ma uguale o superiore a 25 tonnellate, provvede il capo del circondario marittimo o un ufficiale da lui designato, di grado non inferiore a tenente di vascello, assistito, secondo modalità concordate con l'ente tecnico, da un ingegnere o perito designato da tale ente e da un funzionario del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, nonché da un sottufficiale di porto o impiegato civile dell'ufficio di circondario marittimo, che svolge le funzioni di segretario. Ove ritenuto opportuno dal capo del circondario marittimo anche il medico di porto può essere chiamato a dare la propria assistenza nell'espletamento dei predetti accertamenti.

2. Degli accertamenti effettuati viene redatto processo verbale».

— Il testo dell'art. 95 del R.D. 23 maggio 1924, n. 87, concernente: «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 3 giugno 1924, n. 130 - supplemento ordinario - è il seguente:

«Art. 95. — I contratti e i processi verbali di aggiudicazione, nelle aste e nelle licitazioni private, sono ricevuti da un funzionario designato quale ufficiale rogante, di grado non inferiore al nono.

Nelle amministrazioni centrali tale funzionario viene nominato con decreto del Ministro e in quelle provinciali o compartimentali con decreto del capo di esse, il quale ne invia copia autentica al ministero da cui dipende.

L'ufficiale rogante autentica le copie degli atti originali, da lui ricevuti, per ogni effetto di legge e rilascia le copie stesse alle parti che ne facciano richiesta.».

Nota all'art. 65, comma 14:

— I riferimenti normativi al testo della legge 27 dicembre 1995, n. 549, sono riportati in nota all'art. 15, comma 1.

Nota all'art. 66, commi 1, 2 e 3:

— I riferimenti normativi della legge n. 1137/1955 sono riportati in nota all'art. 10, comma 5.

Nota all'art. 67, commi 4, 5 e 6:

— I riferimenti normativi alla legge n. 224/1986 sono riportati in nota all'art. 59, comma 1.

Nota all'art. 68, commi 1, 2, 3, 4 e 6:

— Il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214 - supplemento ordinario - è il seguente:

«Art. 17 *(Regolamenti).* — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) [l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali].

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale.*

4-*bis.* L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti, emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali».

Note all'art. 68, commi 2, 3, 4 e 6:

— I riferimenti normativi alla legge n. 549/1995 sono riportati in nota all'art. 15, comma 1.

— I riferimenti normativi dell'art. 17 della legge n. 400/1988 sono riportati in nota all'art. 68.

Nota all'art. 69:

— Il testo della legge 1° giugno 1961, n. 512, concernente: «Stato giuridico, avanzamento e trattamento economico del personale dell'assistenza spirituale», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 giugno 1961, n. 159.

98G0019

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(1651329) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.